

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

551^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 28041
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	28042
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	28041
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente	28041
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	28042
Presentazione	28077
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato dei disegni di legge nn. 98, 1052 (Urgenza), 1053, 1080, 1135, 1369 e 1445 col seguente titolo: « Abrogazione e modificazione di alcune norme del Codice penale »:	
PRESIDENTE	28043 e <i>passim</i>
BARDI	28073, 28084
BERGAMASCO	28077, 28082
BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	28087
* CARRARO	28064
DINDO	28094

FILETTI	Pag. 28078
FINIZZI	28060, 28064, 28066
GALANTE GARRONE	28061, 28075, 28092
LEONE	28070
MARIS, <i>relatore di minoranza</i>	28044 e <i>passim</i>
MONTINI	28090
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	28056 e <i>passim</i>
SALARI, <i>relatore</i>	28052 e <i>passim</i>
TERRACINI	28070, 28086
TOMASSINI	28074, 28081
Votazione a scrutinio segreto	28065, 28066

GRUPPI PARLAMENTARI

Elezione di Vice Presidente, di Segretario e di Vice Segretario	28041
---	-------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	28095, 28096
--------------------	--------------

PETIZIONI

Annunzio	28043
--------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di Vice Presidente, di Segretario e di Vice Segretario di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico che il Comitato direttivo del Gruppo parlamentare democratico cristiano ha eletto il senatore Bartolomei Vice Presidente, il senatore De Vito Segretario e il senatore Tiberi Vice Segretario.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DOSI . — « Norme modificative ed integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza e di controllo sulle radiodiffusioni circolari e successive modificazioni » (1926);

BERLANDA, SPAGNOLLI, SEGNANA, DALVIT e ALESSANDRINI . — « Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (1928).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE . — « Estensione dei benefici previsti in

favore dei combattenti e reduci ai cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di sicurezza Trentino e nella Sezione speciale addetta alle batterie contraeree della Wehrmacht, nella provincia di Trento » (1927).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio e turismo):

TRABUCCHI . — « Modificazione dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1960, n. 623, relativamente al peso massimo dei pani di margarina destinata al consumo diretto » (1871).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria » (1885) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri; Coccia ed altri; Allocca e Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore ed altri*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CELIDONIO. — « Aumento della congrua a favore dei ministri del culto e trattamento economico degli addetti ai servizi di culto » (1874), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ARENA ed altri. — « Modifica dell'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1877), previo parere della 1ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPIGAROLI ed altri. — « Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche » (1866), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

BOANO ed altri. — « Disposizioni per la promozione e il controllo dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita » (1868), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PERRINO. — « Modifica dei requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per direttore amministrativo di ente ospedaliero, per vice direttore amministrativo, per capo ripartizione e divisione amministrativa, previsti rispettivamente dagli articoli 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 » (1863), previo parere della 1ª Commissione;

PICARDO e NENCIONI. — « Equiparazione del servizio prestato in qualità di medico provinciale al requisito dell'idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazione ai concorsi di ispettore, vice direttore, direttore sanitario degli ospedali » (1865), previo parere della 1ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e *12ª* (Igiene e sanità):

ALBANESE. — « Regolamentazione della conoscenza e dell'uso dei farmaci ad azione contraccettiva » (1859), previo parere della 11ª Commissione.

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PERRINO e CAROLI. — « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (1653);

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'En-

te nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione » (1747);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) » (1785);

4ª Commissione permanente (Difesa):

TANGA ed altri. — « Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (1404-B);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati BIANCHI Gerardo ed altri. — « Aumento del contingente delle " Stelle al merito del lavoro " da conferire annualmente » (1614).

Annunzio di petizione

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

T O R E L L I , Segretario:

Il signor Gaetano Carli, da Roma, chiede l'abrogazione degli articoli 7, 75 e 138, commi secondo e terzo, della Costituzione. (Petizione n. 104)

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290,

573 e 54 dello stesso Codice » (98), d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale » (1052-Urgenza), d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale » (1053), d'iniziativa del senatore Parri e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale » (1080), d'iniziativa del senatore Maris e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice » (1135), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori;

« Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice, modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale » (1369), di iniziativa dei senatori Codignola e Vignola;

« Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale » (1445)

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato col seguente titolo: « Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Abrogazione degli articoli 116, 269,

270, 271, 272, 273, 274, 330, 332 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice », d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori; « Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale », d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori; « Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale », d'iniziativa del senatore Parri e di altri senatori; « Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635 secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale », d'iniziativa del senatore Maris e di altri senatori; « Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice », d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice, modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale », d'iniziativa dei senatori Codignola e Vignola; « Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale ».

Ricordo che è già stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Maris, relatore di minoranza.

M A R I S, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che nel corso di questo dibattito sia emerso soprattutto un equivoco, in generale da parte di tutti gli oratori della maggioranza: un equivoco di carattere tecnico e di carattere politico, che, se resterà, sarà sicuramente determinante, nel corso dell'esame degli articoli, di comportamenti negativi, più che

moderati, addirittura conservatori, al di là e contro la volontà degli stessi colleghi. Si è ritenuto, da parte degli oratori della maggioranza di centro-sinistra, di poter affermare che dal corpo delle norme del titolo 1° del secondo libro del codice penale sia possibile toglierne alcune e lasciarne altre, con ciò esaurendo e soddisfacendo la domanda e le necessità di una convivenza democratica qual è la nostra.

Sintomatico per esempio è quanto è stato detto dal collega senatore Zuccalà e dal collega senatore Follieri. Il collega Zuccalà, dopo avere criticato con fermezza, con durezza e senza esitazioni il codice penale nel suo complesso, accusandolo di uscire da una matrice fascista e dopo aver sostenuto conseguentemente che è necessario ripulirlo da queste scorie, ha detto che alcune norme possono senz'altro essere abrogate, mentre altre, quale ad esempio il vilipendio, possono essere conservate perchè l'eccesso nel dileggio delle istituzioni può essere strumento di eversione per distruggere le fondamenta della democrazia. Il mantenimento del reato di vilipendio si porrebbe come legittima difesa, purchè rigorosamente circoscritta a quelle ipotesi che in nessun modo possano rientrare nel principio della libera manifestazione del pensiero.

Anche il collega Follieri, dopo aver condannato con fermezza e passione il codice penale Rocco, ha concluso che i reati di vilipendio debbono essere mantenuti, perchè rappresenterebbero un'adeguata sanzione per rispondere a irrinunciabili esigenze implicite nell'ordinamento. Per non parlare poi del collega di parte liberale, senatore Finizzi, che ha egualmente condannato il codice Rocco ed è stato d'accordo per abrogare tutte le norme alle quali fa riferimento l'articolo primo del testo della Commissione, ma ha difeso, in contrasto con il collega Tomassini, facendo ricorso alla retorica del campo degli eroi, dell'onore e così via, l'articolo 266 del codice penale, che reprime la apologia e l'istigazione a disobbedire alle leggi e a tutte le altre norme di comportamento proprie del militare.

L'equivoco fondamentale che deve essere rimosso, se vogliamo fare opera che sia degna di essere qualificata come rinnovatrice

dell'ordinamento positivo italiano in campo penale, che sia degna di essere considerata antifascista nella sua sostanza poichè rimuove gli strumenti tipici di conservazione che il fascismo aveva apprestato per sè, è questo: in nessun ordinamento positivo esistono norme vaganti; non esistono questa o quella norma che reprimono questo o quel comportamento anti giuridico; esistono sistemi normativi, rappresentati da un complesso di norme, ciascuna delle quali sta, nei confronti di tutte le altre, in un rapporto di reciproco condizionamento e di reciproca integrazione, talchè formano poi, nel loro complesso, una struttura che non può essere soltanto ritoccata; che deve essere abbattuta nel suo complesso se si vogliono rifiutare strumenti penalistici per difendere un sistema.

Esiste, cioè, un sistema di norme; un sistema normativo omogeneo al fascismo, finalizzato alla sua struttura, alla sua volontà politica, al suo metodo politico, alla sua ideologia. Questa è una verità assiomatica ed elementare in dottrina e in politica, che sarebbe chiara per tutti solo che si desse un'occhiata ai lavori preparatori del codice penale, alla relazione del Ministro guardasigilli del 1930 il quale, introducendo la proposta sul libro II e sul titolo I, « Dei delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato », diceva: « Il codice del 1889, ispirato ai dogmi di quell'individualismo che anche noi avevamo ereditato dalla Rivoluzione francese, limita le previsioni contenute nel titolo I ai soli attentati contro la sicurezza dello Stato, quasi che oltre tale sfera di protezione minima, la quale coincide con il diritto all'esistenza, lo Stato non avesse altri e non meno fondamentali interessi da affermare ».

Ecco il punto di partenza: il rifiuto del legislatore del 1930 di consacrare nell'ordinamento norme punitive poste soltanto a presidio della sicurezza dello Stato; la volontà del legislatore fascista di arricchire questo sistema e di estenderne il campo di applicazione fino ad includervi, oltre alla sicurezza, anche altri interessi. E quali fossero gli altri interessi lo diceva lo stesso Guardasigilli: « In questo titolo si riflettono

principi opposti a quelli liberali, come completamente opposta è la concezione fascista dello Stato rispetto a quella demo-liberale. E pertanto con le disposizioni contenute in questo titolo si afferma che non è soltanto la sicurezza dello Stato quella che va penalmente tutelata, ma anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità. Codesti interessi vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica al miglior assetto sociale del Paese e perfino al diritto di conseguire e consolidare quel maggiore prestigio politico che allo Stato possa competere in un determinato momento storico ».

Quindi non tutela dello Stato nella sua essenza costituzionale, ma tutela dello Stato nella sua attuazione politica concreta in un determinato periodo; cioè difesa della politica contingente, delle scelte contingenti, dei retroterra e delle premesse ideologiche dello Stato e delle forze economiche e politiche predominanti in un determinato periodo.

Ecco quindi, onorevoli colleghi della maggioranza, il mio invito a riflettere su quello che faremo tra poco, quando esprimeremo il nostro voto. Non è possibile abrogare una norma e conservarne un'altra che alla prima è collegata e che della prima è ulteriore espressione e più ampia estrinsecazione nella sfera dei rapporti che interessano lo Stato e il cittadino.

Bisogna rimuovere tutto il sistema normativo che troviamo nel libro secondo, titolo primo, del codice del 1930; un sistema strutturalmente autoritario dell'assetto dello Stato e dei rapporti fra Stato e cittadino. Esso non è solo un ordinamento giuridico che non lascia margine all'esercizio della libertà individuale e collettiva nel campo dell'azione politica: è uno dei sistemi più spietati e completi nel campo della vera e propria repressione. Basta dare uno sguardo alla misura edittale delle pene per rendersene conto: comportamenti indubbiamente non lesivi della sicurezza dello Stato, indipendentemente dalla loro valutazione sul piano della libertà, e non rappresentativi di alcun serio pericolo venivano colpiti con anni e

anni di carcere, tanto che con le aggravanti si arrivava non a lustri, ma a decenni di reclusione. Si tratta di uno dei sistemi più spietati e completi, perchè non c'è campo dell'attività politica, dall'attività di associazione all'attività di propaganda, a quella di proselitismo e di manifestazione pura e semplice del pensiero, all'attività di critica, che non sia coerentemente e compiutamente toccato, represso e colpito dal codice del 1930.

È vero che non tutto è nuovo in questo codice, anche se è vero che quasi tutto è nuovo, mutuato servilmente dalle leggi ever-sive del 1926. Ma, si è detto, alcune di queste norme appartenevano già al codice Zanardelli o a leggi varate prima del fascismo, come, ad esempio, quella sul vilipendio. È vero, ma nel codice Zanardelli il vilipendio tutelava un bene giuridico diverso, così come accadeva per la legge sulla stampa del 1894, la quale, non va dimenticato, non fu varata in un tempo qualsiasi della storia del nostro Paese, ma in un tempo di lotte, nel corso del quale la classe predominante apprestava per sé gli strumenti per soffocare, imbavagliare l'opposizione delle forze democratiche e progressiste del Paese.

Vi è, quindi, nel codice del 1930, una parte totalmente nuova e una parte vecchia, ma anche quest'ultima previamente sottoposta ad un esame di validità fascista, non solo, ma aggiornata per adeguarla al sistema fascista. Ad esempio, l'ipotesi delittuosa del vilipendio, nel codice Zanardelli, aveva una significazione totalmente diversa da quella che ebbe con il codice del 1930. Il codice Zanardelli, che tutelava soltanto la sicurezza dello Stato, considerava reato di vilipendio solo quei comportamenti che colpivano le istituzioni nella loro essenza statutaria, cioè il Parlamento in quanto elemento rappresentativo della volontà popolare, il complesso dei ministri in quanto elemento rappresentativo della volontà del sovrano, nel suo particolare rapporto statutario fra Gabinetto, sovrano e Parlamento; tutelava, cioè, gli istituti costituzionali nella loro essenza e non nella loro manifestazione storica, nella loro concreta attività.

Con il codice del 1930 il bene giuridico tutelato dal reato di vilipendio è stato mo-

dificato, non più per proteggere — dice il relatore Guardasigilli di allora — soltanto il libero funzionamento degli istituti costituzionali dello Stato come era nella vecchia norma, ma anche per proteggere — ecco il significato fascista della nuova norma! — il prestigio delle istituzioni, indipendentemente dal modo come funzionano. « La pubblica contumelia — diceva il Guardasigilli — può fare strazio delle nostre massime istituzioni, sia quando essa venga diretta a colpirle, sia quando viene diretta a colpirle a cagione del loro concreto funzionamento ». Ecco il significato politicamente repressivo della norma, repressivo cioè di un diritto di critica che veniva vietato quando era rivolto nei confronti di istituti costituzionali per revocare in dubbio la validità, la legalità, la democraticità di una determinata scelta concreta del Governo, del Parlamento, dei singoli ministri e così via.

Un sistema repressivo completo, dunque, spietato e strutturato in maniera omogenea agli interessi di un sistema autoritario, violento: questo è ciò che abbiamo davanti; non norme vaganti, autonome, indipendenti l'una dall'altra; un sistema completo che reprime l'attività politica di carattere associativo, con le incriminazioni di cui agli articoli 274, 271, 273, 304, 305; che reprime il diritto di associazione, il diritto di costituire e di partecipare alle associazioni con la incriminazione della cosiddetta cospirazione politica mediante accordo o mediante associazione; un sistema repressivo completo che reprime la propaganda e la manifestazione del pensiero politico anche al di fuori dell'associazione, con l'incriminazione dell'apologia, della propaganda sovversiva, dell'istigazione, delle cosiddette attività antinazionali, tipica norma introdotta per colpire i fuoriusciti antifascisti di quegli anni, con l'incriminazione dell'apologia o dell'istigazione dei militari non solo a disobbedire alle leggi, ma anche ad avere comportamenti contrari agli ordini dei superiori, alla morale o al costume militare (articoli 272, 302, 303, 269 e 206); un sistema completo che reprime anche il proselitismo, mediante l'enunciazione del criterio della pubblicità, nella manifestazione del pensiero come oggettiva-

mente delittuosa, che reprime la critica con l'incriminazione dei cosiddetti vilipendi, a proposito dei quali è forse bene ricordare che la norma incriminatrice che li riguardava non aveva soltanto lo scopo di reprimere la contumelia, come oggi, non so se ingenuamente o per calcolo politico, si tenta di far credere, perchè faceva sistema con la correlativa norma dell'articolo 272, incriminatrice della propaganda e dell'apologia sovversive e antinazionali. Il Ministro guardasigilli diceva nel 1930 che quest'articolo (il 272, che reprime la propaganda e l'apologia sovversiva) completa i mezzi di difesa che per la saldezza della compagine dello Stato offrono i due articoli precedenti, i quali reprimono la costituzione delle associazioni e la partecipazione ad esse e che esso articolo ha particolare importanza «anche per il suo coordinamento con l'articolo 290», relativo al vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato.

Ecco il sistema. Non si può abolire l'articolo 272 e lasciare in piedi il 290: non vi è coerenza politica, non vi è volontà politica in questo senso. Non si può togliere una parte e conservarne un'altra. È come se, di fronte al divieto di portare armi, se ne togliesse una da una tasca conservandone un'altra nell'altra tasca. Questo è il significato di un comportamento che tende ad eliminare qualcosa lasciando però nel sistema alcuni pilastri sui quali certamente si reggeva il fascismo ma non si può reggere oggi la democrazia.

A questo sistema dobbiamo poi aggiungere tutti i rafforzamenti che gli derivano dalle norme previste negli articoli 414 e 415 concernenti l'apologia di reato, negli articoli 654, 655 e 656 concernenti le grida, le manifestazioni, le radunate sediziose e la diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.

È inaccettabile, pertanto, l'impostazione di coloro che vogliono cogliere fiore da fiore per farne un mazzolino con cui fregiarsi e dire che la democrazia è stata tutelata e la Costituzione è stata attuata.

Nè si può dire — ed anche questo equivoco, emerso nel dibattito, va chiarito — che le norme hanno una vita legata al tempo

nel quale sono applicate, per cui nel 1930 il vilipendio poteva essere interpretato in una certa maniera da magistrati di quel tempo, mentre oggi viene interpretato secondo i canoni dell'interpretazione evolutiva, che filtra la norma ordinaria attraverso il vaglio critico della norma costituzionale. Nè si può dire che oggi non si corrono rischi, conservando alcune strutture autoritarie, perchè la magistratura e la polizia sono un'altra cosa. Io non voglio — badate bene — aprire qui una polemica in contrapposizione con il senatore Dindo, per dimostrare che non è vero che la polizia non picchia, ma che invece picchia. Lasciamo da parte questo tipo di polemica che non ci aiuterebbe a capirci o a superare le nostre difficoltà. Credo, però, che uno sguardo, non retrospettivo, ma ai nostri giorni, sul modo con cui sono fatte vivere nel Paese le norme penali da parte della magistratura, dobbiamo darlo, per poter concludere se sia ragionevole o non sia ragionevole affidarci a questi meccanismi di interpretazione democratica di una norma reazionaria. Semmai fosse possibile un siffatto modo di trasformare la violenza in amore, il che non credo sia possibile, vediamo obiettivamente come si è comportata e come si comporta la magistratura.

Quando la liberazione ha toccato una parte del nostro Paese, nel 1944, alcune leggi antifasciste furono subito varate e tra le altre fu emanato un decreto-legge, il 27 luglio del 1944, il cui articolo 1° stabiliva: « sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo ». Ebbene, la magistratura, prima dell'entrata in vigore della Costituzione — ovviamente questa legge non poteva valere che fino all'entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, ed ha quindi avuto vigore per circa quattro anni — non l'ha quasi mai applicata. Mi pare che soltanto due sentenze abbiano affermato che, in virtù del decreto del 1944, gli articoli 270, 271 e 272 del codice penale non erano più applicabili; ma dopo queste due solitarie sentenze la Cassazione, la magistratura, costantemente hanno affermato e ribadito che le norme di cui noi oggi ci interessiamo « tutelano la personalità dello Stato nelle sue

esigenze fondamentali », come ha detto il collega senatore Follieri ieri sera.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione e prima che finalmente venisse costituita la Corte costituzionale, la magistratura, la quale, seguendo un criterio logico di gerarchia delle fonti, avrebbe dovuto non applicare le norme in contrasto con la Costituzione, le ha, invece, sempre applicate tutte, con scrupolo e solerzia, e, se mai un'attività nel rapporto con la Costituzione ha svolto, è stata quella di non applicare le norme costituzionali perchè erano, secondo la magistratura, semplicemente programmatiche, come ricordava ieri il collega Tomassini, non, quindi, cogenti o di immediata attuazione.

E dopo l'entrata in vigore della Costituzione quante norme la Cassazione, che è l'unico organo che infine decide (perchè i pretori, è vero, da un po' di tempo recepiscono molte eccezioni di incostituzionalità ma, o perchè la loro competenza è tutto sommato limitata, o perchè sono mancate loro le occasioni, i risultati non sono stati sufficientemente apprezzabili), che conta nel rapporto piramidale che nella magistratura sopravvive, quante norme ha mandato alla Corte costituzionale? Poche; non solo, ma ci troviamo di fronte ogni giorno a sentenze che non credo di esagerare definendo allucinanti.

Il 18 maggio 1970 il pretore di Borgotaro emette addirittura un decreto penale di condanna per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico nei confronti degli esponenti di un gruppo politico che aveva diffuso dei volantini, annunciando il comizio di un parlamentare, con queste parole: « lavoratori, cittadini, minacce e pericoli gravano sulle istituzioni democratiche del Paese ». Ecco l'articolo 656 che scatta, quasi per un automatismo ancestrale, certamente di quel pretore, ma forse anche di tanti altri!

Voglio ricordare (come potrei non farlo?) il rinvio a giudizio del direttore responsabile e dell'articolista dell'Unità, per il reato di diffusione di notizie false e tendenziose a turbare l'ordine pubblico solo perchè avevano scritto sul giornale che i contadini di Erto e Casso erano preoccupati, perchè i loro vec-

chi dicevano che il monte Toc, geologicamente, non era consistente e consolidato, per cui sussisteva il pericolo che quella massa incombente potesse precipitare nell'invaso della diga e farne debordare l'acqua fino a far scomparire Erto e Casso. Era una profezia spaventosa di vecchi e di anziani contadini, che si è compiuta mentre l'Unità veniva rinviata a giudizio! Avessero, quelle notizie, turbato veramente le coscienze al punto di fermare la mano che portava avanti quella diga!

La Cassazione, infine, che con un complesso lavoro ermeneutico, appena una corte d'assise assolve un imputato di istigazione di militari a disubbidire alle leggi, appena una corte d'appello assolve un imputato di apologia politica, immediatamente emana una vera e propria norma interpretativa del caso concreto, in modo che il giudice di rinvio non può sottrarsi alla condanna voluta, indicata, imposta.

Non parliamo poi del reato di apologia! C'è una famosa sentenza del 18 novembre 1958, emessa dalla Corte di cassazione a sezioni unite (il rappresentante del Governo dirà: ma è del 1958), che è stata sempre rispettata, come la più sacra delle verità dogmatiche, sulle quali si può perdere la vita ma non si può discutere, con la quale il supremo collegio ha affermato, una volta per tutte, che il legislatore con la norma dell'articolo 414 (norma che la Commissione e il Governo vogliono mantenere ed estendere) « ha inteso vietare la trasmissione di elaborati mentali dalla sfera intellettuale del soggetto che li ha concepiti a quella di altri soggetti chiamati a riceverli », per cui non ha importanza l'intenzione di chi trasmette l'elaborato mentale, non ha importanza la capacità ricettiva di chi ascolta l'elaborato mentale. Che cosa ha importanza? L'aver pensato e l'aver detto il proprio pensiero ad altri!

La Cassazione, nonostante le critiche accorate e disperate della dottrina unanime, che si mette le mani nei capelli e non può capire come si possa andare su una strada tanto aberrante e conservatrice, è arrivata a dire che il reato sussiste non solo quando si fa l'apologia di un reato ma anche quando si fa l'apologia soltanto dell'autore di un

fatto. Ricordo, infatti, l'incriminazione per apologia di reato di giornalisti nel 1960, quando nel luglio vi furono quei dolorosi fatti, solo perchè avevano detto che i ragazzi di Genova si erano comportati bene non tollerando che si facesse strada la violenza. È bastata la esaltazione di quei ragazzi perchè l'estremo di apologia di reato sussistesse per la Cassazione; solo perchè avevano detto bravo a coloro che, per la Cassazione, avevano tenuto un comportamento antiggiuridico! E non si salva nessuno: non si salva la sinistra laica, non si salva la sinistra cattolica, non si salva nessuna ideologia che porti a difendere l'uomo, perchè è noto che la Cassazione non risparmia neanche la condanna per il discorso teorico, come è avvenuto quando è stato condannato un cattolico per aver difeso l'obiezione di coscienza sul piano di una pura estrinsecazione di giudizi di valore morale, etico e trascendente.

Questa è la situazione. È mai possibile, onorevoli colleghi, che si possa restare ancora avvolti nella nebbia di un antico inganno, di parole vuote, anche se dette con sincerità — come le ha dette il senatore Finizzi — o addirittura con passione? Noi siamo state le prime vittime di questa viscida retorica: 600.000 morti, il campo dell'onore, la bandiera! È tempo di andare al di là delle parole, di vedere che cosa c'è dietro, per che cosa si muore e per che cosa si combatte, senza morire soltanto perchè ti sventola un colore davanti o ti dicono parole che ti travolgono e paralizzano la tua capacità critica.

Onorevoli colleghi, se azione politica vuole dire scelta di una azione coerente con i principi affermati, non si possono muovere soltanto dei timidi passi sulla via del rinnovamento democratico del nostro ordinamento e fermarsi subito, spaventati quasi dall'audacia di rompere la tradizione giuridica del Paese. Si deve rompere la tradizione: questo è il compito che abbiamo. Si deve svuotare la ferita perchè non sia possibile che il pus che rimane possa germinare e determinare un'ulteriore degenerazione del tessuto.

Bisogna andare fino in fondo, con un'opera completa che non solo corrisponde alle at-

tese del Paese, ma alle necessità stesse di difesa e di credibilità di un sistema democratico, che è affidato proprio al confronto, alla partecipazione, alla contestazione come elementi dialettici di un rapporto continuo tra tesi e antitesi, che ogni giorno ricerca la verità e non la fossilizza su un piano dogmatico. Un sistema politico democratico non può mai essere affidato alla repressione penale; ecco perchè dobbiamo rimuovere tutti gli strumenti del prepotere e della violenza, applicare la Costituzione in pieno.

Allora via il 266: l'apologia e l'istigazione ai militari a disobbedire alle leggi; via il 302: l'istigazione a commettere delitti contro lo Stato; via tutte le norme di un diritto penale politico che con la sua stessa esistenza nega la democrazia. È possibile che voi non ricordiate che l'istigazione e l'apologia per i reati comuni non esistono? L'attività apologetica e l'attività istigante sono indifferenti: per il diritto penale quando si tratta di reati comuni. Mi riferisco all'articolo 115 del codice penale, che rappresenta una conquista fondamentale del diritto penale moderno, che è diritto penale del fatto: deve esserci un evento, un delitto consumato o tentato perchè vi possa essere repressione penale. L'articolo 115, che pone una norma di carattere generale, stabilisce infatti che, se per i reati comuni vi è stata istigazione non accolta o accolta ma senza che vi abbia seguito delitto o se vi è stato accordo per il delitto senza che peraltro il delitto sia stato consumato, quel comportamento, sia pure antiggiuridico, non è penalmente perseguibile. Al massimo vi è la possibilità, una volta accertata in concreto la pericolosità sociale dell'istigante, di adottare da parte del giudice misure di sicurezza.

Ebbene, mentre per i reati comuni l'attività apologetica o istigante non è reato, per i reati contro lo Stato, quindi politici, per l'accordo cosiddetto sovversivo o per l'istigazione ai militari, l'articolo 115 non vale. Si dice che basta il fatto apologetico, anche se l'apologia non è stata raccolta, basta il comportamento istigante, anche se l'istigazione non è stata accettata, anche se non vi è stato delitto, perchè vi sia la repressione. Il che vuole dire che basta aver pensato per

essere puniti nel momento in cui questo pensiero diventa fatto nel rapporto fra gli uomini.

Così per quanto riguarda, ad esempio, i reati di associazione anche questi devono essere rimossi. Via il 304 o il 416, ultima parte! Il 304 che colpisce la cospirazione politica mediante accordo solo per l'accordo e non per il delitto; il 416, ultima parte, che punisce l'associazione a delinquere politicamente in modo più grave di come viene prevista l'associazione a delinquere per reati comuni; mentre, infatti, per questi ultimi l'associazione viene punita quando è costituita al fine di compiere più delitti, quando si tratta di delitti politici l'associazione viene punita anche se costituita al fine di commetterne uno solo! Che cosa sono questi delitti, che si configurano solo per l'accordo associativo, se non il duplicato di aggravanti già esistenti? Se sei o sette persone compiono insieme un delitto, vi sarà per ciascuna di loro l'aggravante di aver consumato il delitto in concorso con le altre. Quindi c'è già un'aggravante specifica, ci sono già gli articoli 110 e 112 del nostro codice per tutti i reati comuni. Per i reati politici — ecco il diritto penale politico, negazione della democrazia! — oltre all'aggravante, di cui agli articoli 110 e 112, si prevede una ulteriore aggravante, non per il fatto di avere agito in concorso con altri (perchè per questo c'è già un'aggravante specifica), ma perchè, prima di passare all'azione, ci si è messi in contatto con altri. Che cosa significa questo se non reprimere l'intenzione dell'azione?

Bisogna, onorevoli colleghi, eliminare le norme incriminatrici del vilipendio. Sappiamo — è inutile ripeterlo — che l'unico limite interno alla norma costituzionale è quello del buon costume, che non ce n'è altro; neppure arrampicandosi sugli specchi si può ritrovare nella Costituzione una norma esplicita che ponga un altro limite. Non venite a dire che queste norme servono per difendere le istituzioni! Per difendere le istituzioni basta il delitto di diffamazione. Ma è vero o non è vero che il Presidente della Repubblica è un *primus inter pares*? È vero o non è vero che la democrazia non fa differenza fra nessuno? È vero o non è vero — ma dob-

biamo allora non dirlo, ma realizzarlo — che non c'è differenza fra uomini e donne, vecchi e fanciulli, operai e professori di università? Allora una tutela privilegiata non deve essere apprestata per nessuno. Ci sono le norme sull'ingiuria e sulla diffamazione; al massimo si potrà proporre — come noi proponiamo, affinché non ci si dica che lasciamo senza tutela gli organi istituzionali dello Stato — una modifica della norma sulla diffamazione, per cui quando siano diffamati gli organi istituzionali dello Stato l'azione punitiva del magistrato non si promuove più per querela di parte, ma si muove per atto di ufficio, per azione pubblica.

F I N I Z Z I . Ricadiamo nella norma esistente.

M A R I S , *relatore di minoranza*. Non ricadiamo nella norma esistente, egregio collega, perchè per il vilipendio non vi sono i presidi e le possibilità di difesa che vi sono invece per la diffamazione: la possibilità di dimostrare la verità del fatto diffamante, la possibilità di sospendere il giudizio se è in corso un processo sul quale si possa svolgere un'indagine relativamente ai fatti diffamanti, la possibilità di un giurì d'onore, eccetera. Vi sono possibilità nella diffamazione che per il reato di vilipendio non esistono. Se non altro si realizza una competenza diversa: quella del giudice di tutti indistintamente i reati di ingiuria e diffamazione; si realizza una misura diversa della pena, si riequilibra il sistema; si porta il reato nel campo dei reati comuni, si tutela un bene giuridico comune e non speciale, si esce dall'ambito dei reati puramente politici. Questo vale per tutti i reati di vilipendio e non mi dica il senatore Zuccalà — non voglio polemizzare, voglio solo ricordare alcune cose — che il vilipendio deve essere mantenuto come legittima difesa per punire gli eccessi del linguaggio e rigorosamente circoscritto alle ipotesi che in nessun modo potrebbero rientrare nel principio della libera manifestazione del pensiero. Ma chi stabilirà in concreto se una determinata fattispecie rientra o meno nel principio della libera manifestazione

ne del pensiero? Lo stabilirà il magistrato, il quale dirà: questo è libera manifestazione del pensiero, quest'altro no? Noi, che abbiamo già bisogno di tanti magistrati specialisti nei più vari rami del diritto, di famiglia, del lavoro, fallimentare, industriale, avremo bisogno anche di giudici esperti di semantica, capaci di risolvere i problemi strutturali del linguaggio, il rapporto tra forma e contenuto, fra il modo di porre il pensiero e il momento creativo del pensiero stesso. Cosa altro vuol dire questo se non dare al magistrato, con ingenuità, credo, la possibilità di emanare sentenze legislative? Il magistrato infatti di volta in volta farà la legge per il caso concreto, e ciò è in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce un principio di assoluta legalità, per cui nessun comportamento può essere colpito penalmente se non è definito in modo preciso e se non è definito anche l'evento, il bene giuridico che sta per essere leso.

Cosa significa « eccesso nel diletteggioso »? Avremo una obiettività delittuosa che scaturisce dalla quantità; avremo espressioni privilegiate di dissenso: ornate, letterarie. Se dirò: per ripulire quell'ente non basta l'acqua che Ercole portò ad Augia, avrò detto cosa corretta nell'ambito della critica. Se invece dirò: quell'ente affonda nel guano fin qui, avrò fatto vilipendio, anche se l'intenzione, il retroterra ideologico e la volontà delle due proposizioni corrispondono in maniera esatta. E allora che cosa volete privilegiare? Il linguaggio della classe culturalmente più preparata, il linguaggio letterario; volete sottrarre, cioè, alla sanzione penale i partecipi ad un determinato livello del sistema, escludendo gli altri? Che altro significato ha la cosiddetta intemperanza del linguaggio se non questo? Che altro è in definitiva se non una violenza di classe che rifiuta uno schema linguistico solo perchè ne vuole privilegiare un altro, proprio nel momento in cui in tutti i campi dell'espressione, della letteratura, della cinematografia, circolano nel Paese, senza essere rifiutate, opere che affrontano la problematica dei rapporti umani nei termini più crudi, più espliciti?

Quindi non vale il rilievo che si devono punire gli eccessi e non i comportamenti contenuti, congrui, misurati.

Occorre modificare anche la norma che punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale. Non per lasciare la pubblica amministrazione senza tutela; non diciamo questo, diciamo un'altra cosa: è vero o non è vero che l'oltraggio sussiste soltanto in quanto lede il prestigio della pubblica amministrazione che non deve essere colpito e calpestato attraverso la persona fisica del funzionario? Ma allora questo bene giuridico, il prestigio della pubblica amministrazione, quando ha la possibilità di essere leso? Soltanto quando la frase oltraggiosa viene pronunciata in presenza di più persone. Se sono a tu per tu con un pubblico ufficiale — vorrei dire con qualsiasi impiegato dello Stato, anche del più basso rango, perchè non ce n'è uno che non sia pubblico ufficiale — l'offesa che gli arreco non va a ledere il bene giuridico del prestigio della pubblica amministrazione. Pertanto, se l'offesa è rivolta a tu per tu con il pubblico ufficiale, risultando lesa soltanto la sua personale dignità, basteranno, per tutelarla, le norme sull'ingiuria. Bisogna limitare, quindi il reato di oltraggio — e questo è il senso di un nostro emendamento — all'ipotesi in cui il reato è consumato in presenza di più persone, con ciò attuando anche il principio di uguaglianza tra i cittadini sancito dalla nostra Costituzione.

Infine la norma sulla diffusione di notizie false e tendenziose; ebbene, le nostre preoccupazioni le abbiamo già riassunte nella relazione di minoranza: non basta trasformare un reato di pericolo in reato di evento; non basta ridurre l'ipotesi alla notizia falsa, eliminando il falso per quantità o il falso per qualità, cioè l'esagerazione o la tendenziosità; perchè l'interprete continuerà a disporre di uno strumento che può essere usato — come ha detto nella sua relazione anche il senatore Salari — come mezzo di conservazione.

Mi rendo conto, certo, — tutti se ne rendono conto — che vi sono spazi i quali restano liberi da protezione penalistica; ma il rischio deve essere accettato. È la condizione della democrazia, che si difende e si rende

credibile soltanto nel confronto; che cresce nel dibattito critico e che nel silenzio si degrada, si sfalda, si indebolisce. Se ciò che deve essere fatto — ecco la conclusione — non sarà fatto con decisione e coerenza, eliminando il sistema normativo repressivo e non la singola norma; se non vi sarà stata questa coerenza nel voto che esprimeremo su ogni singolo articolo, egregi colleghi della maggioranza, non potrete vantarvi di avere dato al sistema repressivo fascista un colpo di piccone, ma dovrete pentirvi di avere oggi soltanto imbiancato un sepolcro. Grazie. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALARI, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti per il contributo che hanno portato all'approfondimento di questo importantissimo problema. Non ho notato in alcuno degli interventi appunti o riserve alla mia relazione scritta, per cui mi limiterò a rispondere alle obiezioni più in contrasto con l'impostazione da noi data alla soluzione del problema stesso, cominciando da quelle dell'estrema destra.

Il senatore Nencioni, con quel suo stile tutto personale, ha sostenuto ieri sera che con questo disegno di legge, come proposto dalla Commissione, avremmo ucciso un uomo morto in quanto le norme di cui si propone l'abrogazione o la modifica non sarebbero di origine fascista o sarebbero comunque cadute in desuetudine.

Non mi si vorrà accusare di pedanteria se per demolire questo edificio costruito sulla sabbia dal senatore Nencioni mi permetto di ricordare che delle venti norme abrogate 14 sono di chiara, netta e inequivoca matrice fascista: sono tutte quelle relative alla difesa della personalità internazionale dello Stato (dal 269 al 274) e tutte quelle relative alle serrate e agli scioperi (dal 502 al 509). Pertanto, anche se avessimo raggiunto questo solo scopo, la proposta fatta dalla Commissione giustizia avrebbe già il grande me-

rito di togliere dal nostro sistema penale norme che sono in assoluto contrasto con il nostro modo attuale di vivere, con le nostre esigenze di libertà, con le nostre aspirazioni di progresso. Si tratta quindi di una accusa dalla quale con molta facilità ci si può liberare.

Da opposti lati di questa Assemblea, invece, ci è stata rivolta l'accusa di timidezza e di pavidità che questa sera è stata accomunata a quella dell'equivoco. Penso che nemmeno in questo caso mi sarà difficile dimostrare che non siamo stati timidi, che non siamo stati pavidi e che la nostra costruzione, collega Maris, non è affatto basata su un equivoco: mi permetta anzi di dire, con quello spirito di cordiale collaborazione che sempre ci ha animati, che se equivoco vi è questo è alla base della sua costruzione e non della nostra. E ne darò in seguito la dimostrazione.

Timidità e paura in relazione a che cosa, onorevoli colleghi? Bisognerà pure stabilire un punto di partenza o di arrivo o comunque un parametro che costituisca il criterio per misurare il nostro coraggio o la nostra paura. E mi pare che questo parametro debba essere individuato nelle richieste fatte dalle diverse correnti politiche e quindi nelle norme di cui si propone l'abrogazione o la modifica rispetto a quelle di cui era stata chiesta e nella qualità delle norme. Infatti non voglio fare soltanto un discorso quantitativo ma voglio fare anche un discorso qualitativo: contano anche la qualità, la natura delle norme di cui noi proponiamo l'abrogazione o la modifica. Ebbene, nel testo a voi sottoposto noterete che vi è l'abrogazione di 20 articoli e la modifica di 13 articoli.

Che cosa avevano chiesto le diverse correnti politiche? Il senatore Tomassini del PSIUP aveva chiesto l'abrogazione di 17 norme e la modifica di 3. Quindi siamo ben lontani, specialmente per le modifiche, da quelle che si sono proposte. Gli indipendenti di sinistra, attraverso il senatore Parni, avevano chiesto l'abrogazione di due norme; il senatore Codignola e il senatore Vignola l'abrogazione di sole due norme nella loro totalità e la modifica di altre tre. Il sena-

tore Pieraccini, per il Gruppo socialista, aveva chiesto l'abrogazione di 19 norme e la modifica di 22. Quindi tutti questi disegni di legge proponevano alla nostra Assemblea l'abrogazione di un numero di norme molto al di sotto del numero che oggi viene proposto dalla Commissione di giustizia, esclusa naturalmente la proposta del Gruppo comunista, di cui il primo firmatario è il senatore Maris, che propone *sic et simpliciter* l'abrogazione di 41 norme quasi tutte del secondo libro del codice penale. Questo da un punto di vista quantitativo. E la soluzione da noi proposta lascia i partiti di maggioranza in largo credito di fronte all'opposizione che ci accusa di pavidità e di paura.

Dal punto di vista qualitativo che cosa si chiedeva dall'opinione pubblica e nel Paese attraverso un *referendum*? Si chiedeva l'eliminazione dal nostro sistema penale di tutte le norme di chiara origine fascista e di chiara natura anticostituzionale. Vi ho già detto che 14 norme di chiara ispirazione fascista sono state eliminate; non rimane quindi che vedere se le norme di cui noi non proponiamo l'abrogazione ma delle quali proponiamo semplicemente una modifica siano di estrazione fascista o siano di natura anticostituzionale. È questo l'equivoco su cui ha costruito tutta la sua tesi il collega Maris ritenendo che le norme di cui si è respinta l'abrogazione o la modificazione siano tutte o fasciste o anticostituzionali. Invece io vi dimostrerò con dei chiari riferimenti a pronunce costituzionali che tutte queste norme non sono state ritenute affatto in contrasto con la Costituzione.

Si tratta in sostanza dei reati di vilipendio e di apologia. Le norme che riguardano tali reati non sono state introdotte dal fascismo, e in questo aveva parzialmente ragione il senatore Nencioni. Infatti queste norme, sia pure, ripeto, parzialmente, trovano esatto e preciso riscontro nel codice Zanardelli e in varie leggi di polizia alle quali, sia pure fuggacemente, è stato fatto riferimento nel dottissimo e appassionato intervento pronunciato questa sera dal collega Maris.

È vero però che il fascismo — e questo non si può negare — ne moltiplicò le

applicazioni. Non bisogna dimenticare però — questo mi sembra molto importante — che tali norme, calate in quel particolare clima poliziesco, repressivo ed oppressivo, avevano una applicazione quantitativa e qualitativa molto diversa dall'applicazione che le stesse norme, sia pure in parte modificate, possono e potranno sempre avere in un regime democratico, in cui l'atmosfera è del tutto diversa, in cui coloro che sono chiamati ad opera di prevenzione e repressione sono animati da sentimenti perfettamente opposti a quelli da cui erano invece animati durante il regime fascista.

È per questi motivi che la 2ª Commissione ha ritenuto di non poter eliminare tutte queste norme e di doversi invece limitare ad una notevolissima attenuazione della pena portandola da quella misura normale di tre anni alla misura di un anno solo.

Certamente, come ho già detto e come ho sottolineato nella mia relazione scritta, il problema è di grande importanza, specialmente perchè la nostra Costituzione, in una sua ben nota norma, afferma che le manifestazioni di pensiero sono limitate soltanto dal buon costume e non da altri ostacoli.

La non lieta sensazione che può derivare dalla permanenza di tali reati (che in linea teorica — ripeto — urtano certamente contro una inequivoca norma della Costituzione) può essere attenuata, se non fugata, da alcune considerazioni di ordine pratico. La loro esistenza — ed anche questo è importante per sottolineare che queste norme non sono di origine fascista — risale al sorgere della società organizzata, è coeva al sorgere dello Stato sulla faccia della terra e permane ovunque, anche oggi, in tutti i climi, in tutti gli Stati, a parte le ideologie sulle quali gli Stati si fondano.

L'applicazione di queste norme varia però a seconda delle ideologie degli Stati: viene fatta con maggior rigore negli Stati autoritari e dittatoriali, con estrema liberalità e clemenza negli Stati democratici. In questi ultimi si tende infatti a restringerle sempre più attraverso una elaborazione giurisprudenziale che mira a colpire espressioni verbali o scritte che non hanno un contenuto degno di essere qualificato pensiero, ma che sono soltanto un *flatus vocis*,

o suonano soltanto odio, disprezzo e diletto. Se il pensiero rappresenta una scintilla divina nell'uomo e se è con esso che l'uomo si afferma positivamente, contribuendo a costruire e a correggere convincendo, come il poeta odiava il verso « che suona e che non crea », così il legislatore in alcuni casi può non ritenere degna di tutela quell'espressione che rappresenti solo manifestazione di facoltà vocali o di sentimenti soltanto negativi e distruttivi.

Dipende quindi anche dalla formazione e dall'educazione del cittadino rendere inapplicabili tali norme con un uso razionale delle proprie facoltà morali e intellettuali.

Del resto — e qui mi permetto di dissentire ancora una volta da quanto ha sostenuto il collega Maris — una magistratura indipendente che sia l'interprete delle norme nel loro spirito democratico è già un'ulteriore garanzia per i nostri concittadini. Un governo, espressione di un libero parlamento, un parlamento sempre vigilante, una società organizzata pluralisticamente, sempre pronta ad insorgere contro chiunque tenti di comprimere i diritti di libertà costituiscono tutti elementi idonei a sdrammatizzare la permanenza delle norme in questione. Anche la convenzione europea dei diritti dell'uomo che l'Italia ha sottoscritto è su questa linea. All'articolo 10 infatti si dice: « Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera. L'esercizio di dette libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali, o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ».

Quindi anche dal punto di vista internazionale queste norme non sono in contrasto con i patti sottoscritti.

Rimane l'ultimo punto, onorevoli colleghi: l'interpretazione data della nostra Costituzione. Il collega Maris si è diletto a scegliere fior da fiore, attraverso un lungo arco di anni, sentenze di giudici di merito fino alla Corte di cassazione. Indubbiamente tra le diverse centinaia di giudici di merito, chiamati ad applicare la giustizia in Italia, ve ne potrà essere sempre qualcuno che dà un'interpretazione rigorosa a queste norme. Non deve quindi meravigliare e tanto meno scandalizzare se il collega Maris ha avuto la possibilità di offrire a noi qualche raro fiore di questa natura. Non ha avuto però — e non so per quale motivo — non voglio dire il coraggio ma il senso del dovere di aggiungere altre fonti: perché quando si sostiene una causa bisogna citarle tutte, quelle favorevoli e quelle sfavorevoli. L'Assemblea infatti deve poter decidere con perfetta consapevolezza di causa e quindi deve conoscere le correnti di opinioni che pure si dibattono nella nostra magistratura. È vero che nella magistratura di merito ci sono, ripeto, certe correnti; non dobbiamo però nasconderci, anzi dobbiamo prenderne atto con compiacimento, che anche nella magistratura si stanno dibattendo ormai da anni e con intensità e passione sempre crescenti certi problemi che attengono alle più profonde ragioni di vita e di sviluppo del popolo italiano. Ho avuto la ventura di assistere, alcuni giorni or sono, ad un convegno a Varese su tali problemi e ne sono tornato veramente incoraggiato perchè ho potuto constatare con i miei occhi che anche il mondo della magistratura, che certa propaganda dipinge come rivolto verso il passato, ed un passato lontano, sente invece i fermenti che oggi pervadono la nostra società e cerca di rendersene il più fedele interprete.

Detto questo per la magistratura di merito, spetta a me colmare quella lacuna in cui è incorso, certo involontariamente, il senatore Maris. In materia di reati d'opinione la Corte costituzionale si è ormai pronunciata per ben quattro volte; questo

fondamentale settore della nostra vita morale e sociale non è infatti sfuggito alla Corte suprema regolatrice delle nostre libere istituzioni. La Corte costituzionale per quattro volte ha ribadito lo stesso parere, nel 1962, nel 1966, nel 1969 e nel 1970. In tutte queste sentenze la nota che ricorre costantemente è la seguente: la Corte conclude rilevando che i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero non consistono soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica la cui tutela costituisce una finalità immanente del nostro sistema. Mi pare quindi che ricordando questa costante giurisprudenza della Corte costituzionale venga a franare il castello eretto dal nostro valorosissimo collega Maris. Non è vero infatti che abbiamo eliminato soltanto alcune norme di chiara ispirazione fascista o di chiara natura anticostituzionale, abbiamo eliminato tutte le norme di estrazione fascista o di natura anticostituzionale, conservando e modificando quelle sulla cui natura ortodossamente costituzionale la stessa Corte suprema ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente.

Allora perchè siamo accusati di pavidità, quando non abbiamo compiuto che il nostro elementare dovere di presentare a voi una proposta di legge completamente monda dai peccati fascisti e completamente immune da difetti anticostituzionali? Veramente non capisco come ci si possa accusare di essere incorsi in queste colpe.

Se questa è la natura delle norme a voi sottoposte — non inficiate da colpe fasciste o anticostituzionali, non in contrasto con norme di carattere internazionale — mi pare di poter veramente affermare che la Commissione giustizia ritiene di aver compiuto un buon lavoro, un onesto lavoro; e ritengo che l'approvazione dell'Assemblea convaliderà questa opinione.

Certo, come ho posto in rilievo nella relazione scritta, non è stato possibile andare più oltre. A questa frase qualcuno ha voluto attribuire un significato che le è assolutamente estraneo. Quando ho detto

che non è stato possibile andare più oltre ho fatto un'osservazione che anzitutto rientrava in un metodo di lavoro della Commissione; infatti la Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto concordemente che, per rispondere all'urgenza con cui la opinione pubblica, questo e l'altro ramo del Parlamento richiedevano l'aggiornamento del nostro codice, si doveva limitare ad eliminare le norme di marca fascista e quelle chiaramente anticostituzionali sulle quali era facile raccogliere il consenso unanime o almeno il consenso della maggioranza della Commissione stessa. In secondo luogo la Commissione ha ritenuto che sarebbe stato imprudente e pericoloso addentrarsi nell'eliminazione o modificazione di norme della più svariata ed eterogenea natura e origine perchè si sarebbe compiuta un'opera non rispondente alle norme tradizionali che debbono guidare gli organi legislativi nell'attuare la riforma dei codici. Questo argomento valeva e vale tanto più in quanto, mentre, sotto la guida del valoroso collega Leone, è stato riformato il primo libro del codice penale, ci accingiamo — è l'impegno del Governo ed è l'impegno del Senato — a modificare anche il secondo libro.

La Commissione quindi ha concluso nel senso di limitarsi per ora ad eliminare le norme fasciste e anticostituzionali e di rimandare ad un secondo tempo, ad un esame globale, armonico e sistematico, la riforma totale del secondo libro.

Come si fa, onorevoli colleghi, ad accusare il Governo di essere rimasto insensibile alle proteste dell'opinione pubblica e alle esigenze di tutti coloro che invocavano la riforma del secondo libro del codice penale?

T O M A S S I N I. Sono passati venticinque anni: più insensibile di così!

P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono passati anche per lei, senatore Tomassini.

T O M A S S I N I. C'è stata l'iniziativa parlamentare; altrimenti il Governo non si sarebbe mosso.

SALARI, *relatore*. In questi venticinque anni non si è mai cessato di esaminare e discutere questi problemi.

TOMASSINI. Nei convegni, non in Parlamento.

SALARI, *relatore*. Mi permetta di obiettare a lei, senatore Tomassini — che pure debbo ringraziare in quanto presentatore di un disegno di legge — che il disegno di legge governativo è molto più liberale e generoso rispetto a quanto lei aveva chiesto...

TOMASSINI. Confrontiamoli!

SALARI, *relatore*. Lei era assente, quindi non ha sentito quanto ho detto all'inizio.

Mi pare dunque di poter ancora confermare che il testo sottopostovi dalla Commissione merita la vostra approvazione.

Onorevoli colleghi, la società italiana prosegue il suo cammino verso ideali sempre maggiori di giustizia, di libertà e di progresso. In questo cammino non è da escludere, in un tempo non lontano, che queste norme possano ancora rivedersi per essere adeguate ai nuovi traguardi che il popolo italiano certamente raggiungerà. Per ora mi pare saggio invocare da voi l'approvazione di questo disegno di legge così come vi è stato proposto dalla Commissione, salvo lievi modifiche che non incidono sostanzialmente sulla portata del medesimo.

Le libertà di pensiero e di opinione sono quelle più sacre per gli uomini di tutti i tempi e di tutti i Paesi. Nel momento in cui il Senato si appresta a decidere su questo importante problema, credo nostro dovere inviare un pensiero di ammirazione, di riconoscenza e di solidarietà a tutti coloro che, per affermare questi diritti inviolabili e imprescindibili dell'uomo, hanno sofferto persecuzioni e tribolazioni. Permettetemi di aggiungere l'auspicio che in Italia e nel mondo questi diritti possano essere sempre più rispettati e che nessun uomo abbia a soffrire, per affermare la propria personalità, quello che altri in passato

hanno sofferto. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Illustre Presidente, onorevoli senatori, potrebbe sembrare contraddittorio il fatto che, mentre sono avviati nell'ambito di questa Assemblea i lavori per la riforma del codice penale, sia sottoposta al vostro esame un'iniziativa diretta all'abrogazione o alla modifica di taluni articoli di contenuto non omogeneo, distribuiti in vari titoli della parte speciale del codice stesso.

Occorre però realisticamente tener conto della prospettiva che l'opera di revisione generale da tempo intrapresa non è destinata a concludersi rapidamente per un complesso di fattori, data soprattutto la estrema complessità di una materia nella quale la necessità della difesa sociale deve opportunamente contemperarsi con il rispetto della libertà individuale.

D'altro canto, come è stato messo in risalto da vari oratori che mi hanno preceduto, ci troviamo oggi di fronte all'esigenza imprescindibile di non procrastinare ulteriormente l'adeguamento alla Carta costituzionale di alcune disposizioni del codice che appaiono con essa in più stridente contrasto e che comunque costituiscono stratificazioni superstiti di un regime superato e travolto.

Si spiega così come anche il Governo, che non è certo favorevole in linea di principio a innovazioni frammentarie e settoriali della legislazione penale, attuate al di fuori dell'auspicato aggiornamento organico, si sia fatto esso stesso promotore di un disegno di legge a carattere novellistico che si aggiunge ai numerosi altri già approvati dal Parlamento dal 1944 ad oggi.

Non si potevano non raccogliere da parte governativa — ed a questo proposito desidero respingere le accuse di insensibilità testè mosse dal senatore Tomassini —

le numerose istanze avanzate da larghi strati dell'opinione pubblica per la pronta eliminazione delle residue strutture penali incompatibili con l'attuale concezione democratica dei rapporti fra Stato e cittadini. Non si potevano disattendere significativi rilievi contenuti al riguardo in talune decisioni della Corte costituzionale; nè si potevano ignorare le varie iniziative parlamentari, anch'esse rivolte ad apportare immediati mutamenti nel campo di determinate previsioni delittuose caratterizzate da una impronta di eccessivo autoritarismo.

Desidero qui sottolineare che il disegno di legge n. 1445 presentato dal Governo impropriamente poteva considerarsi un provvedimento di stralcio della progettata riforma, in quanto esso già teneva conto delle varie proposte parlamentari che lo avevano preceduto di iniziativa dei senatori Tomassini, Parri, Maris, Pieraccini, Codignola ed altri, e dei deputati Fracanzani, Luzzatto ed altri. E in sede di esame congiunto del progetto governativo e di altre sei proposte parlamentari da parte della Commissione giustizia, il rappresentante del Governo ha dato l'adesione ad un testo che, sotto molti profili, presenta un contenuto oggettivo anche più ampio del disegno di legge comunicato a suo tempo alla Presidenza di questa Assemblea.

Non si può, quindi, dubitare della favorevole disposizione governativa ad accettare in questa materia tutte le soluzioni suggerite sia da effettive esigenze di conformare le norme penali alla lettera ed allo spirito della Costituzione, sia dalla necessità di superare le anacronistiche concezioni ideologiche tipiche di uno Stato totalitario.

Ma nell'entusiasmo del rinnovamento, nell'euforia di sopprimere ogni prescrizione dettata da un malinteso ossequio al principio di autorità non ci si deve lasciare indurre ad eccessi opposti, spogliando di qualsiasi tutela penale i supremi valori dello Stato democratico e delle sue istituzioni che in qualunque Paese civile trovano adeguato presidio in norme di legge a contenuto sanzionatorio.

Una simile impostazione dell'opera di revisione legislativa significherebbe non già

attuare, ma tradire i precetti costituzionali che alla salvaguardia di quei valori essenziali per l'esistenza stessa dello Stato sono precipuamente rivolti.

Non si tratta, quindi, senatore Maris, di compiere atti legislativi parziali o disorganici; ma di modificare l'attuale codice penale attenendosi alle seguenti direttrici: adeguare la legislazione penale ai principi costituzionali — e lo ha testè egregiamente dimostrato il valoroso relatore senatore Salari —; eliminare ogni incrostazione di natura totalitaria o liberticida; assicurare il pieno esercizio della libertà di pensiero entro i limiti costituzionali della salvaguardia dei valori essenziali per la vita dello Stato.

Ecco perchè, mentre da parte governativa si è aderito alla soppressione di varie figure di reato, abolendo ben venti articoli del codice penale — e lei senatore Maris ben conoscendone l'importanza, non ha voluto soffermarsi minimamente su questa rilevantissima presa di posizione governativa — si è tuttavia considerato che altre avessero ancora oggi valide ragioni di vita e si è ritenuto di proporre per queste ultime soltanto un'attenuazione delle pene edittali.

Si noti che in materia di abolizione di reati il Governo ritiene di aver fatto molto in ciò confortato, peraltro, dalle moderne teorie criminologiche sulla funzione della pena. Sono state infatti soppresse alcune ipotesi delittuose che non soltanto erano creazione della legislazione fascista, ma che sono tuttora previste nell'ordinamento di vari Stati europei. Così già il disegno di legge governativo contemplava, come ora il testo presentato dalla Commissione, l'abolizione dell'articolo 364. Il senatore Tomassini forse non si è accorto che abbiamo proposto l'abolizione di questo articolo.

T O M A S S I N I . Anch'io ne ho proposto l'abrogazione.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Già il testo governativo, dicevo, contemplava l'abolizione dell'articolo 364, concernente l'omessa denuncia di reato da parte del

cittadino, mentre una corrispondente figura di delitto è sanzionata, ad esempio, nell'articolo 100 del codice penale francese. Ma si è considerato a questo riguardo che la pena deve essenzialmente essere rivolta a reprimere un comportamento riprovevole, non già a stimolare un comportamento encomiabile che potrebbe tuttavia esporre il soggetto ad eventuali rappresaglie o a possibili disagi.

Per contro, tra le varie ipotesi delittuose che devono sopravvivere in ogni caso se non si vogliono travolgere insopprimibili valori delle nostre istituzioni repubblicane vanno comprese le differenti forme di vilipendio, di oltraggio e di istigazione richiamate dagli articoli dal 2 al 10 del testo proposto dalla Commissione; e ciò non per confermare il concetto sacrale dell'autorità, così come ritiene il senatore Corrao, ma per assicurare il doveroso rispetto, nel quadro dell'ordine costituito, al senso dello Stato.

Senza entrare in disquisizioni dottrinali sulla portata dell'articolo 21 della Costituzione e senza voler evocare le varie e significative decisioni della Corte costituzionale, secondo cui la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero — senatore Maris, lei ha fondato molte delle sue argomentazioni su questo punto! — si precisa che anche le libertà cosiddette privilegiate non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali all'espansione di qualsiasi diritto. Basta comunque riflettere che sarebbe incongruente ammettere in un determinato sistema positivo la perseguibilità dell'ingiuria e della diffamazione ed escludere, ad esempio, dalla nozione di reato l'offesa all'onore a al prestigio del capo dello Stato.

L'opportunità di una attenuazione delle pene in quest'ambito di delitti deriva non soltanto dalla considerazione che una sanzione eccessiva è spesso controproducente perchè può indurre gli organi giudiziari ad assolutorie pietistiche e ingiustificate, ma anche dal rilievo che, a ben riflettere, in un regime democratico il contenuto afflittivo di una determinata pena è *ceteris paribus* superiore a quello che essa presen-

ta in tempi di totalitarismo. Maggiore è la somma dei diritti di libertà riconosciuti al cittadino, più acuta è la sofferenza che deriva dalla privazione pressochè totale dei diritti stessi conseguente alla carcerazione.

Può sembrare superfluo che, dopo quanto ho detto, precisi che il testo presentato dalla Commissione è nel suo complesso accettabile da parte del Governo il quale ritiene di dover proporre alle disposizioni formulate due soli emendamenti di portata assai limitata. Il primo intende riparare all'ingiustificata e forse involontaria omissione, in calce al secondo comma dell'articolo 7, delle parole con cui termina il corrispondente alinea dell'articolo 327 del codice penale e cioè: « al ministro di un culto ». Questi, infatti, ben può valersi delle sue funzioni religiose per commettere i fatti di eccitamento e di vilipendio previsti dal citato articolo. Il secondo emendamento è d'ordine meramente formale essendo inteso a sostituire alla parola « funzioni » che figura nell'articolo 9 la parola « attribuzioni » che è già attualmente usata nel testo dell'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 1944, n. 288, dal quale la disposizione è stata tratta. Quest'ultima espressione appare più appropriata potendo riferirsi oltre che al pubblico ufficiale anche al pubblico impiegato e all'incaricato di un pubblico servizio.

Resta ovviamente inteso — e intendo così rispondere al senatore Zuccalà che ne ha fatta un'esplicita richiesta manifestando anche la sua delusione a questo riguardo — che, come già preannunciato in sede di relazione al proprio disegno di legge, il Governo si riserva, nel contesto dell'organica riforma della parte speciale del codice penale, di riesaminare, in occasione del prossimo dibattito sull'ulteriore parte del codice penale, l'intera materia relativa alle norme incriminatrici da predisporre per la repressione di fatti delittuosi commessi in occasione di manifestazioni sindacali di sciopero o di serrata. Materia che per la sua complessità e per la sua stretta connessione con la disciplina specifica di altre ipotesi non poteva essere adeguatamente trattata in tutte le sue varie implicazioni nel prov-

vedimento di legge attualmente in discussione. Sulla base delle considerazioni precedentemente accennate il Governo non può accettare una normativa che scardini ogni principio di autorità rettamente inteso quale tutelato dagli stessi disposti costituzionali.

Mi sia consentito infine di esprimere, a nome del Governo, un sentito ringraziamento agli onorevoli senatori che con la presentazione di iniziative sulla materia e con i loro interventi hanno apportato un notevole contributo all'approfondimento della discussione dei non facili problemi che sono affiorati su questo delicato terreno. Ringrazio inoltre la Commissione che ha saputo brillantemente svolgere il non facile lavoro di coordinamento delle varie proposte, l'eccellente relatore che si è distinto per la chiarezza dell'esposizione e per la felice sintesi con cui ha messo in luce i risultati raggiunti e gli intenti perseguiti. Se il provvedimento sottoposto all'esame dell'Assemblea diverrà legge dello Stato credo di poter affermare che con esso sarà compiuto un altro importante passo sul lungo cam-

mino del consolidamento dello Stato democratico voluto dalla Costituzione. Non solo, ma gli organismi europei che da qualche tempo hanno posto allo studio i problemi della decriminalizzazione nell'intento di snellire le legislazioni penali dei singoli Stati spogliandoli delle norme superate e superflue che in ciascuno di essi inevitabilmente si annidano, non potranno che compiacersi del testo legislativo adottato nel nostro Paese che segna altresì un sensibile progresso nel campo della tutela dei diritti umani e della salvaguardia delle fondamentali libertà, fra cui fa spicco la libertà di pensiero ma fa anche spicco la libertà del nostro popolo che è forse quello che più vistosamente sta dietro ai simboli nazionali. E ciò sia detto per quanti, anche oggi in questa Aula, ne vogliono ricercare i valori. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292-bis, 303, 305, 364, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 654, 657 del codice penale sono abrogati.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1 e dell'articolo aggiuntivo proposto dopo l'articolo 1.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Sopprimere il numero: « 269 ».

1. 1

FINIZZI

Inserire il riferimento all'articolo 266.

1. 2 TEDESCO Giglia, MARIS, TERRACINI,
LUGNANO, PETRONE

Inserire il riferimento all'articolo 278.

1. 3 LUGNANO, MARIS, TERRACINI, TEDESCO
Giglia, PETRONE

Inserire il riferimento all'articolo 290.

1. 4 PETRONE, MARIS, TERRACINI, TEDESCO
Giglia, LUGNANO

Inserire il riferimento all'articolo 291.

1. 5 TEDESCO Giglia, TERRACINI, MARIS,
LUGNANO, PETRONE

Inserire il riferimento all'articolo 302.

1. 6 LUGNANO, TERRACINI, MARIS, TEDESCO
Giglia, PETRONE

Inserire il riferimento all'articolo 302.

- 1.9 GALANTE GARRONE, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia, GATTO Simone, BONAZZI, PARRI, ANDERLINI, ALBANI, MARULLO

Inserire il riferimento all'articolo 304.

- 1.7 PETRONE, MARIS, TERRACINI, TEDESCO Giglia, LUGNANO

Inserire il riferimento all'articolo 304.

- 1.10 GALANTE GARRONE, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia, GATTO Simone, BONAZZI, PARRI, ANDERLINI, ALBANI, MARULLO

Inserire il riferimento all'articolo 513.

- 1.11 GALANTE GARRONE, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia, GATTO Simone, BONAZZI, PARRI, ANDERLINI, ALBANI, MARULLO

Inserire il riferimento all'articolo 656.

- 1.8 TROPEANO, MARIS, PETRONE, TERRACINI, TEDESCO Giglia, LUGNANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 269 del codice penale è sostituito dal seguente: " Il cittadino, che fuori del territorio dello Stato diffonde o comunica voci o notizie false all'espreso scopo di procurare allo Stato italiano nocumento, e questo effettivamente ne derivi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni " ».

- 1.0.1 FINIZZI

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'articolo 269 del quale col disegno di legge in esame si vuole la soppressione to-

tale, recita in questo modo: « Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali è punito con la reclusione non inferiore a 5 anni ».

Mi permetto sommamente di rappresentare a questa onorevole Assemblea la opportunità che l'articolo testè letto non venga soppresso nella sua totalità, ma che venga ampiamente modificato in modo da corrispondere ad una necessità che reputo essenziale sotto il profilo della salvaguardia della personalità internazionale dello Stato. Più esplicitamente, non esito a dire che mi sono rappresentato questa ipotesi: si supponga che un cittadino italiano all'estero diffonda notizie false (mi riferisco soltanto alle notizie false ed abolisco le notizie tendenziose o incerte) a causa delle quali avvenga l'interruzione dei rapporti diplomatici tra il Paese nel quale ha diffuso le notizie false e lo Stato italiano, e che quindi ne sia derivato uno specifico nocumento. È mai concepibile che questo cittadino torni in Italia e non sia assoggettabile ad una sanzione penale? Forse l'ipotesi è quanto mai difficile a riscontrarsi; gli altri casi che possono rientrare saranno anche essi molto poco riscontrabili. Comunque, nell'ipotesi che il caso previsto dovesse verificarsi, ritengo che noi legislatori dovremmo veramente essere mortificati per aver soppresso totalmente una norma che avrebbe rimediato ad un atto così inconsulto, così deleterio, così dannoso per lo Stato italiano. Per questo ho proposto un articolo aggiuntivo con il quale si sostituisce l'articolo 269 del Codice penale con il seguente: « Il cittadino, che fuori del territorio dello Stato diffonde o comunica voci o notizie false (quindi soltanto notizie false) all'espreso scopo di procurare allo Stato italiano nocumento (quindi un dolo specifico, non siamo più in tema di libertà di opinione e di espressione), e questo effettivamente ne derivi, (cioè il nocumento è un fatto positivo, non è l'istigazione genericamente interpre-

tata) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Il codice penale esistente prevede una reclusione da cinque anni in poi; io la riduco da sei mesi a tre anni. Si tratta quindi di una pena ancora ridotta proprio perchè la norma non sembri minimamente sovrappiù affratrice dell'esercizio della libertà di espressione del pensiero.

Ritengo che dobbiamo adempiere al nostro compito con finalità tecniche, con finalità obiettive, prescindendo da questa o da quella impostazione ideologica dei vari schieramenti politici qui rappresentati.

È con questo appello che io invito gli onorevoli colleghi a meditare con serenità sulla validità o meno del proposto emendamento.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Chiediamo l'abrogazione della norma che punisce l'istigazione di militari a disubbidire alle leggi, perchè è un tipico strumento di diritto penale politico. Come ho avuto occasione di dire nella replica come relatore di minoranza, l'istigazione a disubbidire alle leggi, quando si tratta di leggi penali comuni, non è perseguita penalmente, mentre è perseguita penalmente l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi. È chiara la differenza di trattamento che esiste tra il diritto penale comune e il diritto penale politico, per il quale l'istigazione viene punita in sè e per sè per il semplice fatto dell'istigazione, anche se a questa non segue nessun comportamento lesivo dell'ordinamento giuridico.

Stante questa precipua e specifica funzione politica della norma riteniamo che debba essere abrogata. Per questo chiediamo che anche l'articolo 266 venga inserito nell'articolo 1, tra le norme da abrogare.

Gli articoli 278, 290 e 292, che trattano del vilipendio, hanno bisogno di un discorso comune. Noi chiediamo l'abrogazione delle norme sul vilipendio perchè si tratta di reati tipicamente politici, perchè queste norme sono in contrasto con l'articolo 21 della Co-

stituzione che in tema di manifestazione del pensiero consente l'unico limite del buon costume e perchè violano la norma costituzionale dell'uguaglianza tra i cittadini di qualsiasi rango e con qualsiasi funzione.

Nè intendiamo lasciare senza tutela l'onore o il decoro del Presidente della Repubblica o degli istituti costituzionali, perchè abbiamo proposto di emendare così l'ultima parte dell'articolo 595: « Se l'offesa è recata ad un istituto costituzionale o ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate e si procede d'ufficio ».

Discorso a parte merita il vilipendio della nazione. L'onorevole Pennacchini ricorderà che in Commissione vi fu una discussione e, poichè qualche volta anche la maggioranza sbaglia, la maggioranza sbagliò in quell'occasione. Ci fu un equivoco, per cui qualcuno che riteneva di essere fra i sì, si trovò tra i no e qualcun altro che riteneva di essere tra i no si trovò tra i sì. In questa confusione rimase in piedi il vilipendio alla nazione, cioè il vilipendio a qualche cosa di impalpabile, che si presta facilmente alla strumentalizzazione e alla persecuzione politica.

Queste le ragioni per le quali chiediamo che vengano compresi tra gli articoli da abrogare gli articoli 278, 290 e 291 e approvata la modificazione all'articolo 595 che ho già illustrato.

G A L A N T E G A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Illusterrò anzitutto gli emendamenti 1. 9 e 1. 10.

Onorevoli colleghi, è del tutto inutile proporre la abrogazione dell'articolo 303 che punisce la pubblica istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato, quando si mantiene in vita l'articolo 302 che tranquillamente ricomprende tutti i fatti previsti dal successivo articolo 303. Infatti, mentre nell'articolo 303 si richiede l'elemento della pubblicità dell'istigazione, ai fini del-

la sussistenza del reato dell'articolo 302 basta che una persona istighi un'altra, anche in privato, direi durante una normale chiacchierata, con la conseguenza che a maggior ragione in tale norma verranno ricompresi tutti gli episodi di pubblica istigazione.

Oltre a ciò, non dimentichiamo che l'articolo 302 configura una delle fattispecie più odiose del nostro ordinamento, in quanto concede largo spazio di azione ai provocatori e confidenti. Basta che Tizio denunci di essere stato istigato da Caio a commettere un delitto contro la personalità dello Stato e si può sempre trovare un tribunale disposto a credergli. Non si richiedono altre prove o elementi tali da rendere difficoltoso l'accertamento del reato.

Onorevoli colleghi, quanto ho detto per il 303 e il 302 vale, come dirò fra poco, a proposito delle relazioni tra il 304 e il 305. Vorrei comunque rivolgere una esortazione: stiamo attenti che questa riforma non sia, anche in questi dettagli, una burla o una mistificazione, come sarebbe se non fossero contemporaneamente abrogati il 302 ed il 303.

La Commissione ha proposto l'abrogazione dell'articolo 305 riguardante la cospirazione politica mediante associazione. Senonchè, mantenere in vita l'articolo 304, che non richiede quel minimo di organizzazione costituito dall'associazione di tre o più persone, ma si accontenta del semplice accordo di più persone (anche di due soltanto), significa senza alcun dubbio che tutti i fatti ora puniti dall'articolo 305 rientreranno tranquillamente nell'articolo 304, norma più generale e più comprensiva della successiva. Anche in questa ipotesi, come in quella di cui si è detto parlando del rapporto tra il 302 e il 303, l'accertamento di un reato, che in realtà reato non è, sarà più agevole, tanto è chiaro che è più facile dare la prova di un semplice accordo di due persone che non dell'esistenza di una vera e propria associazione tra almeno tre persone.

Sull'altro emendamento, cioè sull'1. 11 tendente ad inserire il riferimento all'articolo 513, il discorso è più delicato. Ed io mi rendo conto della maggior delicatezza della questione ponendo mente fra l'altro ad un fatto:

che gli articoli da 502 a 509 di cui si propone l'abrogazione fanno parte di un capo distinto da quello cui appartiene l'articolo 513; i primi regolano i delitti contro l'economia pubblica, l'altro i delitti contro la libertà dell'industria e del commercio. Ma vorrei ricordare un precedente storico estremamente sintomatico e pericoloso: l'articolo 513, che punisce chiunque usa violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, riproduce in peggio il tenore dell'articolo 165 del codice Zanardelli che è sempre stato applicato (ho fatto una ricerca storico-giurisprudenziale in proposito) per punire le ipotesi di sciopero.

In definitiva, la regolamentazione dei delitti di sciopero quale è stata proposta attraverso l'abrogazione degli articoli da 502 a 509 rischia di non mutare nulla. Non siamo contenti di questa semplice abrogazione perchè, ripeto, è stato mantenuto in vita un altro articolo — collocato in un capo successivo, è vero — che costituisce, alla luce dei precedenti, un'insidiosa e pericolosissima norma sussidiaria o di chiusura la cui permanenza darebbe indubbiamente amplissime possibilità di continuare a punire lo sciopero, anche quello per motivi contrattuali.

Per questi motivi insistiamo nei nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1. 4.

Avverto quindi che, trascorso il periodo di tempo di venti minuti dal preavviso previsto dal Regolamento, si procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , relatore. A nome della maggioranza della Commissione, per i motivi di metodo e di sostanza esposti anche nella replica orale, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento 1. 5. Desidero precisare che ritengo di poter accettare tale emendamento in quanto il

vilipendio della nazione può essere compreso nell'articolo 290 ed equiparato quindi al vilipendio della Repubblica. È con questa interpretazione che accetto la soppressione dell'articolo 291 del codice penale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.7 e 1.10, facendo ambedue riferimento all'articolo 304 e parlandosi delle modifiche dello articolo 302 all'articolo 11 del testo sottoposto all'Assemblea dalla Commissione, proporrei di votarli dopo la votazione dell'articolo 11, esprimendo contemporaneamente parere favorevole, come preciserò poi meglio quando si voterà l'articolo suddetto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo concorda essenzialmente con quanto già espresso dal relatore circa gli emendamenti 1.1 e 1.0.1; del resto già in questo senso ebbe ad esprimersi in sede di Commissione.

Siamo contrari all'emendamento 1.2, che intende abrogare l'articolo 266, sull'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi. Gli interessi che questa norma tutela hanno per loro natura una permanente validità in una società democratica. Non si deve peraltro dimenticare che la Costituzione definisce sacro il dovere del cittadino di difendere la Patria e obbligatorio il servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Non può quindi lasciarsi impunita l'azione di chi istiga i militari a disobbedire alle leggi e al giuramento fatto nei confronti dei doveri della disciplina militare.

Il Governo è parimenti contrario all'emendamento 1.3, relativo all'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Questo emendamento non può essere accolto specie dopo la riduzione di pena proposta dal testo governativo e approvata dalla Commissione nella seduta del 23 giugno.

Siamo contrari anche all'abrogazione dell'articolo 290, cioè all'emendamento 1.4. Anche a questo proposito in Commissione si è verificata una larga convergenza di posizioni. È stato addirittura detto che la configurazione dell'oltraggio e del dilleggio delle isti-

tuzioni può obiettivamente ritenersi uno strumento di difesa nell'attuale fase di consolidamento degli istituti democratici del Paese. E la maggioranza su questo punto è stata unanime.

Per quanto riguarda l'articolo 291, occorre che ricordi al Senato che il Governo nel suo disegno di legge aveva proposto la riduzione della pena per questo reato ad un anno, mentre l'attuale codice, come è a tutti noto, prevede una pena da uno a tre anni. Dopo l'esito della votazione su questo articolo, nella seduta della Commissione del 23 giugno, esito che praticamente portò ad una elisione reciproca dei rispettivi emendamenti, è rimasto praticamente in vigore l'articolo 291. Il Governo è certamente contrario al mantenimento di questo articolo nella sua attuale formulazione. La cosa più logica sarebbe riproporre il testo dell'articolo 291 così come è contenuto nel disegno di legge governativo. Il Governo però intende aderire alla proposta del relatore: cioè, qualora questo vilipendio venisse compreso nel più ampio concetto di vilipendio della Repubblica, l'emendamento potrebbe essere accolto.

Siamo contrari all'emendamento 1.6, relativo all'istigazione a commettere uno dei delitti previsti dall'articolo 302. Qui ci troviamo in una situazione analoga a quella prevista dall'articolo 266; in questo caso, però, l'istigazione può avere per finalità la commissione di fatti ancora più gravi per la sicurezza dello Stato; infatti le relative pene comminate arrivano fino all'ergastolo. Sarebbe, quindi, veramente inconcepibile che venisse abolito questo articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 304 il Governo concorda con l'impostazione del relatore: praticamente questo articolo, di cui all'emendamento 1.7, può essere abolito a condizione che rimanga in vita l'articolo 11 che modifica l'articolo 416. Pertanto il Governo è d'accordo con il relatore nel chiedere che la votazione di questo emendamento e quindi dell'articolo 1 avvenga dopo la votazione dell'articolo 11.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, il Governo è parimenti contrario. Anzitutto occorre rilevare che la rubrica dell'articolo è stata notevolmente modificata in Commissio-

ne; oggi la rubrica suona così: « Pubblicazione e diffusione di notizie false che turbano l'ordine pubblico » e come tale rimane depurata di tutti quegli aspetti (notizie false, esagerate, tendenziose) che potevano prestarsi ad interventi illegittimi del potere esecutivo. La norma, limitata soltanto alla divulgazione di notizie false che turbano — badate bene « che turbano » e non « atte a turbare » — l'ordine pubblico, appare pienamente legittima in una società democratica, non potendosi sostenere che i principi costituzionali autorizzino il mendacio e la falsità.

Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori concernente, se non erro, la turbata libertà dell'industria e del commercio, vorrei pregare i presentatori di esaminare l'opportunità di ritirarlo, dato che l'emendamento appare leggermente al di fuori del sistema che oggi contempliamo con il presente disegno di legge, per cui appare più opportuno rinviarne la trattazione al momento dell'esame generale della riforma. Grazie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1 presentato dal senatore Finizzi, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

F I N I Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Vorrei richiamare cortesemente l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, a differenza di quanto i presentatori hanno rappresentato a questa onorevole Assemblea, cioè della necessità di uniformare le norme comuni che riguardano l'istigazione a reati comuni con l'istigazione ai fatti oggetto della norma specifica, ritengo che assolutamente questa identità debba escludersi. Infatti si tratta di interessi fon-

damentalmente diversi. Qui sono in gioco gli interessi che presiedono alla sicurezza dello Stato e alla salvaguardia delle libertà. D'altro canto anche il fondamento più specifico, e cioè che quando l'istigazione non è seguita dall'accoglimento e quindi dal compimento dei fatti non può essere punita, non può trovare applicazione nel caso in esame poichè, laddove si tratta dell'educazione e dell'istruzione dei militari, un'azione contraria appalesa i suoi effetti soltanto in un tempo futuro, indeterminato ed eventuale. Quindi assolutamente una coincidenza tra le due figure giuridiche deve escludersi. E non dimentichiamo che il compito delle forze armate di inquadrare in un'unica direttiva anarchici, liberali, comunisti, missini, cioè proseliti delle varie impostazioni politiche, costituisce già un atto quanto mai difficile ed arduo. Se questa opera dovesse essere frastornata dall'azione di istigazione a disubbidire, evidentemente frustreremmo alla base la validità dell'azione delle nostre forze armate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

C A R R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C A R R A R O .** Poichè l'onorevole relatore e l'onorevole rappresentante del Governo hanno dichiarato di accettare questo

emendamento sul presupposto che il vilipendio alla Nazione potesse essere ricompreso nel vilipendio alla Repubblica, desidero chiarire la ragione per cui voterò contro l'emendamento in esame.

Dal punto di vista giuridico è chiaro che il vilipendio alla Repubblica significa vilipendio allo Stato come forma istituzionale e che il vilipendio alla Nazione significa vilipendio a tutti quei valori di carattere storico, tradizionale, culturale che sono il patrimonio ideale della comunità del popolo italiano. Quindi i due termini non sono fra loro identificabili e sotto questo riflesso non mi sento di abolire dal codice penale un articolo che sancisce penalmente il vilipendio dei valori sui quali il popolo italiano fonda la sua tradizione, la sua storia e la sua cultura. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Voci dall'estrema sinistra. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo allora alla controprova.

È approvato.

(*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, del senatore Galante Garrone e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Secondo la richiesta del relatore, gli emendamenti 1.7 e 1.10 sono accantonati e saranno ripresi in esame dopo la votazione dell'articolo 11.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Come già avvertito in precedenza, i senatori Vignolo, Brambilla, Fortunati, Lugnano, Benedetti, Fabiani, Orlandi, Maderchi, Borsari, Tomassini, Baldina Di Vittorio Berti, Giglia Tedesco, Pirastu, Valeria Bonazzola Ruhl, Tropeano, Maris, Fabretti, Fermariello, Poerio e Antonino Maccarrone hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 1.4, presentato dal senatore Petrone e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso previsti dal Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 1.4.

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albarello, Alessandrini, Anderlini, Angelini, Arena, Argiroffi, Arnone,

Baldini, Bardi, Barra, Bartolomei, Belotti, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bisantis, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cerri, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compa-

gnoni, Coppo, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio,

Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Vito, De Zan, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferri, Ferroni, Filetti, Finizzi, Follieri, Forma, Fortunati, Fusi,

Galante Garrone, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraud, Grimaldi,

Illuminati,

La Rosa, Leone, Li Causi, Limoni, Lombardi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Manenti, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzoli, Medici, Minella Molinari Angiola, Montini, Morandi, Murmura,

Niccoli,

Orlandi, Orlando,

Pala, Papa, Pecoraro, Pegoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pieraccini, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Renda, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Scardaccione, Scarpa, Schiavone, Scoccimarro, Segnana, Sema, Serra, Smurra, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauero, Tiberi, Togni, Tomassini, Torelli, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Vignolo,

Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zenti, Zugno.

Sono assenti per incarico del Senato i senatori:

Ricci e Tolloy.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto me-

dante procedimento elettronico sull'emendamento 1.4:

Senatori votanti	178
Maggioranza	90
Favorevoli	76
Contrari	102

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Poichè sono stati accantonati gli emendamenti 1.7 e 1.10, dobbiamo rinviare la votazione sull'intero articolo 1.

L'emendamento 1.0.1, del senatore Finizzi, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.1.

Passiamo quindi all'articolo 2. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 2.

L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 278 (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Finizzi, l'emendamento 2.1, tendente ad inserire, dopo la parola: « chiunque », l'altra: « pubblicamente ».

FINIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINIZZI. L'emendamento tende a limitare la sfera di applicazione della norma, inserendosi la parola: « pubblicamente » in maniera che l'articolo 278 abbia il seguente testo: « Chiunque pubblicamente offende l'onore o il prestigio del Presidente della Re-

pubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni », mentre nel testo del disegno di legge manca appunto la parola « pubblicamente ». Lo stesso termine « pubblicamente » ricorre invece là dove si tratta, negli articoli successivi, del vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e così via.

Si ritiene quindi che sia stata una banale omissione perchè non si comprende per quale motivo il vilipendio del Presidente debba essere punito in ipotesi che non si registrerebbero nel caso fosse vilipendio dell'intera Repubblica.

D'altro canto se viene detta qualche parola offensiva nei confronti del Presidente della Repubblica, tra amici, in un ambiente chiuso, per cui non ne deriva in sostanza un pubblico disdoro, non si vede perchè debba trovare applicazione la norma punitiva.

Chiedo pertanto che venga modificato l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , relatore. La maggioranza della Commissione è contraria. (*Vivaci proteste dal centro-destra.*)

V E R O N E S I . La motivazione è un diritto costituzionale!

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo non crede che l'emendamento proposto sia meritevole di così accesa disputa, in quanto esso mira direttamente ed essenzialmente a precisare che l'offesa all'onore ed al prestigio del Capo dello Stato per rientrare nell'ambito delle previsioni punitive di cui all'articolo 278, debba avvenire pubblicamente.

Questo mi sembra che possa anche rientrare nello spirito della norma; tuttavia il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.1, presentato dal senatore Finizzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 3.

L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato e della Liberazione*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione ».

(*È approvato.*)

Art. 4.

L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 292 (*Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale della Repubblica ».

(*È approvato.*)

Art. 5.

L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). — Chiunque

nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno italiano, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 327 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 327. (*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti delle autorità*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 160.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio ».

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato a questo articolo un

emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

In fine, dopo le parole: « pubblico servizio », *aggiungere le altre:* « e al ministro di un culto ».

7.1

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

SALARI, relatore. La Commissione è d'accordo perchè è un emendamento di natura formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 7.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 8.

L'articolo 341 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dai casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità e le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, si applica la multa da lire 30.000 a lire 400.000 ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 8.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « in presenza di lui », inserire le altre: « e di altra persona ».

8.1 MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE

Al primo comma, sostituire le parole: « con la reclusione fino ad un anno » con le altre: « con la reclusione fino a 6 mesi ».

8.4 PETRONE, LUGNANO, TROPEANO, VERNANZI, MAGNO, PAPA, MAMMUCARI

Sopprimere il secondo comma

8.2 MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE

Sopprimere il terzo comma, e, conseguentemente, le parole: « Fuori dei casi indicati nel precedente capoverso » nel quarto comma.

8.3 MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . L'articolo in esame si riferisce all'oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso della replica come relatore di minoranza ne ho già parlato: poichè il bene giuridico protetto dalla norma è il prestigio

della Pubblica amministrazione, è chiaro che questo prestigio non entra in gioco se non quando sono presenti, oltre all'oltraggiatore ed all'oltraggiato, altre persone; in caso contrario siamo nel campo della ingiuria. Il pubblico ufficiale infatti è come qualsiasi altro cittadino e può avvalersi della norma che reprime l'ingiuria. Quando invece il fatto avviene in presenza di altre persone può senz'altro valere la più specifica norma dello oltraggio. Per questo proponiamo che gli estremi dell'oltraggio possano e debbano essere integrati soltanto da un comportamento obiettivamente oltraggioso tenuto in presenza dell'oltraggiato e di altre persone.

L'emendamento 8.4 riguarda soltanto una riduzione della pena edittale e non merita trattazione specifica.

L'emendamento 8.2 è coordinato con lo emendamento 8.1 perchè raggiunge lo stesso effetto. Una volta che l'oltraggio è integrato soltanto dalla presenza di altre persone, non ha più ragione di sussistere il secondo comma dell'attuale articolo, nella formulazione proposta dalla Commissione giustizia. L'emendamento 8.3, infine, è coordinato con l'emendamento 8.1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore*. Sono spiacente per il senatore Maris ed i suoi colleghi, ma a nome della maggioranza della Commissione devo esprimere parere contrario sui quattro emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 8.1. Così come è formulato l'emendamento pare che voglia sottintendere — del resto il senatore Maris lo ha detto apertamente — che per il perfezionamento del reato di oltraggio occorra che sia presente anche un terzo. Questo mi pare del tutto inaccettabile sul piano pratico perchè allora l'oltraggio

sarebbe permesso quando manca il terzo. D'altronde le modifiche apportate dal Governo e completate dalla Commissione hanno già tolto a questa norma ogni aspetto di asprezza o di eccesso.

Il Governo è parimenti contrario all'emendamento 8.2 sia per i motivi già specificati in sede di illustrazione del parere sull'emendamento precedente, sia perchè la perseguibilità è già condizionata, in questo caso, al fatto che l'oltraggio venga consumato a causa delle funzioni del pubblico ufficiale. Non si può certamente ammettere che si possa offendere l'onore e il prestigio delle funzioni di un pubblico ufficiale; per cui il Governo è contrario, come è contrario naturalmente all'emendamento 8.3 sia per motivi di collegamento sia perchè l'ultimo capoverso di questo articolo prevede il caso di attenuanti. Ora, mi pare che per correlazione sia indispensabile prevedere anche l'aggravante che poi, badate bene, è strettamente limitata all'attribuzione di un fatto determinato o all'uso di violenza e minaccia in presenza di più persone. Non ammettere un'aggravante di questo genere, mi pare che sarebbe veramente enorme.

Il Governo è contrario pure all'emendamento 8.4. Nell'attuale codice la pena è da sei mesi a due anni; la Commissione ha ritenuto di ridurla sino a un anno. Questa riduzione, in relazione al tipo di reato in esame, appare più che congrua. Quindi il Governo, come ripeto, è contrario all'emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, parlo formalmente per dichiarazione di voto, ma in realtà desidero formulare una osservazione aggiuntiva. Vorrei far presente ai colleghi che, in mancanza di una terza persona quale potrebbe essere appunto il testimone del fatto, si è obbligati a rimettersi interamente a quanto dichiara il pubblico ufficiale. Ora, se io rispetto i pubblici ufficiali dal basso all'alto di tutta la gerarchia

amministrativa, non mi sentirei mai di giurare su tutto quanto essi affermano. È dunque per garanzia della giustizia che sollecitiamo la presenza del terzo, il quale non è detto che sarà sempre a favore dell'oltraggiante e sempre contro l'oltraggiato.

Sortendo dalle discettazioni puramente giuridiche e stando nella realtà, la nostra proposta dovrebbe essere accettata.

Naturalmente voterò a favore del nostro emendamento.

LEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, voterò contro questi emendamenti perchè ritengo che la formula adottata dalla Commissione sia già il massimo che si possa consentire in tema di pena editale per il reato di oltraggio. Premetto che per i reati di oltraggio non ho avuto mai grande antipatia, quindi parlo con estrema serenità.

Mi rendo conto dell'osservazione del senatore Terracini, concernente la necessità della presenza di un terzo ai fini della prova; ma questo è un problema di prova che investe non solo i reati di oltraggio ma, come il senatore Terracini sa benissimo, molti altri reati. Abbiamo per esempio il dramma veramente oscuro dei reati sessuali per i quali la prova viene ricostruita, nel novanta per cento dei processi, sulla base soltanto della persona offesa. È problema di costume giudiziario ed è problema affidato al codice di procedura penale.

Ritengo che, sia per i reati di oltraggio che per i reati sessuali, la parola della persona offesa debba essere considerata con estrema cautela e anche con sospetto. Ricordo « Il processo Cranqueville » di Anatole France, in cui si dice che fu creduto di più il poliziotto che deponeva di essere stato vittima di oltraggio che un accademico di Francia presente che escludeva che la frase in questione avesse carattere oltraggioso. Mi pare assolutamente impossibile far rifluire, in tema di struttura sostanziale del reato, un

aspetto processuale che affideremo certamente alle nuove strutture processuali e a un nuovo costume giudiziario.

La cosa mi preoccupa; ma il problema non lo possiamo risolvere qui. Occorre altresì distinguere oltraggio da oltraggio, a seconda del pubblico ufficiale e a seconda anche del rapporto di cultura sociale dello oltraggiante e dell'oltraggiato.

C'è un grosso problema, quello delle conseguenze del reato d'oltraggio. Se non vado errato, proprio Camera e Senato hanno approvato tempo fa una norma che ha eliminato dalla legge professionale degli avvocati la radiazione automatica per condanna per oltraggio al magistrato. Io rispetto il magistrato, ma qualche volta l'oltraggio scappa fuori. Quindi aver soppresso quella norma mi è parso opportuno. Credo che, non in questo momento nè in questa sede, dobbiamo fare uno studio approfondito delle leggi applicative, di tutte le norme di ordinamento professionale e delle norme disciplinari affinché si tolga alla condanna per oltraggio un automatismo di accessorie di sanzione, di perdita di impiego, di cancellazione dalla attività professionale che è assolutamente ingiusto. Ciò sarebbe d'altronde perfettamente conforme anche alla modifica del primo libro del codice penale, che è stata cortesemente ricordata dal senatore Salani e che è affidata oggi alla Camera, laddove abbiamo rotto il sistema automatico delle pene accessorie e lo abbiamo conservato soltanto quando esse conseguano a pene principali gravissime.

Ecco perchè, nel momento in cui dichiaro di votare contro questi emendamenti, affermo che si è dato il massimo di contributo che si potesse ad un ridimensionamento democratico di questo reato. Ma il reato di oltraggio resta la struttura di ogni regime. Si tratta di una diversa concezione dell'autorità a seconda che si tratti di regime autoritario o di regime democratico; ma deve restar fermo che l'autorità non può essere oggetto di aggressione o di vilipendio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.1,

presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Petrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 9.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 344-bis (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa o con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle sue funzioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura:

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire la parola: « funzioni », con l'altra: « attribuzioni »

9.1

IL GOVERNO

In fine all'articolo 344-bis, aggiungere il seguente comma:

« Nei casi previsti dai predetti articoli si applicano gli articoli 55 e 59 del codice penale ».

9.2 MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI,
 LUGNANO, PETRONE

Subordinatamente all'emendamento 9.2, in fine all'articolo 344-bis, aggiungere il seguente comma:

« Nei casi previsti dai predetti articoli si applica il terzo comma dell'articolo 59 del codice penale ».

9.3 MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI,
 LUGNANO, PETRONE

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Voglio ricordare al Senato che le funzioni di cui all'emendamento 9.1 sono quelle del pubblico ufficiale, non quelle del pubblico impiegato o dell'incaricato di un pubblico servizio. Il termine: « attribuzioni » si riferisce invece a tutti e tre i soggetti indicati da questa norma.

MARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che gli emendamenti del Governo non sono, come sembrano, semplici mutamenti lessicali atti a rendere la norma più corrispondente ai canoni di una buona letteratura, ma hanno un loro contenuto sostanziale anche pericoloso. Ormai è passata la norma che include i ministri del culto tra i beneficiari della tutela dagli atti del pubblico ufficiale che eccita al dispregio delle autorità e delle istituzioni. Nel

momento in cui la comunità religiosa rifiuta la tutela penale dei valori intrinseci della religione, nel momento in cui rifiuta l'autorità come protezione di verità trascendenti, perchè ricerca la sua credibilità attraverso la azione e il comportamento, si è preteso di introdurre la tutela penale del ministro del culto perchè non sia oggetto di eccitazione al dispregio.

Così questo emendamento non è così innocente come si vuole farlo apparire. Ci troviamo di fronte ad una scriminante. Si tratta di una norma del 1944 che oggi viene collocata nel codice penale. Non abbiamo inventato nulla; è solo un'operazione di sistemazione. Questa norma già si trovava negli ordinamenti positivi preunitari del nostro Paese. La scriminante è costituita dal fatto che se il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio eccedono arbitrariamente dai limiti delle loro funzioni, allora il comportamento antiggiuridico della persona che reagisce al comportamento del pubblico ufficiale non è perseguibile penalmente. Ma sostenere che è scriminante aver reagito all'atto arbitrario del pubblico ufficiale è un conto, parlare di attribuzioni è un altro. Le funzioni sono qualcosa di più chiaro, definito, conosciuto; cioè sono qualcosa che corrisponde all'attività che istituzionalmente quel pubblico ufficiale può svolgere. Vi sono delle attribuzioni, invece, che possono essere date in concreto, in maniera contingente, al pubblico ufficiale e che non rientrano assolutamente tra le sue funzioni. Ed allora se il vigile urbano, che ha certe funzioni, riceve in via eccezionale degli incarichi, quindi delle attribuzioni, dal comandante del Corpo e viene in casa mia, proprio perchè gli hanno attribuito determinati incarichi, ed io lo mando a quel suo determinato paese, non avendo egli ecceduto le attribuzioni che gli sono state date, non compie atto arbitrario, ancorchè ecceda le funzioni tipiche, specifiche che gli competono per legge in relazione al suo ruolo.

Ecco, quindi, che questo emendamento — non so se ciò sfugga al sottosegretario Pennacchini; forse sarà stato formulato dagli uffici — a ben guardare non è innocente: è molto callido, è molto malizioso.

Se non si può migliorare il testo della Commissione, non peggioriamolo.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, mantiene gli emendamenti 9.2 e 9.3?

M A R I S . Anche in questo caso la giurisprudenza è giurisprudenza politica; si sa che se taluno compie un reato comune ed abbia erroneamente ritenuto sussistente una scriminante, ancorchè non reale, il suo convincimento putativo, cioè che sussista la scriminante per il reato comune che ha compiuto, gli vale per non essere punito: cioè il putativo vale come il reale nei reati comuni. È mai possibile che con un arzigogolo dogmatico la giurisprudenza e la cassazione, invece, abbiano sempre escluso per i reati politici che il putativo valga reale? E se la giurisprudenza ritiene di non applicare un ugual peso ed una uguale misura per il reato politico e per il reato comune, ebbene allora intervenga il legislatore e dica che anche per il reato comune il putativo vale il reale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento 9.1 e si rimette al Governo per l'emendamento 9.2.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per quanto riguarda l'emendamento 9.2 il Governo fa osservare al Senato che con questa innovazione si verrebbe a concedere al cittadino la possibilità di compiere impunemente i fatti di violenza, minaccia o oltraggio contro il pubblico ufficiale potendo sempre invocare il soggettivo convincimento che l'attività di quest'ultimo — cioè del pubblico ufficiale — fosse arbitraria.

Trattandosi di una esimente, sembra al Governo che questa debba essere radicata proprio alla ricorrenza di ben rigorosi pre-

supposti. Ecco perchè il Governo ha proposto, d'accordo con la Commissione, il testo sottoposto al vostro esame.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento 9.2 e all'emendamento 9.3 a questo subordinato.

B A R D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I . Questo problema, per la verità, fu sollevato già in Commissione poiché ci sembrava giusto che, nel momento in cui si modificava addirittura la formulazione della norma nel senso che non si parlava più di non applicabilità delle norme punitive ma di non punibilità nel caso di atto arbitrario del pubblico ufficiale, riconoscendo quindi a questa ipotesi il carattere di una vera e propria causa discriminante, si affrontasse questo problema chiedendo che fosse estesa l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 59 anche a questa ipotesi.

Perchè sorgeva questo problema? Perchè precedentemente la giurisprudenza era stata ondeggiante e più di una volta aveva ritenuto che l'opinione dell'agente di essere vittima di un fatto ingiusto non valesse a giustificare la reazione. Ora, se si tratta di una causa di non punibilità, se si tratta quindi di una discriminante, non vediamo perchè non debba applicarsi anche all'ipotesi dello errore sull'esistenza di detta causa di non punibilità, ai sensi del terzo comma dell'articolo 59. Del resto, per la verità, ci sembrava che il Governo — e per esso il sottosegretario Pennacchini — fosse d'accordo. In effetti la nostra proposta in Commissione non fu respinta per opposizione alla tesi ma perchè — sono le parole del Sottosegretario — si ritenne superfluo aggiungere questa precisazione. E quanto afferma oggi il Sottosegretario rende ancora più necessario l'inserimento di questa precisazione nell'articolo che andiamo ad approvare, proprio per evitare che in prosieguo possa permanere una difformità giurisprudenziale. Infatti, se le cause di non punibilità, le discriminanti, come ha rilevato il collega Maris, mettendo sul-

lo stesso piano il putativo e il reale, non vediamo perchè nell'ipotesi di una reazione ad un fatto ritenuto arbitrario di un pubblico ufficiale non debba applicarsi la disposizione del terzo comma dell'articolo 59. Ecco perchè siamo favorevoli all'emendamento 9.3.

Non siamo invece favorevoli all'emendamento 9.2, nel quale è previsto il riferimento all'articolo 55. Infatti, trattandosi di delitti che non prevedono l'ipotesi colposa, il riferimento all'articolo 55 ci sembra non pertinente, mentre, come ho già detto, il riferimento al terzo comma dell'articolo 59 ci sembra pertinente, doveroso, anzi necessario per evitare in futuro dubbie interpretazioni della giurisprudenza.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Vorrei fare una breve dichiarazione a sostegno delle affermazioni dei senatori Maris e Bardi. Vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario Penacchini su un punto della relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia Reale.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, sta parlando per dichiarazione di voto; quindi non svolga troppo ampiamente le sue argomentazioni.

TOMASSINI. Sarò brevissimo. Si legge nella relazione: « L'inserzione » — di questa scriminante — « è consigliata non soltanto da evidenti motivi di tecnica legislativa, ma anche dalla considerazione che è opportuno, anzichè di non applicabilità delle norme, parlare, con maggiore precisione, di causa di non punibilità, anche perchè, con tale precisazione, è resa automaticamente applicabile la disposizione dell'articolo 59, ultima parte, del codice penale, per cui se l'agente ritiene per errore che esistano circo-

stanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui; norma della cui applicabilità invece si dubita di fronte alla formulazione del decreto legislativo luogotenenziale del 1944 attualmente in vigore ». Onorevole Sottosegretario, se questo è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge ed è stato scritto dal Ministro di grazia e giustizia, il quale peraltro rileva che la formulazione dell'attuale decreto legislativo luogotenenziale può determinare dei dubbi, io credo che sia una irrinunciabile opera di giustizia, quella di consacrare in modo esplicito, in un testo legislativo, la discriminante dell'articolo 59, anche per questi reati. E se lei aderisse a quanto è stato proposto, non farebbe altro che essere coerente con quanto ha scritto il Ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

MARIS. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 10.

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415 (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza, o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 11.

All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano, quando la associazione è diretta a commettere anche uno solo dei delitti indicati nell'articolo 302 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

11.2 GALANTE GARRONE, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia, GATTO Simone, BONAZZI, PARRI, ANDERLINI, ALBANI, MARULLO

Anteporre il seguente comma:

« Il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è abrogato ».

11.1 TROPEANO, MARIS, PETRONE, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO

GALANTE GARRONE. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, vorrei avere dei lumi dal Sottosegretario quando risponderà presumibilmente « no » al nostro emendamento. Vorrei che mi dicesse l'origine di questa inserzione dell'articolo 11, di questa aggiunta di un comma all'articolo 416 e che mi spiegasse perchè si abroga l'articolo 305 e poi si ripetono identicamente le stesse parole dell'articolo 305 aggiungendo un comma all'articolo 416. Onorevole Sottosegretario, se l'articolo 416 dice espressamente: « Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti » e il Governo introduce un articolo nel quale si estende la norma con riferimento ai delitti, anzi anche ad uno solo di essi, previsti dall'articolo 302, è evidente che con questa estensione l'articolo 305, che si è fatto uscire dalla porta maestra dell'abrogazione, rientra attraverso la finestra, mi consenta, surrettizia di questo articolo 11 che è stato proposto e di cui noi chiediamo la soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SALARI, *relatore.* Il relatore è contrario agli emendamenti 11.2 e 11.1 per i motivi già esposti nella relazione scritta.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le due proposte di emendamento dei senatori Tropeano e Galante Garrone mi sembra siano intimamente connesse. Io sono debitore di una risposta al senatore Galante Garrone. Dal momento che noi abbiamo abrogato le norme del 305 e del 303 è chiaro che ciò è stato fatto sul presupposto che per i fatti ivi previsti valga ancora la disposizione dell'articolo 416.

Perchè questo? Perchè esiste una diversa graduazione dei reati. Lei mi dice, senatore Galante Garrone: l'abolite dalla porta e la fate rientrare dalla finestra. Non è questa

l'intenzione del Governo che molto chiaramente dice che vuole evitare che determinati delitti (anche se si tratta di un solo delitto) possano essere idonei a sovvertire l'ordine pubblico. Si pensi all'insurrezione armata, alla guerra civile, eccetera. Qui si tratta di un solo delitto. Perché vuole lasciare impunito questo delitto, abolendo l'articolo 11 o il 416? Non è quindi che si voglia far rientrare dalla finestra quello che si manda via dalla porta. Si tratta di prevedere nel codice penale una specifica ed importantissima ipotesi di reato.

M A R I S . C'è di mezzo anche il vilipendio. È sufficiente che un giornale sia d'accordo con un articolo pubblicato . . .

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lei è abilissimo a fare i casi limite.

M A R I S . Non si tratta di un caso limite. Vi è l'introduzione di una doppia aggravante. Non è solo una stortura politica ma anche tecnica, è un atto di violenza. È una aggravante rispetto alla situazione precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti 1.7 e 1.10 che erano stati accantonati.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo la votazione dell'articolo 11 sono anche io favorevole all'approvazione di questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Petrone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.10, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. . . .

« L'ultimo comma dell'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ Se l'offesa è recata ad un istituto costituzionale o ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate e si procede d'ufficio ” ».

11.0.1 M A R I S , T E D E S C O Giglia, T E R R A C I N I ,
T R O P E A N O , L U G N A N O

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 12.

Il numero 2 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 655 (*Radunata armata*). — Chiunque partecipa armato a una radunata che, per circostanze di tempo e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Finizzi e Bergamasco un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire le parole: « Radunata armata » con le altre: « Partecipazione armata a radunata ».

13. 1

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . L'emendamento è puramente formale. Si tratta di mettere nel titolo la stessa dizione del testo dell'articolo, cioè non « radunata armata » ma « partecipazione armata e radunata ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* Sono d'accordo.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si tratta di una modifica puramente formale; quindi il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13. 1, presentato dai senatori Finizzi e Bergamasco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 14.

L'articolo 656 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 656 (*Pubblicazione o diffusione di notizie false che turbano l'ordine pubblico*). — Chiunque pubblica o diffonde notizie false che turbano l'ordine pubblico è punibile, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 300.000 ».

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Presentazione di disegni di legge

B O S C O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* A nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ho l'ono-

re di presentare al Senato i seguenti disegni di legge: « Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448 » (1929); « Norme per la riscossione da parte dell'INAM del contributo dovuto per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati già dipendenti dalle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto presso le quali operano casse di soccorso » (1930).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni della presentazione dei predetti disegni di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione nel suo complesso del testo unificato. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il codice penale presso tutti i popoli non ha una funzione di carattere statico,

ma si evolve nelle sue norme in correlazione alle circostanze storiche e sociali che nei vari tempi caratterizzano le collettività. Allorquando si appalesa la necessità di adeguare le norme di un codice alle nuove esigenze di uno Stato e dei suoi cittadini, non è corretto pertanto pronunciare sentenza di condanna nei confronti di disposizioni di legge che, ritenute un tempo idonee a disciplinare le manifestazioni della vita, non sono più attuali; bensì è sufficiente e congruo, senza ricorrere ad esacerbati commenti e ad esagitate osservazioni di parte, sottolineare i sopravvenuti motivi che consigliano o impongono l'adozione di modifiche, di innovazioni o di radicali ristrutturazioni e procedere sollecitamente agli opportuni rimedi legislativi.

È stolto quindi all'atto in cui si intendono depennare o modificare i cosiddetti reati di opinione ripetere con accenti di dispregio che trattasi di « reati fascisti » o « rocciani » e addebitarne la permanenza o l'originaria introduzione con effetti di condanna senza attenuanti e senza appello ad un regime posto *out* dalla Costituzione repubblicana o ad un ministro (Rocco), al cui nome il codice penale del 1930 si appella.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue **F I L E T T I**). Si vuole artificiosamente dimenticare che il codice Rocco fu frutto della dottrina, dell'*élite* giuridica del tempo (cultori di diritto, professori universitari, magistrati ed avvocati) che dopo lunghi anni di studio e di profonda riflessione approntò un documento legislativo universalmente apprezzato e per larga parte successivamente recepito da alcune legislazioni straniere. Certamente esso nelle sue strutture e nei suoi istituti si conformò alle esigenze ed alle ideologie del tempo in cui entrò in vigore, ma ciò non può costituire fondato motivo di critica più o meno acida e tanto meno di disdegnosa ripul-

sa, perchè l'adeguamento dei codici alle necessità attuali di uno Stato o di un regime è fenomeno che normalmente suole e deve avvenire. Ingiustificati sono pertanto gli strali che con vera e propria acrimonia la sinistra politica italiana lancia contro i cosiddetti « reati fascisti » o « reati di opinione », fingendo di dimenticare, come ha rilevato il relatore di maggioranza senatore Salari, che proprio nelle democrazie popolari benvisse a comunisti, socialproletari e socialisti, note norme vigenti limitative della libertà di opinione e di espressione sono state duramente applicate anche in epoche assai recenti a carico di scrittori ed intellettuali

rei soltanto di non scrupolosa osservanza dell'ideologia marxista: quelle norme la cui esistenza il relatore di minoranza, senatore Maris, non ha potuto denegare e il cui semplice richiamo, a suo modo di pensare, costituirebbe atto di cattiva coscienza.

Ma il codice penale non può modificarsi con semplici espedienti novellistici, con la abrogazione di alcune norme, con marginali sostituzioni di disposizioni, con innovazioni di limitata portata. Allorquando esso, come nel nostro caso, è vecchio di quarant'anni, non è dato procedere a parziali rappezzi o soppressioni, bensì occorre attuare una riforma di struttura.

Come ha osservato in sede di discussione generale il senatore Nencioni, è innegabile che il codice penale deve adeguarsi alla Costituzione ed è anzi fuori discussione che non possono sopravvivere nella nostra legislazione norme in contrasto con la Carta fondamentale. L'applicazione concreta delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 21 della Carta costituzionale, che rispettivamente garantiscono ai cittadini i diritti di riunirsi pacificamente e senza armi, di associarsi liberamente e di liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, non può certamente essere ostacolata e deve trovare pieno riscontro nel nostro codice penale, dal quale bene a ragione devono essere espunte quelle norme che attentano ai tre predetti fondamentali diritti o principi costituzionali. Parimenti non possono essere obliati o disattesi i principi degli articoli 39 e 40 della Costituzione i quali, nel prevedere che l'organizzazione sindacale è libera e che il diritto di sciopero deve essere esercitato nell'ambito di leggi regolatrici, esigono notevole incidenza nella nuova strutturazione delle norme concernenti la libertà di associazione, di opinione e di espressione.

È pertanto gravissima lacuna del testo legislativo proposto alle nostre determinazioni aver voluto procedere solo a strappi o per innesti, abrogando *sic et simpliciter* alcune previsioni delittuose riflettenti la personalità internazionale od interna dello Stato, l'omessa denuncia di reato da parte del cittadino prevista come delitto dall'articolo

364, nonché alcuni delitti contro l'economia pubblica e due ipotesi contravvenzionali concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica o privata, e modificando marginalmente altre norme relative ai reati di vilipendio, di istigazione, di oltraggio, di danneggiamento, di radunata con armi e di pubblicazione o diffusione di notizie false che turbano l'ordine pubblico.

Si appalesava e si appalesa invece irrinunciabile l'esigenza di una ristrutturazione completa del codice penale con una visione approfondita di tutti gli istituti, sulla scorta di precetti e principi ben precisi e per nulla travalicabili, al fine di evitare discrasie, carenze ed imperfezioni.

È, ad esempio, esatto espungere dal codice penale le previsioni delittuose inerenti allo sciopero ed alla serrata, peraltro inoperanti da lunghissimo tempo perchè in palese contrasto con la Carta costituzionale, ma è inconcepibile ritardare o, peggio, omettere l'adozione di leggi regolanti il diritto di sciopero e la previsione di sanzioni a carico di chi non rispetti dette leggi.

Ma l'esame in corso della riforma del codice penale, che è già stata licenziata da questa Assemblea per quanto concerne la parte più importante e cioè il primo libro, avrebbe dovuto e dovrebbe tuttora consigliare di evitare modifiche di natura novellistica, in considerazione anche del fatto che nessuna effettiva urgenza sussiste per dichiarare abrogati reati che, per effetto di precetti costituzionali e di ripetute decisioni della Corte costituzionale, di fatto già da moltissimi anni non trovano applicazione concreta, oppure per apportare ad altre previsioni delittuose o contravvenzionali marginali emendamenti che nella pratica attuazione giurisprudenziale sono stati in buona parte già recepiti dalla magistratura di merito.

Non ripeterò in sede di dichiarazione di voto e mi limito, quindi, a richiamare i rilievi ampiamente fatti dal senatore Nencioni nel corso della discussione generale, rilievi che il mio Gruppo pienamente condivide. Voglio solo sottolineare che la pena non ha solo funzione rieducativa, ma ha anche funzione di prevenzione, di dissuasione a commettere reati. Mitigare le previsioni quanti-

tative della pena, diminuendo i massimi edit-tali ed omettendo i minimi, non è sempre apprezzabile modo di legiferare. È bene lasciare ai giudici larghi margini di discrezionalità, di adattamento del *quantum* della pena al caso specifico, alla sua entità, alla sua rilevanza, alle ripercussioni soggettive nei confronti del reo ed a quelle oggettive estrinsecanti all'esterno; ma non pare conferente alla funzione preventiva della pena eliminare, quanto meno in determinate ipotesi delittuose, la previsione quantitativa minima della sanzione. Mantenere, così come fa il testo legislativo in esame, i reati di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate e di vilipendio alla bandiera dello Stato e minimizzarne le sanzioni sino a prevedere soltanto la pena massima nella misura di un anno rispetto ai tre anni di reclusione attualmente previsti dagli articoli 290 e 292 del codice penale e quindi legittimare in ipotesi la irrogazione della pena nella misura minima di cinque giorni di reclusione, equivale di fatto ad annullare la funzione di prevenzione che la sanzione penale non può non avere.

L'eventualità sempre ipotizzabile di una condanna a pena assai esigua (i nostri giudici tendono nella quasi generalità ad applicare i minimi della pena) comporta eliminare sostanzialmente il reato di vilipendio e rimettersi al senso di educazione, di civismo e di patriottismo che dovrebbe albergare in ogni cittadino italiano. Peraltro il legislatore non intende punire l'esposizione di opinioni politiche non vietate dalla legge, nè la critica, sia pure aspra e vivace, e neanche il biasimo dell'operato del Governo, delle forze armate e degli organi costituzionali, ma l'offesa grossolana o volgare che, mediante atti o parole, assume il carattere della derisione, del disprezzo, del dileggio. Ad atti con i quali l'agente mostri di tenere a vile una delle istituzioni tutelate, di additarle cioè al pubblico disprezzo non si addice una tenue condanna.

Le soluzioni sono due e sono diametralmente opposte: se tali atti si ritengono manifestazioni di libertà, di libera espressione o di libero pensiero (il che non pare), non dovrebbe per essi applicarsi alcuna pena; se

invece essi si reputano gravissima offesa, vero e proprio dispregio delle istituzioni, dovrebbero essere soggetti a sanzione efficace e congrua, cioè non mantenuta in limiti risibili, onde la pena minacciata o irrogata non costituisca sostanzialmente ulteriore derisione per l'istituzione vilipesa.

Ma se alcuni reati di vilipendio sono stati mantenuti, mi sembra veramente assurdo e deprecabile che si siano voluti annullare i valori tradizionali e storici del popolo italiano abrogando l'ipotesi di vilipendio alla nazione prevista dall'articolo 291.

La previsione della semplice multa per i casi, pur di lieve entità, di oltraggio a pubblico ufficiale non ci sembra poi accettabile. È certamente da ritenere esagerato il minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto attualmente dall'articolo 341, ma non ci pare conforme a giustizia che possa offendersi l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, discreditandolo nell'espletamento delle sue funzioni, e subire per tal fatto la pena di appena lire trentamila di multa. Anche in siffatta ipotesi la pena ridotta a misura assai esigua comporta di fatto la soppressione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale cui la norma penale non verrebbe ad accordare una effettiva ed efficace tutela.

In ultima analisi le proposte di legge al nostro esame, nel testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia, appaiono intempestive, avulse dalla riforma strutturale del codice penale, superficiali, demagogiche e strumentali. Esse dovrebbero servire ad assicurare agli italiani ampia libertà di espressione e di pensiero, ma hanno scopo esclusivamente propagandistico consistente nella possibilità di annunciare trionfalisticamente l'avvenuta soppressione dei reati di opinione, dei cosiddetti « reati fascisti ». Tali fini però esse non raggiungono perchè è noto a tutti che di fatto non è più operante in Italia alcuna norma che attenti generalmente alla libertà di pensiero e di parola; ma è altresì di comune conoscenza che spesso si intraprendono con acredine e con violenza iniziative per vietare alla destra nazionale l'esercizio della libera opinione e della libera espressione, con il pretestuoso ricorso alla tutela dell'ordine pubblico. Laddove si dimostra

che ogni regola ha le sue eccezioni anche in tema di libertà di pensiero e di parola!

Per queste considerazioni reitero il dissenso del mio Gruppo per il testo di legge in votazione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, in sede di discussione generale rilevammo come il disegno di legge presentato dalla Commissione non portava ad una radicale modificazione del codice penale, in quella parte che più direttamente tocca le libertà personali, costituzionali inalienabili. Esso ha voluto essere un compromesso, ma non una sintesi e, come tutti i compromessi, non solo non risolve i problemi, ma li aggrava, generando confusione nella pubblica opinione.

In un momento importante come questo, in cui si pone mano ad una riforma sostanziale del codice penale, che trae origine dall'esigenza del suo adeguamento alla Costituzione e al rinnovato clima democratico, un compromesso tra il vecchio e il nuovo, fra il passato e il presente, non è ammissibile; esso si presenta come un tentativo di mediazione tra un diritto proprio di uno Stato autoritario e un diritto nuovo, proprio di uno Stato democratico. Ma questo si risolve in una mistificazione della riforma, perchè in sostanza permangono valide le norme dello Stato repressivo e autoritario e si protrae così lo sconcertante conflitto tra la Costituzione e le norme del codice fascista. Permangono, quindi, gli ostacoli normativi all'esercizio delle libertà individuali, per le quali tutti i popoli hanno lottato e lottano anche oggi come in passato.

Il primo atto che l'autoritarismo fascista eseguì, nel 1925-26, fu proprio la repressione delle libertà individuali e non solo con la violenza fisica, ma anche con la violenza giuridica, cioè con l'emanazione di quelle norme delle quali da ogni parte si reclama la totale abrogazione.

Ma è concepibile che una società, uno Stato che abbia alla sua base una Costituzione

che dichiara inalienabili quei diritti e conserva le norme che quei diritti negano e la cui manifestazione è un reato, voglia conservare uno strumento ed un meccanismo giuridico che possano essere messi in movimento, ogniqualvolta si voglia reprimere l'esercizio delle libertà costituzionali?

Ci poniamo questo interrogativo in base alla esperienza vissuta in questi ultimi tempi. Infatti quelle norme furono invocate e applicate proprio in occasione di scioperi, di occupazioni di fabbriche, di contestazioni da parte di studenti, dopo che per alcuni anni sembravano dimenticate e sopite. E fu allora che i cittadini presero piena coscienza della profonda contraddizione tra le libertà costituzionali e il codice penale vigente, in base alle cui norme furono condannati. Apparve così ancora più chiaro quanto sia illusoria una libertà sulla quale sovrastano leggi che quelle libertà negano e reprimono.

Di qui la necessità di cancellare dal codice penale tutte le norme fasciste e tutte quelle comunque ispirate ad una ideologia e ad una concezione autoritaria dello Stato.

Il diritto, come fatto storico, esprime nel suo complesso la struttura e la cultura di una società. Una società democratica si caratterizza con un diritto democratico. Ora non possiamo dare il nostro voto favorevole ad un provvedimento che lascia sopravvivere le norme fasciste. Sarebbe come, onorevoli colleghi, far proprie quelle leggi, come se il Parlamento democratico repubblicano recepisce e desse a quelle leggi il crisma della democraticità. E badate che questa riforma si muove sotto il segno dell'adeguamento delle norme vigenti ai principi della Costituzione!

Mentre molti magistrati più aperti e più consapevoli negano che i fatti ipotizzati da quelle norme costituiscano reato e impugnano la legittimità costituzionale di esse, demandandole alla Corte costituzionale, sarebbe veramente assurdo, antistorico ed illogico che il Parlamento desse il carattere democratico alle leggi fasciste che sono in contrasto alle norme, ai principi della Carta costituzionale.

Questi sono i motivi per i quali, onorevoli colleghi, il mio Gruppo esprime il voto contrario alla legge. Per questi venticinque

anni quelle norme sono state denunciate come leggi anticostituzionali. Pertanto non possiamo dare ad esse una fisionomia, un volto, un aspetto, direi, di suggello democratico: sarebbe un paradosso se il Parlamento riconoscesse ad esse un carattere, una natura conforme alla Carta costituzionale.

Esprimiamo perciò il voto contrario al disegno di legge, continuando, tuttavia, la nostra battaglia, perchè tutte le norme del codice fascista siano radiate dall'ordinamento giuridico italiano. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale è sempre stato consapevole dell'importanza del problema e della necessità di dare ad esso una soluzione legislativa; semmai ci si può rammaricare che una decisione in proposito non sia stata presa molto tempo prima e che nel frattempo abbia dovuto essere la Corte a rilevare l'inconciliabilità fra la Costituzione e parecchie norme del codice penale, del resto già cadute in desuetudine.

In verità il codice penale, il codice Rocco, risalendo ad un determinato periodo storico, rifletteva il particolare concetto dello Stato allora in voga, ed esprimeva un diritto fortemente politicizzato, diretto a colpire l'attività politica in genere e, in particolare, le manifestazioni di critica e di opposizione al regime fascista, comminando per esse pene severe.

Ben diverso lo spirito del tempo dal quale trae origine la nostra Costituzione, che ritorna alla concezione dello Stato di diritto, come appare dai suoi principi fondamentali e dalle norme del titolo B, parte prima; fra l'altro, per quanto ora ci interessa, dall'articolo 17 sul diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, dall'articolo 18 sulla libertà di associazione, per fini consentiti dalla legge e soprattutto dall'articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero.

È ovvio che tale principio di libertà, tale libera e completa esplicazione del pensiero

e dell'attività umana non può essere intesa come affermazione di un diritto assoluto, ma deve trovare, accanto ai limiti imposti dalla Costituzione — il metodo democratico, il buon costume, la sicurezza nazionale e via dicendo — altri limiti insiti in ogni civile convivenza e, cioè, i limiti imposti dai corrispondenti diritti altrui, così come vuole anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

La violazione di tali limiti configura di per sé delle ipotesi penali, dei delitti, che rientrano, in realtà, fra i reati comuni (l'ingiuria, la diffamazione) e sono, come tali, perseguibili in ogni caso; essi si distinguono e sono comunemente definiti reati politici — vilipendio, oltraggio — solo in quanto sono diretti contro uomini, istituti, simboli che impersonano e rappresentano la comunità e costituiscono offesa anche per il sentimento della stragrande maggioranza dei cittadini.

Ne consegue una diversa valutazione nella misura della pena ed anche circa l'iniziativa dell'azione penale. Ma impropriamente, a nostro avviso, si parla di reati d'opinione e di reati politici: la libera manifestazione delle opinioni, infatti, può essere perseguita solo quando il modo nel quale si esterna, l'esercizio del diritto, integra, comunque, gli estremi del reato, sia esso rivolto al Presidente della Repubblica o rivolto ad un privato cittadino.

Non vi sarebbe infatti alcuna ragione di mantenere nella nostra legislazione penale una categoria di reati cosiddetti politici, i quali, se hanno evidentemente una loro ragione d'essere in uno Stato totalitario, nel quale è insito il concetto di perfezione e di immutabilità delle strutture politiche, non altrettanto hanno motivo di esistere in uno Stato democratico che non solo consente, ma anzi si avvantaggia della critica e della dialettica al fine di sempre meglio interpretare la realtà sociale.

Tale aspetto avrebbe forse potuto essere meglio definito in questa occasione mentre il disegno di legge al nostro esame sembra oscillare fra l'abrogazione pura e semplice di determinate norme e il loro mantenimento con qualche ritocco formale. Se ne dovrà riparlarne in occasione di una più vasta riforma del diritto penale.

Due serie di reati sono prese in esame e ridisciplinate dal disegno di legge in discussione. La prima serie è compresa nel titolo primo del libro secondo del codice: « Dei delitti contro la personalità dello Stato », la personalità internazionale e la personalità interna. Parecchie norme sono abrogate, e giustamente abrogate, perchè in evidente contrasto con la Costituzione e con la coscienza civile del Paese. Così, per esempio, gli articoli 273 e 274 che vietano la costituzione o la partecipazione ad associazioni di carattere internazionale, senza l'autorizzazione del Governo, in netto contrasto con l'articolo 18 della Costituzione. Per altre è prevista una riduzione di pena, come per gli articoli 278, 290 ed altri, circa i quali però si può osservare che sarebbe stata preferibile una migliore definizione del vilipendio e dell'oltraggio, figure che rimangono alquanto indeterminate e che non hanno mai trovato una loro precisa fisionomia, consentendo una certa latitudine interpretativa, con inconvenienti non trascurabili data anche la delicatezza del tema.

Non possiamo nemmeno sottacere qualche perplessità circa l'abrogazione *sic et simpliciter* dell'articolo 305 (cospirazione politica mediante associazione). È vero, infatti, che tale norma è applicabile per il solo fatto dell'associazione: tuttavia bisogna anche considerare che qui l'associazione, che implica qualche cosa di più del semplice accordo essendo necessario un minimo di organizzazione a carattere stabile, non è considerata in sè e per sè, avulsa quindi dagli scopi che i soggetti si prefiggono, ma è diretta al raggiungimento di tali scopi che possono essere contrari alla Costituzione. Si veda al riguardo il già citato articolo 18.

La seconda serie di norme abrogate o corrette sta nel titolo VIII: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ». Di gran parte di dette norme la Corte ha già dichiarato l'incostituzionalità.

Non vi è da parte nostra nulla da obiettare in linea di massima, ferma la considerazione pregiudiziale che la definitiva regolamentazione della materia non va ricercata in sede penale, ma spetta ad una legge civile, a tutt'oggi non esistente, nonostante il di-

sposto costituzionale, con la quale dovranno essere disciplinati l'organizzazione e l'attività sindacale, nonchè l'esercizio del diritto di sciopero.

Ciò riveste particolare importanza per l'articolo 503, concernente la serrata e lo sciopero per fini non contrattuali, in altre parole per fini politici. Allo stato delle cose, in mancanza di una legge che regoli il diritto di sciopero, è chiaro che siffatte manifestazioni, di gran lunga le più gravi, dirette a coartare la volontà dei pubblici poteri, arrecando anche grande disagio ai cittadini, si svolgerebbero, si svolgeranno, al di fuori di ogni forma di disciplina.

Infatti la Costituzione, per permettere a tutti i cittadini di concorrere alla formazione della politica nazionale, ha apprestato altri e più rispondenti strumenti, a cominciare dal diritto di voto; ed essi soltanto, raccolti sotto il titolo dei rapporti politici, agli articoli 48 e 54 della Costituzione, sono considerati legittimi ai fini sopradetti. La collocazione del diritto di sciopero sotto il titolo dei rapporti economici, all'articolo 40, sta invece ad indicare che solo i fini contrattuali, sia pure intesi in senso lato, possono costituire motivo legittimo per lo sciopero stesso.

Vero è, d'altra parte, che il mancato riconoscimento da parte della Costituzione dello sciopero politico non conduce necessariamente alla previsione di sanzioni penali. È una questione soprattutto di tempestività. Sarebbe stato necessario, invece di semplicemente sopprimere, pensare ad una nuova strutturazione della norma, come si dovrà necessariamente fare quando saranno prese in esame le leggi contemplate dall'articolo 40 della Costituzione.

Dovendo ora dare un giudizio complessivo sul provvedimento, riteniamo non solo che esso sia comunque necessario per ragioni, vorrei dire, di estetica e di facciata, ma che la maggior parte delle norme abrogate o corrette lo siano state a giusto titolo. Ciò al fine di meglio armonizzare il codice penale con la nostra legge fondamentale, in aderenza a quanto vi è di valido nelle idee e nelle istanze del nostro tempo e non per deplorevole lassismo, non per consentire un

ulteriore infiacchimento dello Stato, che precisamente è e deve rimanere Stato democratico e non Stato autoritario e conservare, come tale, intatto il suo prestigio.

Dobbiamo rammaricarci che alcuni nostri emendamenti siano stati respinti mentre avrebbero migliorato la legge anche sotto l'aspetto tecnico e soprattutto ci addolora l'accoglimento, oggi avvenuto, di un altro emendamento che, a giudicare da alcune circostanze accompagnatorie, sembra piuttosto voler sopprimere, che non trasferire in altra sede, il reato di vilipendio della nazione.

Sperando che così non sia e tenuti presenti i motivi sopra accennati daremo voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che un motivo di soddisfazione vada manifestato nel momento in cui questa Assemblea si appresta a cancellare dal codice penale un complesso di norme chiaramente ispirate al concetto dell'autoritarismo e in netto contrasto con i principi della Carta costituzionale. Un motivo di soddisfazione tanto più sentito ove si considerino i duri ostacoli che si sono dovuti superare prima che una volontà politica trovasse spazio e forza per superarli ad oltre venti anni dalla Costituzione. C'è chi ha messo in dubbio la derivazione autoritaria e fascista di tali norme. La verità è che, come è stato ampiamente dimostrato nell'acuta analisi fatta dal collega Zuccalà, i lavori preparatori del codice Rocco non nascondevano, anzi evidenziavano la nuova concezione strutturalmente autoritaria dell'assetto statale e dei rapporti dello Stato con i cittadini a cui si riferivano le nuove disposizioni ignorate precedentemente dal codice Zanardelli. Basterà ricordare la disposizione forse più significativa tra tutte per convincersene: l'articolo 272 che trovava un precedente nei cosiddetti provvedimenti per la difesa dello Stato e precisamente negli articoli 3 e 4 della legge istitutiva del tribunale

speciale fascista. Detto articolo punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre o per la soppressione violenta di una classe sociale o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Lo stesso articolo incrimina la propaganda antinazionale e l'apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

È, come è chiaro, la condanna delle associazioni definite sovversive che, secondo la relazione del Guardasigilli, miravano a distruggere la proprietà individuale e la condanna di un modo socialista di concepire la ripartizione della ricchezza come si legge nella stessa relazione ed è inoltre la condanna non già di azioni o di fatti sovvertitori della società ma di manifestazioni di pensiero. Questa ed altre norme che oggi scompaiono, sono tutte ispirate alla stessa concezione e alla stessa finalità di reprimere ogni diritto al dissenso o alla critica ad un certo tipo di ordinamento statale. Vorrei ricordare del resto, onorevoli colleghi, la reazione davvero significativa che ha avuto la presentazione di questo disegno di legge da parte di un giurista di chiara fama, già ministro guardasigilli del governo fascista, l'onorevole professore Alfredo De Marsico in un articolo dal titolo sintomatico « Nuovi codici per le tribù » apparso su un quotidiano, in cui egli ha criticato l'impostazione della legge ed ha scritto: « ...ed elimina — il disegno di legge — anche i reati di propaganda e di apologia sovversiva o antinazionale con cui il codice Rocco vietava la propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato (articolo 272) che il disegno Gonnella riduceva a prevenire la propaganda per mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato. Ed elimina, — aggiunge ancora — questo in adesione al disegno Gonnella, i reati di illecita costituzione e di associazione avente carattere internazionale

perchè, come si legge nella relazione che accompagnava quest'ultimo, oggi bisogna invece incoraggiare il solidarismo internazionale. Un quadro, come si vede — continua il professor De Marsico — che permette di fissare i nuovi ed immortali principi della democrazia. Gli italiani sono dispensati dal rispettare almeno all'estero la patria e possono non soltanto sparlare della nazione e minarne il prestigio ed il credito, ma costruirvi associazioni per distruggere il sentimento nazionale e diffondere al suo posto la religione della schiavitù morale e delle catene sociali e politiche di tipo moscovita e organizzare in Italia associazioni terroristiche e maoiste senza paura di pene ». Infine conclude con questa apocalittica visione: « Democratici dell'Italia 1971, esultate: la nazione agonizza, il nome di Italia si spegne, salutate la informe barbara tribù che sale all'orizzonte. L'ordine pubblico e privato sta per essere ingoiato dal caos ».

Ho voluto riportare questi brani dell'articolo del professor De Marsico per dimostrare come la concezione dello Stato autoritario aveva trovato proprio in queste norme repressive la sua tipica espressione politica e penale e come l'abrogazione di queste norme è al contrario il risultato di una concezione democratica dello Stato che non ha bisogno di prevedere catene per difendersi dagli attentati alla sua personalità, nè di soffocare le libere manifestazioni di pensiero dei cittadini per imporsi al rispetto e al prestigio.

Ma, onorevoli colleghi, accanto al legittimo motivo di soddisfazione per l'abrogazione di queste norme non possiamo però nascondere la nostra insoddisfazione per ciò che non è stato fatto o approfondito in materia di reati più propriamente detti di vilipendio.

La Costituzione italiana proclama all'articolo 21 che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, con il solo limite del rispetto del buon costume. Ciò nonostante, ancora oggi, nel nostro Paese accade che non si possono esprimere valutazioni, giudizi, critiche o opinioni su persone ed istituzioni di

rilevanza pubblica senza incorrere nel rischio di essere incriminati per vilipendio.

Quale sia la ragione per cui furono elaborate queste figure criminose note sotto la denominazione di vilipendio, è stato chiaramente illustrato dall'autore del codice vigente, il quale, dopo aver premesso che la concezione fascista dello Stato cui si ispirava la legislazione penale che si veniva a proporre, era completamente opposta a quella che veniva sprezzantemente indicata come demo-liberale, sottolineava che con essa si intendeva assicurare la difesa del prestigio politico di tutti i singoli poteri dello Stato, sia come entità astratta, sia nel loro concreto funzionamento. Si tratta di affermazioni che, come è evidente, mirano ad assicurare l'esercizio indisturbato del potere al detentore del potere e ad impedire, reprimendola penalmente, ogni forma di dissenso e di opposizione, come è di ogni regime totalitario.

Come possa conciliarsi una normativa penale ispirata da questi intenti con l'ordinamento giuridico e politico espresso dalla Costituzione è interrogativo che è rimasto finora senza esplicita risposta. Sicchè oggi si può affermare che il nostro ordinamento si fonda su una singolare contraddizione: da un lato le solenni enunciazioni della Carta costituzionale che sono vincolanti non solo per il legislatore, ma anche per le pubbliche autorità e dall'altra la sopravvivenza di una serie di previsioni penali che contrastano, limitano l'esercizio dei diritti costituzionali di libera manifestazione del pensiero.

Di fronte a questa constatazione è necessario prendere posizione nel senso che occorre sottolineare che le proclamazioni di fedeltà alla Costituzione se non vogliono essere vacue e mistificanti devono tradursi in atteggiamenti concreti, tali da portare una certa legislazione penale in armonia e in linea con la Costituzione.

Va infatti ricordato che questa assume come metodo di azione politica il metodo democratico, il quale, come dovrebbe essere chiaro, si alimenta con la contrapposizione dialettica delle idee e si arricchisce del contributo dei dissenzienti e delle opposizioni. Dovrebbe perciò essere evidente che una legislazione penale che è volta a reprimere il

dissenso e l'opposizione proclamando l'intangibile sacralità del potere, sia come entità astratta, sia nelle sue manifestazioni concrete, ferisce il principio del metodo democratico, perchè mette a tacere l'interlocutore e l'oppositore scomodo con la tutela del prestigio; in realtà si mira a sbarazzarsi del dissenziente, di colui che non aderisce alle verità ufficiali della maggioranza e con ciò si rinnega di fatto il metodo democratico, perchè di fatto si mettono al banco degli imputati gli oppositori.

Il disegno di legge in discussione lascia — e questo indiscutibilmente provoca la nostra insoddisfazione — pressochè intatta la normativa vigente in materia di vilipendio, limitandosi a proporre per questi reati solo la riduzione della pena: con il che rimane immutato e intatto il contrasto tra legge penale ordinaria su questo punto e l'articolo 21 della Costituzione e rimangono perciò intatti e aperti gli interrogativi e le preoccupazioni sulla contraddittorietà di una tale situazione e sul persistente rifiuto di un leale integrale rispetto della Costituzione.

È pur vero, senatore Salari, che alcune previsioni di reati di questa natura erano già nel codice Zanardelli, ma ciò non impediva, non impedisce e non impedirà di riguardarle alla luce della Costituzione repubblicana e in particolare alla luce dell'articolo 21 della Costituzione stessa. Ci conforta la possibilità di riprendere l'argomento nel momento in cui affronteremo il tema di riforma generale della parte speciale del codice penale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione noi socialisti votiamo a favore di questa legge per ciò che di positivo, democratico e civile essa apporta nel nostro ordinamento giuridico e penale, per ciò che di autoritario e anticostituzionale essa cancella dal nostro codice, non per ciò che non cancella ancora o che non modifica sostanzialmente in tema di reati di vilipendio. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, ritengo necessario rivendicare innanzitutto

al Parlamento l'iniziativa di questo provvedimento che soltanto in parte — e in parte assai limitata — viene ad adeguare il codice penale vigente alle norme della Costituzione nonché a quella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino che anche la nostra Repubblica ha sottoscritto, lasciando tuttavia poi trascorrere inutilmente, non certo per colpa del Parlamento, anni ed anni prima di trasferirla nel piano della nostra legislazione operante.

Il Governo era rimasto invece insensibile a questa necessità e alle sollecitazioni relative che in proposito da tante parti gli venivano rivolte; ed ho ascoltato con stupore trasecolato le dichiarazioni che l'onorevole Sottosegretario ebbe la bontà di farci per rivendicare proprio al Governo il merito del modesto passo innanzi che il Senato sta ora compiendo. D'altra parte l'assenza dal banco del Governo in questo momento conclusivo del nostro dibattito di un rappresentante diretto del Ministero della giustizia...

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Chiedo scusa, senatore Terracini, ma non mi ero assentato, ero seduto tra i banchi.

TERRACINI. Io non sono uomo di cerimonie, tuttavia ritengo che ogni comportamento vada adeguato all'importanza degli atti che si compiono. E che nel momento in cui vengono qui pronunciate le dichiarazioni di voto su una legge così importante non segga al banco del Governo il solo rappresentante in questo momento possibile del Dicastero della giustizia, dato l'interim ricoperto dall'onorevole Presidente del Consiglio, le confesso, mi aveva fatto triste impressione...

PRESIDENTE. Senatore Terracini, le posso dare atto che il Sottosegretario non è uscito dall'Aula.

TERRACINI. Sto parlando di certi modi di comportamento ai quali io, uomo di antichi tempi, do una certa importanza. È vero che al banco del Governo siede il ministro onorevole Bosco; ma se egli rappresenta il Governo, non lo incarna in

quel Dicastero intorno alla cui attività stiamo discutendo e prendendo certe decisioni.

Sta di fatto che mentre le iniziative parlamentari per le modifiche del codice penale che stiamo discutendo risalgono al luglio del 1968 e vennero via via poi svolgendosi in catena fino al gennaio del 1970, il Governo si fece vivo in materia soltanto nel dicembre del 1970, quando si accorse che, nonostante la propria assenza o indifferenza, la Commissione giustizia del Senato finalmente aveva deciso di rompere gli indugi e di passare all'esame dei progetti di iniziativa parlamentare che da tempo giacevano proprio in attesa che il Governo si facesse vivo. Credo che sia necessario sottolineare questo aspetto della questione e togliere al Governo, a tutti i governi del passato, i meriti che in questo momento il Governo di oggi crede di poter rivendicare, perchè se il Senato o la Camera dei deputati si fossero affidati all'iniziativa governativa oggi non starei annoiandovi con questa mia dichiarazione di voto.

B O S C O, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi scusi, onorevole senatore, mi consenta una parola: nella storia della riforma del codice penale c'è anche un disegno di legge presentato da me, essendo presidente del Consiglio l'onorevole Leone, nel 1963, in cui a proposito della riforma del codice penale si metteva espressamente in risalto l'esigenza assoluta di uniformare la legislazione penale alle norme della Costituzione, con particolare riguardo agli articoli di cui si sta discutendo.

T E R R A C I N I. Onorevole Ministro, se il Presidente mi consente di stare all'amichevole sua battuta: ella presentò quel progetto di legge nel 1963; in tempi quindi assai lontani. Ma poi come andarono le cose? Quel disegno di legge rimase un disegno di legge. Io le riconosco quindi il merito della buona volontà, ma non quello della buona operosità!

Ho detto che il Governo ha avuto necessità per giungere a questo dibattito dello stimolo del Parlamento. Ma forse dobbiamo dire che anche noi, a nostra volta, abbiamo avuto bisogno di un certo stimolo esterno

per applicarci finalmente all'esame dei disegni di legge da tempo pendenti e al loro invio in Aula.

In questo momento, sebbene nessuno ne abbia fatto cenno (ma tutti vi pensavano), non voglio infatti ignorare che vi fu in materia un'iniziativa esterna al Parlamento, un'iniziativa democratica che si richiamava ad una espressa norma della nostra Costituzione. Parlo di quel *referendum* promosso da persone sagge e prudenti, fra le quali molti magistrati, allo scopo di ottenere direttamente dal popolo l'abrogazione degli articoli del codice penale contrari alle libertà. Quella proposta non raggiunse il numero di firme necessario per portarla al suo atto conclusivo. D'altra parte ritengo che coloro che ne avevano preso la meritevole iniziativa non volevano porsi in concorrenza con il Parlamento, nè pensavano di formulare implicitamente con essa un biasimo o un rimprovero contro il Parlamento che non agiva. No, essi vollero essenzialmente riscuoterci, scuotere coloro che fra di noi, potendolo e dovendolo, non si decidevano finalmente a porre mano e mente a questa materia.

Sta di fatto che con la proposta del *referendum* abrogativo si riuscì quanto meno a interessare un vasto arco di opinione pubblica a questi problemi che molti cittadini probabilmente avrebbero continuato a ignorare perchè, sebbene il Parlamento rappresenti una istanza verso la quale si dirige largamente l'attenzione del Paese, non sempre avviene — specialmente per disegni di legge che non diano luogo a grandi battaglie nell'Aula — che i cittadini ne seguano le discussioni e ne comprendano appieno il valore e la sostanza.

Se vi sono oggi in Italia centinaia di migliaia di cittadini i quali hanno capito profondamente — non voglio dire, onorevoli colleghi, più di noi per non offendere innanzitutto me stesso — il valore e l'importanza del nostro odierno dibattito e che pertanto stanno aspettandone le conclusioni con una preoccupata attesa, ciò lo si deve in molta parte all'iniziativa appunto del *referendum*, i cui firmatari (ciascuno dei quali è divenuto il centro focale di un grup-

po formato da coloro ai quali ha parlato) avranno capacità affinata alla valutazione del nostro voto; una valutazione che non si fermerà ai sì o ai no, ma entrerà nel merito, cioè giudicherà che cosa in realtà il Senato della Repubblica ha saputo e voluto fare in questo campo. Nè sarà sufficiente perciò un sì di maggioranza a placarli nella loro attesa, o un no a deluderli. Lo ripeto, essi entreranno nel merito della nostra decisione per rendersi conto se davvero, dopo aver tanto parlato di Costituzione, il Senato della Repubblica si è inchinato ai principi di libertà che essa contiene e sancisce.

Il collega relatore — è già stato ricordato — ha parlato di un colpo di piccone che questa legge darà al codice fascista. È un'iperbole. Ma sarebbe ugualmente un'iperbole parlare del topo partorito dalla montagna. Tuttavia è indubbio che il testo sul quale daremo il nostro voto è del tutto inadeguato, insufficiente, insoddisfacente. Lo hanno riconosciuto gli stessi senatori che si apprestano a dargli il loro voto. Ascoltavo poco fa con interesse e, me lo permetta il senatore Bardi, anche con sorpresa il suo discorso, che io stesso ripronuncerei dalla prima all'ultima parola, se il codice non prevedesse il reato di plagio!

Senatore Bardi, dopo quello che lei ha detto, come fa il Gruppo socialista a votare a favore di questo provvedimento?

B A R D I. Votiamo le disposizioni abrogative.

T E R R A C I N I. Il fatto è che ci deve pure essere un rapporto di compensazione fra il voto e il testo; e non si può dire che questo testo ubbidisca, specialmente per quanto si riferisce al vilipendio, alle norme della Costituzione. Lei è di avviso contrario; ma a parere mio un discorso quale il suo comportava a conclusione l'annuncio del voto contrario, magari con l'auspicio che successivi provvedimenti venissero più rispondenti alle necessità delle quali ella si è fatto così autorevole portavoce.

Il testo che abbiamo dinanzi è lacunoso, carente, e ciò è stato riconosciuto da tutti coloro che sono intervenuti nella discussio-

ne generale ed anche con le dichiarazioni di voto. Ma, ciò constatato, i colleghi si sono confortati pensando che, poi, a provvedere a tutto verrà la riforma generale del codice penale. Ebbene, onorevole senatori, non illudetevi. Abbiamo ormai un'esperienza più che ventennale nell'attività legislativa, sia per quanto non si è mai fatto, sia per quanto si è fatto magari con parsimonia e avarizia. E sappiamo che dopo che il Parlamento ha fatto una legge per regolare una certa materia, ce ne vuole del tempo perchè vi ritorni sopra!

Di fatto, anche se questa legge sarà approvata, resterà nel nostro ordinamento un sindacato penale, sanzionatore del pensiero e delle sue manifestazioni, sebbene il relatore, per sostenere le conclusioni della maggioranza della Commissione, abbia invocato e rievocato grandi spiriti di fronte ai quali tutti ci inchiniamo. È partito da Socrate, per venire a Pascal, ha citato La Fontaine, ha ricordato Rousseau e Sartre; sì, tutti grandi spiriti che hanno osannato alla libertà. Ma non è audace ricollegarci ad essi come precursori quando poi ci si riduce alla misura delle avere libertà che questa legge offre al cittadino italiano? Se si vuole davvero assicurargli i diritti democratici che gli competono si poteva esimersi dal richiamo di quei grandi spiriti, e, parlando della Costituzione e della Dichiarazione generale dei diritti dell'uomo, stare al loro dettato.

Ora, onorevoli colleghi, se la Costituzione impegna i governanti dinanzi ai cittadini poichè le sue norme programmatiche sono tenute solo i governi ad attuarle nel corso della loro attività, la Dichiarazione generale dei diritti impegna il popolo italiano di fronte agli altri popoli del mondo. Ebbene io mi chiedo che mai autorizza il Governo, la sua maggioranza a fare apparire il popolo italiano di fronte agli altri popoli come inosservante di un impegno che esso tramite i propri governanti ha assunto nei loro confronti? Nessuno di voi, onorevoli colleghi, si azzarderebbe a far ritardare di un giorno, di un'ora, di un minuto l'attuazione delle decisioni sull'economia agricola del MEC poichè, dite, si tratta di decisioni prese da un ente sovranazionale, sulle quali non è

possibile transigere e neanche discutere. Ma quando poi da un'altra grande autorità internazionale, qual è l'ONU, si sancisce in maniera solenne la Carta dei diritti, non solo lasciate passare i mesi e gli anni, ma poi nel momento in cui finalmente ci si trova a dovere provvedere — come oggi, qui — molte statuizioni ne vengono neglette e non ne troviamo infatti traccia nel testo legislativo che ci apprestiamo a votare.

Signor Presidente, poche parole su un aspetto particolare del problema che si riferisce ai reati di vilipendio, che restano tutti nel codice e dei quali noi avevamo proposto l'abrogazione. Questi reati vanno di pari passo col reato di offesa all'onore e con quello di oltraggio che si riferiscono a un numero smisurato di Tizi e Cai, perchè i pubblici funzionari vanno a schiere, ad eserciti, a corpi di armata addirittura.

Nel rifiuto di abrogarli, si riconferma ancora una volta che non si vuole nel nostro Paese sradicare il culto dell'autorità, di quell'autorità che si incarna nello Stato, e quindi il culto dello Stato! *Noli tangere*: non si deve toccare lo Stato neanche con il pensiero, neanche con una parola! D'altronde non è il nostro un Paese nel quale la satira politica si arresta tremebonda di fronte a tante soglie e in tante anticamere, quella satira politica che ha rappresentato la sferza del progresso sociale, politico, morale, culturale di altri Paesi, capitalistici e borghesi, che hanno saputo rovesciare tanti miti grotteschi e pericolosi come quello dello Stato? Da noi sopravvive invece questo mito, e ci fulmina intimandoci l'accusa di lesa maestà, di lesa sovranità. Ma, onorevoli colleghi, secondo la Costituzione, la sovranità è del popolo, il quale può farne delega a destinatari definiti, tra i quali non figura il Governo, non stanno le forze armate, non si trova la magistratura e tanto meno i pubblici ufficiali, i quali per voi la maestà e la sovranità continuano a incarnare. Ora io giungo ad accettare il concetto di un vilipendio al Parlamento, benchè, onorevoli colleghi, quando dovemmo in Commissione di giustizia, secondo l'ordinamento vigente fino all'anno scorso, decidere sulle richieste di autorizza-

zione a procedere per questa imputazione contro dei cittadini, siamo stati tutti concordi nel respingerle o nell'insabbiarle. Il Parlamento tutela da sè il proprio onore con la propria attività, con le proprie opere, con la propria diligenza, con la propria onestà, e non punendo un cittadino il quale abbia insulsamente adoperato a nostra destinazione parole poco... parlamentari.

Capirei il vilipendio contro il Presidente della Repubblica, perchè la Costituzione dice che egli rappresenta la nazione, benchè sia certo che nessun presidente della Repubblica avallerebbe un'azione penale per simile reato. Io accetterei il reato di vilipendio alla bandiera perchè sull'anima popolare la bandiera esercita una suggestione di grande significato, come un simbolo unificatore da tutti accettato. Ma le altre ipotesi di vilipendio che sono state conservate nel testo che tra poco voteremo che significano? Non rappresentano se non quel culto dell'autorità costituita che per infiniti rivoli finisce per ridursi al rispetto reverenziale di persone e personaggi ai quali è financo ridicolo attribuire un qualsiasi ruolo ora rappresentativo.

Ma è stato richiamato qui in proposito l'esempio di certi Paesi, con l'intenzione di punzecchiarci là dove più saremmo sensibili. Onorevoli colleghi, non ho esitazione a dirvi che io condanno, che noi condanniamo espressamente quanto in quei Paesi si fa contro la libertà di pensiero e di parola, anche se su certi fatti sia evidente la speculazione polemica. D'altronde di quanto in quei Paesi si fa noi non abbiamo nè condividiamo la responsabilità. E trovo strano che siate proprio voi, che ne denunciate certe posizioni, a volerci convincere a trasferirle in Italia.

Ci è stato inoltre ricordato che il codice Zanardelli prevedeva il reato di vilipendio, pur essendo di matrice liberale. Ma, onorevoli colleghi, altro è il liberalismo e altro la democrazia. Il ministro Bosco si rammenterà certamente le discussioni che 25 anni fa nella Consulta nazionale si accesero su questo tema, fra i liberali che sostenevano che quello era il momento del ritorno al liberalismo, segnacolo del mondo nuovo, e noi e i democratici cristiani che af-

fermavano che il mondo nuovo doveva incarnare la democrazia. Ora se il liberalismo può concepire il reato di vilipendio, la democrazia no. E noi democratici siamo, e conseguenti.

Onorevole Presidente, noi del Gruppo comunista ci compiaciamo di aver dato un nostro valido contributo per portare il Senato a questa discussione e per avere ottenuto che tutti i vari progetti di legge venissero congiuntamente esaminati al fine di trarne un testo unico. Ma non possiamo non constatare che, specie per volontà del Governo, nel corso del lavoro lo slancio che ci aveva tutti mossi si è affievolito, è stato raffrenato, cosicché il progetto che ci è stato sottoposto è profondamente diverso da quello nostro iniziale. Eppure, sino a quando il progetto del Governo non è giunto nel dicembre in Commissione e questa lavorava speditamente sulla base dei progetti d'iniziativa parlamentare, ci si era spinti molto innanzi nella necessaria espurgazione delle norme fasciste. Ma poi la Commissione si è rattappata e si sono dovuti fare molti sforzi... (*Cenni di diniego del sottosegretario Pennacchini*). Sì, onorevole Sottosegretario! Lei conosce certamente tutto quanto avviene nel Ministero, ma non tutto ciò che avviene nel Senato. Comunque questo testo è eccessivamente scarnito in confronto alle nostre attese e alle nostre proposte perchè noi possiamo dichiararcene soddisfatti.

E per concludere, onorevole Presidente, un rilievo: forse abbiamo mancato nel non richiedere all'onorevole Ministro una statistica delle denunce, dei processi e delle condanne che sono state pronunciate nei 24 anni trascorsi dalla promulgazione della Costituzione ad oggi in base agli articoli che oggi il Senato inficiandoli di illegittimità si appresta ad abrogare. Questi nostri concittadini che ne furono vittime, che ne furono colpiti, da chi e come saranno indennizzati del danno subito? Essi hanno pagato il prezzo dei nostri ritardi, e potrebbero anche chiedercene conto. Ma, onorevoli colleghi, tranquillizzatevi: non lo faranno. Ma, onorevole Presidente, vi sono altri cittadini che dal momento dell'approvazione di questa legge saranno denun-

ciati, processati, condannati per quei reati di opinione che la maggioranza si rifiuta ora di abrogare. Ebbene, rinunceranno anche loro a rivendicare una riparazione il giorno nel quale inevitabilmente il Parlamento, completando l'opera lasciata adesso a mezzo, abrogherà finalmente gli articoli pertinenti del codice penale? Perchè è volontariamente, consapevolmente, responsabilmente, che, rifiutando le nostre proposte, si predispongono la loro sventura. Ho parlato di statistiche. Ma non di numeri esse si costruiscono, ma con il destino di uomini, di donne, di ragazzi, di lavoratori, di studiosi, ai quali vorrei si rivolgesse il vostro pensiero. Non ignorateli! Non trascurateli! Noi non li trascuriamo, e per questo, onorevole Presidente, noi voteremo contro il progetto di legge. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Montini. Ne ha facoltà.

M O N T I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendendo la parola a nome del Gruppo della democrazia cristiana su una proposta di modifica ad una parte così importante e delicata del codice penale intendo precisare le considerazioni e i motivi per i quali noi daremo voto favorevole nel complesso alla proposta stessa, così come si è configurata attraverso l'approvazione dei singoli articoli in quest'Aula. Nessun dubbio che costituisca un atto altamente qualificato e qualificante, da parte del Senato, l'aver affrontato sistematicamente la regolamentazione di una materia che tocca in modo particolare diritti fondamentali del cittadino e perciò stesso le possibilità effettive di vita del sistema democratico. A proposito di questo operare del Senato, faccio una chiosa per dire che è con meraviglia che noi sentiamo oggi dal senatore Terracini che la promossa iniziativa di referendum aveva solo ragioni di sollecitazione del Parlamento, mentre finora di essa si dava ben altra giustificazione e interpretazione. Del resto non capisco perchè essa sia stata abbandonata se questa legge

è così totalmente insufficiente! Ma, continuando, direi che nessun dubbio vi è conseguentemente che non si debba disapprovare lo stralcio dei relativi disegni di legge da quello concernente la modifica generale del codice penale, stralcio effettuato nell'intendimento di accelerare una riforma non più procrastinabile data, non solo l'ormai antico superamento del regime politico in cui il codice attualmente vigente è nato, ma anche la maturazione politica e sociale che è intervenuta nella coscienza popolare in questi nostri tempi sotto l'egida di una Costituzione avanzata e veramente democratica. La votazione che stiamo per effettuare assume pertanto un significato particolare per la sua incidenza nella regolamentazione dei diritti civili; significato che vuole essere non soltanto di un adeguamento al dettato costituzionale ma di una tendenza volta a consentire al massimo la libera manifestazione del pensiero con i soli limiti imposti dal nostro ordinamento giuridico e dalla Carta costituzionale stessa. Mi corre qui l'obbligo di precisare subito che il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, e che si ricollega, come ben giustamente ha precisato il ministro Bosco, anche al progetto di riforma del codice penale presentato da esso Ministro sotto la presidenza Leone, non accetta (e secondo chi scrive non accetta a ragione) la tesi che sottende invece il disegno di legge presentato dal senatore Maris e da altri senatori secondo la quale la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare alcun limite di contenuto all'infuori di quello del buon costume.

La pregevolissima relazione del senatore Salari, relazione di squisita sensibilità e che rivela il tormento di voler pervenire alla massima tutela possibile dei diritti civili *in subiecta materia*, senza ledere quei concetti di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato che sono alla base di ogni vero ordinamento democratico, affronta già in pieno il problema della necessità della correlazione tra queste due diverse esigenze.

In un articolo apparso sulla « Giustizia penale » e che oppone alcune considerazioni giuridiche al disegno di legge comunista,

pervenendo anche a contestare l'opportunità di alcune abrogazioni che sono state invece qui sancite, si afferma anzi che il limite del buon costume (ed intendo precisare questo punto) è stato indicato nell'articolo 21 della Costituzione proprio perchè era un limite che non aveva come altri (leggi *in primis* quello dell'ordine pubblico) una sua capacità di imporsi implicitamente per connessione essenziale con i principi fondamentali e doveva quindi essere espressamente menzionato; necessità di menzione che altri principi costituzionali non avevano, perchè si imponevano *ipso facto* all'attenzione del legislatore e dell'interprete.

Questa tesi appare convincente. Si perverrebbe invero, abbracciando quella diversa del citato disegno di legge, all'impossibilità di comprimere ad esempio il diritto di cronaca nel senso di non consentirgli di toccare, se non nei limiti indispensabili al suo esercizio, l'onore e la reputazione altrui; oppure alla tutela del mendacio, nonchè ad altre conclusioni che la nostra civiltà democratica decisamente respinge.

Faccio un'altra chiosa per dire che non si capirebbe allora da che cosa sarebbe altrimenti giustificato il reato di apologia del fascismo previsto dalla nostra legge! Il problema resta quindi quello di trovare l'equilibrio nell'applicazione dei vari principi costituzionali e cioè quel delicato equilibrio senza il quale non è concepibile una vera democrazia. Certo questo equilibrio può essere reperito, a seconda delle condizioni della società statuale in un determinato momento storico, in posizioni che possono variare; sempre però sulla base irrinunciabile del rispetto del diritto del cittadino al pieno esercizio delle attribuzioni della sua personalità e del principio, proprio della legalità democratica, della messa al bando di ogni violenza dalla quale questo esercizio verrebbe compresso.

Una volta posti questi punti fermi e questi principi non si può sostenere (come dai presentatori del disegno di legge di cui ho fatto menzione si è fatto) che si lasci comunque un'effettiva possibilità alla maggioranza, che ad essi invece è obbligata ad uniformarsi, di violare il fondamentale di-

ritto del cittadino ad esprimere liberamente il proprio pensiero.

A noi pare che, salve ovviamente sempre possibili deficienze ed inesattezze, il problema della tutela della libera manifestazione del pensiero sia stato seriamente e coraggiosamente affrontato dal disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione. E le critiche che ci vengono dalle estreme, poggianti ancora una volta su opposte motivazioni, dovrebbero confortare l'opinione pubblica, alle cui preoccupazioni siamo particolarmente sensibili, che quest'avanzamento della salvaguardia dei diritti civili dei singoli non avviene a scapito o nell'affievolimento di quegli interessi generali e di quella saldezza delle istituzioni che devono essere salvaguardati con particolare gelosa attenzione in questi periodi di vaste e profonde trasformazioni sociali e di accelerato progresso tecnico che trovano ancora giovane la nostra democrazia.

Non voglio aggiungere altro dato che il limite di tempo concesso ad una dichiarazione di voto è quello che è, anche perchè nel suo brillante ed esauriente intervento il senatore Follieri ha già toccato tutti i punti sui quali doveva essere richiamata l'attenzione dell'Assemblea.

Per finire voglio dare atto al Governo, rappresentato dall'onorevole Pennacchini, di aver mostrato la massima buona volontà nel cercare di conciliare le proposte governative con i suggerimenti venutigli dal Parlamento che non hanno tolto a queste proposte tuttavia l'impostazione sostanziale originaria, collaborando così all'adozione della migliore soluzione possibile sul piano di responsabilità e di effettivo realismo.

Al senatore Cassiani, presidente della Commissione, voglio dare atto della competenza e dell'intelligenza con la quale ha diretto i lavori.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, vogliamo sperare ed anzi abbiamo certezza che della dilatazione di questo strumento di libertà democratica, alla cui realizzazione la Democrazia cristiana ha responsabilmente contribuito e che il Parlamento va ad affidargli, il popolo italiano saprà fare un uso volto, nell'autocontrollo dei singoli e

nella conseguente sempre maggiore loro maturazione democratica, al consolidamento delle istituzioni e al raggiungimento di sempre più alti traguardi di civiltà nel Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente darà voto contrario al disegno di legge che la Commissione giustizia ci ha trasmesso: un disegno di legge che vorrebbe presentarsi come un testo unificato delle varie proposte di iniziativa parlamentare e governativa in argomento, ma che in realtà non si discosta se non in qualche frangia dal progetto Reale, avanzatissimo (e veramente non occorre un grande sforzo) nei confronti del progetto Gonella del 1968, e tuttavia estremamente timido e del tutto insufficiente.

Mi vorrà permettere il collega relatore Salari di esprimere la mia perplessità sulle considerazioni apologetiche, per così dire di natura quantitativa e qualitativa, che ha voluto formulare a difesa del disegno di legge. Non significa nulla, senatore Salari, che le singole proposte della sinistra si siano limitate ad alcuni soltanto tra i reati: ella stessa ha ricordato che la proposta del Gruppo comunista è stata una proposta ampia, che ha dispensato noi che avevamo presentato proposte parziali...

S A L A R I , relatore. Guardi che la sua proposta è precedente!

G A L A N T E G A R R O N E . Ha dispensato noi — mi lasci finire — dall'integrare quello che avevamo fatto nel primo momento sotto la spinta e sotto l'effetto delle persecuzioni giudiziarie.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Lei è molto abile, senatore Galante Garrone!

GALANTE GARRONE. Lei la chiama abilità, mentre è semplicemente sincerità perchè io sono abituato a parlare sempre con lealtà e sincerità, onorevole Sottosegretario, e credo che lei mi conosca abbastanza bene per saperlo.

Vorrei anche dire che neppure ha un particolare significato il fatto che la Corte costituzionale non abbia ravvisato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli dei quali abbiamo chiesto l'abrogazione. E ciò per due semplicissime ragioni: perchè anche la Corte costituzionale può sbagliare e perchè, quando pure la Corte costituzionale dice che una norma non è in contrasto con la Costituzione, nulla vieta al Parlamento di approvare leggi che siano più larghe, più liberali, più moderne di quelle che la Corte costituzionale ha ritenuto non viziate di illegittimità. Sono perfettamente consapevole dei limiti che il Regolamento ci impone e proprio in omaggio a questa necessità di assoluta concisione non indugero — lo ha già fatto il senatore Terracini molto meglio di me — nella storia o nella cronaca dei lavori parlamentari se non per rievocare quanto faticosa, difficile e pesante sia stata la discussione in Commissione. Abbiamo tutti la nostra parte di responsabilità, se la Commissione ha cominciato i suoi lavori il 30 aprile del 1970 e li ha conclusi soltanto quindici mesi dopo, il 15 luglio 1971. Forse è mancato o è stato insufficiente — per questo ho riconosciuto ora la nostra corresponsabilità — il nostro impulso, forse non siamo stati abbastanza sensibili alle vicende dell'autunno caldo ed alla repressione giudiziaria che ne è seguita e che purtroppo continua tuttora. Forse non siamo stati sensibili all'esigenza di porre un riparo definitivo e stabile a questo intollerabile stato di cose e ci siamo accontentati soltanto di una amnistia.

Ma è certo — mi sia consentito dirlo — che la maggior colpa di questo ritardo, di questo asfittico ritmo dei lavori ricade sul Governo e sulla maggioranza, che hanno ostacolato, spesso con deboli e speciosi pretesti, un più rapido corso della discussione, ora invocando la necessità o l'opportunità di inserire la riforma nel più vasto quadro della

riforma dell'intera parte speciale del codice, ora rispettivamente invitando la Commissione, e accettando questa l'invito, a segnare il passo in attesa della presentazione del disegno di legge governativo che è stato presentato alla fine del 1970, quando i primi progetti parlamentari erano del luglio del 1968.

Questo disegno di legge, per il quale non era neanche necessario quel « concerto » che tante volte ritarda la presentazione di disegni di legge, non arrivava mai in porto (e l'onorevole Sottosegretario ricorderà quanti inviti a vincere l'inerzia degli uffici di Via Arenula noi modestamente ma fermamente gli abbiamo rivolto).

Acqua passata, si dirà. È vero. Ma purtroppo — e qui si aggredisce la sostanza del problema — l'acqua è passata lentissimamente, come ho detto, senza eliminare molte macchie del codice Rocco. Intanto, una riforma seria, antiautoritaria e perciò antifascista, degna del Parlamento repubblicano avrebbe dovuto andare al di là dell'abrogazione o modificazione di alcune norme rivelatesi inammissibili per la loro portata e la loro carica antioperaia nei mesi dell'autunno caldo; avrebbe dovuto guardare più lontano, precisamente per sciogliere alla radice tutti i nodi autoritari direttamente connessi alla matrice fascista e classista del codice penale del 1930.

Ma a parte queste considerazioni, perchè anche la limitata riforma approvata dalla Commissione si rivela a nostro giudizio nei suoi angusti confini addirittura evanescente, contraddittoria, equivoca, perchè ci costringe a dire con forza e chiarezza il nostro « no » che a prima vista, con tanti articoli caduti sotto quella che il senatore Salari ha chiamato la mannaia del legislatore, potrebbe apparire ispirato da una preconcetta faziosità?

La risposta non ci pare difficile. Incredibilmente, intanto, sono rimaste nel codice assurde ipotesi di reati. Ne hanno parlato i colleghi della sinistra e non voglio indugiare sull'argomento. Sono rimaste nel codice, tra le altre, tutte o quasi le ipotesi di vilipendio, cioè le norme che erano state minuziosamente previste dal regime fascista

per impedire la libertà di espressione, di critica e di opinione, quelle norme di cui giuristi sicuramente esenti da qualsiasi accusa di sovversivismo come Guido Calogero, Paolo Barile, Giovanni Conso e Leopoldo Piccardi, su riviste e nel corso di un recente convegno, hanno dimostrato con rigore dialettico la pericolosità e l'incompatibilità assoluta con un ordinamento veramente democratico. Non si è avuto il coraggio, onorevoli colleghi (e purtroppo qualche segno di questa mancanza di coraggio si è rivelato, onorevole Sottosegretario, anche nelle sue parole in Commissione e in Aula, come nelle parole di ieri del collega Zuccalà che si è addentrato in una pericolosissima distinzione tra vilipendio e vilipendio, si potrebbe dire tra vilipendio di primo e di secondo grado), di comprendere che le istituzioni non si difendono con i giudici e i carabinieri, che le idee si combattono soltanto con le idee e non con le manette, che per porre riparo alle offese inferte all'onore dei cittadini, di tutti i cittadini, non mancano le norme nel codice penale; e sono le norme che colpiscono l'ingiuria, la diffamazione, l'oltraggio. Un solo coraggio si è avuto: quello di diminuire (e non sempre) le pene. È mancato il coraggio di guardare più lontano e più in profondità. Troppo poco, onorevoli colleghi.

Per concludere, poi, si è seguito — non so se per calcolo malizioso o per superficialità — un criterio pericolosissimo, quello di lasciare inalterate alcune norme, le cosiddette norme sussidiarie o di chiusura, e cioè le norme che consentono, qualora altre norme non siano direttamente applicabili per effetto della sopravvenuta abrogazione, di portare ugualmente all'incriminazione di quegli stessi comportamenti apparentemente riconosciuti legittimi per effetto dell'abrogazione. Ho ricordato alcuni esempi nel corso della discussione degli emendamenti. Se per gli articoli 302 e 303 le nostre modeste parole hanno avuto accoglimento, uguale accoglimento non hanno avuto quelle riguardanti gli articoli 304, 305 e 416. Oggi ci troviamo con una serie di emendamenti che sono tutti caduti, ad eccezione di due; ed erano emendamenti estremamente seri, mi con-

sentiva onorevole Sottosegretario e consentitemi onorevoli colleghi.

Di fronte alla caduta di questi emendamenti, di emendamenti così in linea — non dimentichiamolo e non dimenticately — con la proclamata vostra volontà di portare un soffio di vita nuova nel codice penale, sembrerebbe difficile resistere alla tentazione di formulare una domanda: ma non avete visto, non avete voluto vedere o avete visto troppo bene? Con questi interrogativi non intendo assolutamente formulare accuse e sospetti; lascio a voi, colleghi della maggioranza e del Governo, alla vostra coscienza, la risposta.

Tuttavia, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, dico risolutamente «no» a un disegno di legge che lascia intatte molte macchie del codice penale fascista, a un disegno di legge che consentirà una nuova ondata di sentenze repressive, a un disegno di legge che così gravemente ha disatteso e deluso la parte più viva della magistratura italiana, quella — è stato ricordato — che ha proposto l'iniziativa per il referendum abrogativo dei reati d'opinione e che attendeva di essere aiutata da noi per rendere una piena e una vera giustizia. E con amarezza penso, onorevoli colleghi, una volta di più alla Costituzione repubblicana che, ad oltre un quarto di secolo dalla liberazione, non riesce ancora a far sentire e a far prevalere la sua voce e il suo comando. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una legge discussa che indubbiamente riforma in modo profondo la nostra legge penale e il nostro costume, e ancora una volta — come già per la riforma tributaria, per la riforma della casa o per altre di queste leggi che fanno fare un passo avanti alla nostra società — la maggioranza si ritrova sola, con l'opposizione delle due estreme contro di essa. È la nostra maggioranza, nonostante le tensioni che in essa si

rivelano e i fermenti che ognuno dei quattro partiti della maggioranza porta in sè, che ha la responsabilità, il compito e l'ambita posizione di far camminare la nostra nazione sulla via del progresso, di una più civile convivenza e di una maggiore giustizia sociale.

Certo ogni passo presupporrebbe un passo più avanti, ogni vincita non esclude che si sarebbe potuto vincere di più, ogni vittoria non esclude che si sarebbe potuto vincere meglio. Noi, riformisti per definizione, preferiamo che si avanzi con piede sicuro e che ci si appoggi sulle istituzioni che sono anche costume nella nostra collettività.

La dichiarazione di voto del senatore Galante Garrone aveva il fascino tipico del collega colto, che medita profondamente sulle disgrazie, sulle necessità e sulle piaghe della società di adesso e che, guardando avanti, vorrebbe che la nostra società fosse migliore di quello che è. E noi lo seguiamo con la nostra stima personale nelle sue giuste dichiarazioni e in quello che egli pensa debba essere in avvenire. Ma abbiamo anche la necessità di essere concreti. Nel mio breve intervento di ieri ho detto che dobbiamo camminare secondo il diritto naturale dell'uomo, secondo la nostra Costituzione, secondo la Dichiarazione generale dei diritti dell'uomo che abbiamo sottoscritto a New York, secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che abbiamo sottoscritto ma non ancora ratificato e colgo l'occasione per invitare il Ministro di grazia e giustizia a provvedere alla ratifica di questa Convenzione.

Riteniamo che il provvedimento oggi al nostro esame si inquadri in questo indirizzo. Dalle dichiarazioni di voto di alcuni colleghi sembrava quasi che volessimo tornare indietro rispetto alla realtà del codice attuale. Ci si rimprovera da una parte di aver migliorato o cambiato eccessivamente il codice, come hanno sostenuto i colleghi dell'estrema destra; dall'altra ci si rimprovera di non avere avuto il coraggio di migliorarlo ancora di più.

Non condivido l'opinione del senatore Teracini il quale ha detto che passeranno altri 25 anni prima che si passi ad un'altra legge

su questa materia. Abbiamo il secondo e il terzo libro del codice penale all'esame della nostra Commissione per una modifica generale. Non vedo quindi perchè debbano passare 25 anni.

Se votassimo tutti contro questa legge, faremmo cosa utile o dannosa alla nostra nazione? Se la maggioranza seguisse l'affascinante dichiarazione di voto del senatore Galante Garrone e votasse contro questo provvedimento, farebbe cosa utile o nociva alla nostra collettività? Voglio dire che è giusto che le opposizioni mostrino gli ostacoli, gli errori, le difficoltà che la maggioranza deve affrontare, ma è la maggioranza che deve assumersi la propria responsabilità e andare avanti tenendo conto delle osservazioni e degli avvertimenti della minoranza. Per questo la minoranza è necessaria, ma, ripeto, la maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità.

Come appartenente a questa maggioranza, signor Presidente, a nome del Partito socialista democratico, dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 98, 1052, 1053, 1080, 1135, 1369 e 1445, con l'avvertenza che il titolo è il seguente: « Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario:*

CHIAROMONTE, FERMARIELLO, PIRASTU, BORSARI, VIGNOLO, BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, PALAZZESCHI, MACCARRONE Pietro. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione*

economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Considerato:

che la presente situazione di crisi economica trova le sue radici negli squilibri strutturali del nostro sistema, i quali si esprimono, in primo luogo, nella carenza della domanda interna;

che la crisi monetaria internazionale e le misure protezionistiche adottate dagli USA minacciano una caduta della domanda di beni e servizi dall'estero, i cui effetti agiuntivi già si manifestano gravi per importanti comparti produttivi;

che le conseguenze di tale situazione agiscono drammaticamente sui lavoratori colpiti dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione e determinano un continuo aumento del costo della vita, riducendo in modo preoccupante le capacità di acquisto delle retribuzioni;

che per fronteggiare la crisi occorre accrescere la domanda interna, realizzando una politica di sviluppo, basata sul progressivo e qualificato utilizzo di tutte le risorse disponibili, che persegua gli obiettivi della piena occupazione e del miglioramento delle condizioni dei lavoratori e che accresca l'offerta di beni e servizi, commisurati non alle ristrette convenienze padronali, ma all'esigenza di soddisfare i bisogni individuali primari e quelli sociali della collettività nazionale, espressi dalla politica delle riforme,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali misure abbia adottato o intenda adottare il Governo per lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati, orientati ad aumentare la produzione in rapporto alla nuova dimensione ed alla nuova qualificazione della domanda interna, e in particolare, quali decisioni verranno prese, nel breve periodo, allo scopo di:

rivedere e realizzare rapidamente i programmi di investimento delle imprese a partecipazione statale e delle altre aziende pubbliche, ai fini dell'incremento urgente dell'occupazione;

adottare procedure d'urgenza per utilizzare le somme già stanziare per l'edilizia popolare e le opere pubbliche;

risolvere positivamente le gravi vertenze in atto in numerose aziende;

stroncare la preoccupante spirale dell'aumento dei prezzi;

unificare e migliorare i minimi di pensione;

riorganizzare e potenziare la Cassa integrazione guadagni. (interp. - 509)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

ANDERLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali le forze di polizia di Terni hanno tenuto ripetutamente, nella giornata di ieri, 13 ottobre 1971, un atteggiamento violento ed inqualificabile nei confronti di studenti democratici (tra i quali 11 arrestati) gravemente provocati da gruppetti neofascisti, mentre nella città si svolgeva la giornata di lotta promossa dai sindacati contro il caro vita e per l'aumento delle pensioni e dell'occupazione. (int. or - 2548)

CELIDONIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per essere informato se sia allo studio l'impegno di procedere presso i Centri ospedalieri ad un più severo metodo di verifica dell'effettivo stato di infermità degli assistiti, evitando un'arbitraria protratta permanenza dei medesimi, con conseguente dilatazione della spesa pubblica. Tanto chiede l'interrogante per essersi documentato in occasione di sue visite agli infermi in coincidenza di solenni festività, quando molti nosocomi registrano vuoti notevoli di presenze e poi, inspiegabilmente, tornano puntualmente ad essere affollati all'indomani del periodo festivo.

L'interrogante chiede, ancora, se sia in programma la realizzazione, presso i Centri ospedalieri, di reparti adibiti a gerontocomi per malati cronici (alludendo ai vecchi malati di cuore, o di bronchite cronica, o di arteriosclerosi, con manifestazioni tra le più

varie), onde ridurre sensibilmente il numero di presenze ed il periodo di lunghe degenze negli stessi Centri, scongiurando ricorrenti ondate di intasamento.

Si chiede, infine, se sia allo studio l'opportunità di adottare idonei provvedimenti per scoraggiare coloro che spesso fanno ricorso al compiacente certificato medico, accusando un'infermità del tutto immaginaria, per beneficiare di un illecito periodo di riposo. (int. or. - 2549)

TOLLOY. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali siano le previsioni sui tempi di attuazione del piano globale relativo alla rinascita di Venezia, facendo presente ancora una volta che qualsiasi provvidenza e spesa per la salvaguardia ed il ripristino fisico di Venezia storica sarebbero inutili, e potrebbero essere anche oggetto di speculazione, qualora non fosse risolto il problema socio-economico della città, secondo schemi moderni che, del resto, la stessa istituzione delle Regioni e l'erezione di Venezia a capoluogo di quella veneta mettono in chiara evidenza, e che tale problema socio-economico è risolvibile soltanto programmando moderne soluzioni metropolitane dei trasporti, come ha sostenuto di recente anche il grande urbanista Kahn in visita a Venezia;

quale impiego abbia fatto il Ministero dei lavori pubblici dello studio preliminare di fattibilità (predisposto con modestissimi mezzi finanziari, ma con l'impiego di tecnici di prim'ordine) della metropolitana veneta, del cui Comitato l'interrogante è presidente, studio fiduciosamente consegnato al Ministero stesso nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ingegner Antonio Franco;

a quale punto sia l'ulteriore approfondimento di tale studio di fattibilità, per il quale esistono fondi stanziati da una legge di cui l'interrogante è stato ispiratore, essendo per primo convinto che Venezia storica è cosa troppo preziosa per risolvere incautamente i suoi problemi, contemporaneamente osservando, peraltro, che sarebbe imperdonabile non utilizzare per tale scopo gli

strumenti messi a disposizione dalla tecnica moderna, e soprattutto di non farlo nei tempi dovuti, che sono ormai oltremodo ristretti. (int. or. - 2550)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PREMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle note critiche dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore in ordine al disegno di legge-quadro sull'assistenza ed allo schema di decreto delegato per il trasferimento alle Regioni della competenza in materia di beneficenza pubblica, ed in particolare della relazione su tale argomento redatta dal professor Bastianini, e soprattutto per conoscere se il Ministro, come sarebbe sommamente opportuno, non intenda tenere nel massimo conto tali rilievi nella definitiva elaborazione dei testi sopra indicati.

L'interrogante fa anche riferimento, in proposito, alla sua precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 5605 del 29 luglio 1971. (int. scr. - 6157).

PIRASTU, SOTGIU. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali il Governo non ha ancora attuato gli impegni assunti, con la Giunta regionale sarda e con i sindacati, in merito all'emanazione di un decreto-legge per la concessione di un contributo di 15 miliardi di lire alla « Sogersa » per la gestione e la ristrutturazione delle miniere del bacino piombo-zincifero Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

Si sottolinea che il mancato finanziamento della « Sogersa », ha provocato gravi preoccupazioni in merito alle prospettive di sviluppo di detta società ed alla sua stessa sopravvivenza ed ha creato una situazione di tensione e di disagio tra i lavoratori e tra le popolazioni delle zone minerarie della Sardegna, che proprio di recente hanno condotto una lotta unitaria per la salvezza e la ristrutturazione delle miniere sarde.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano assume-

re o promuovere per il sollecito finanziamento della « Sogersa », secondo gli impegni assunti con la Regione sarda, nel quadro della politica nazionale di difesa dell'attività mineraria e del suo sviluppo, annunciata al Parlamento dagli stessi Ministri interrogati. (int. scr. - 6158)

CELIDONIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per essere rassicurato che sia a conoscenza delle gravi manomissioni che da tempo si stanno perpetrando nell'alveo del fiume Tronto, tra Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, a causa del continuo sommovimento del fondale ad opera di ruspe ed escavatrici, determinando la distruzione di un grosso patrimonio ittico ed anche un permanente pericolo per la salute pubblica a causa dell'immissione nelle acque demaniali di spurghi lungo gli argini del fiume di cui trattasi.

Ciò premesso, si chiede un tempestivo intervento allo scopo di ripristinare, sia pure gradualmente, una situazione morfologica che, allo stato, è notevolmente alterata. (int. scr. - 6159)

ROSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la mattina del 13 ottobre 1971, davanti alla sede del liceo scientifico di Terni, gruppi di fascisti hanno provocato incidenti e reparti di polizia sono intervenuti con violenza contro gli studenti antifascisti, operando l'arresto di 5 di essi, e se non ritenga di dover aprire un'inchiesta sul comportamento dei dirigenti della locale Questura.

Tale richiesta è motivata dalle seguenti considerazioni:

1) i fatti di violenza sono avvenuti nel momento in cui tutti i lavoratori erano impegnati in una giornata di lotta, con assemblee nelle aziende, contro il caro-vita e la disoccupazione, per l'aumento delle pensioni e per lo sviluppo economico della città e della regione;

2) i gravi episodi, avvenuti in una città nella quale la lotta politica si era finora svolta come civile competizione, hanno provocato grave turbamento, segnando il passaggio

ad un clima di tensione voluto da forze eversive di destra per ostacolare lo sviluppo delle lotte in difesa degli interessi dei lavoratori e dell'intera città;

3) coloro che hanno voluto spingere le forze di polizia al di là del loro compito di tutela della legalità democratica e ad obiettivo sostegno dell'attività fascista, che per i suoi modi e contenuti di apologia del fascismo costituisce elemento di reato e di continua e mai colpita provocazione, hanno adottato una linea di condotta che solleva le più vive preoccupazioni in tutti gli ambienti democratici ed offende i sentimenti antifascisti della grande maggioranza della popolazione di Terni. (int. scr. - 6160)

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETONI Tullia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere in seguito al crollo del monumento arabo-normanno della Zisa a Palermo.

Gli interroganti si riferiscono sia alle responsabilità (che considerano peraltro già emerse da tempo), sia alla necessità di intervenire con urgenza, al fine di salvaguardare e restaurare, per quanto possibile, una testimonianza artistica e storica, di somma importanza, della civiltà arabo-normanna in Sicilia.

Si ricorda, in proposito, che il problema è stato già sollevato con altra interrogazione, presentata nel 1969, che ha avuto solo nel marzo 1971 una risposta che il doloroso evento fa considerare ora ancora più insoddisfacente. (int. scr. - 6161)

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Fontechiari, in provincia di Frosinone, non dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale, adottata nel dicembre del 1970, relativa alla copertura del posto di scrivano-dattilografo, recando così pregiudizio alla funzionalità dell'ente e provocando disappunto nei numerosi aspiranti a partecipare al concorso. (int. scr. - 6162)

PREMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità, e se è confer-

mata, la notizia che nei giorni scorsi l'Amministrazione provinciale di Vercelli ha deciso la costruzione di un nuovo brefotrofo per 70 bambini e per 12 gestanti e madri nubili, per una spesa di lire 700 milioni, esclusi il terreno e le attrezzature, per cui il costo totale sarebbe di un miliardo di lire.

Si fa rilevare, in proposito, come l'iniziativa appaia — per usare un eufemismo — assai poco opportuna, sia perchè i bambini attualmente ricoverati presso il vecchio Istituto provinciale per l'infanzia di Vercelli sono 20, sia perchè il servizio di assistenza dovrebbe essere decentrato e non concentrato nella città capoluogo di provincia, sia, e soprattutto, perchè si ha l'impressione che si voglia costruire un « ghetto di lusso », mentre dovrebbero essere attuati con priorità altri interventi, quali, a seconda dei casi, l'aiuto economico e sociale alle famiglie d'origine, l'affidamento familiare a scopo educativo e, quale ultima soluzione, la creazione di focolari per 7-8 bambini, focolari inseriti in modo sparso nelle comuni case di abitazione.

L'interrogante chiede circostanziata e precisa risposta su tutti i quesiti sopra formulati. (int. scr. - 6163)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi della mancanza di iniziative dirette a preservare ed a valorizzare il notevole patrimonio archeologico di cui è ricco il territorio di Canosa di Puglia.

Da tempo si verificano episodi vandalici che distruggono e deteriorano monumenti e tesori d'arte, che non si riesce più a difendere dagli strumenti demolitori di imprenditori incoscienti o di contadini ignari.

È, pertanto, urgente che i Ministri competenti esaminino i tempi, i modi ed i mezzi per assicurare interventi efficaci e la vigilante presenza della Soprintendenza alle antichità di Taranto, benemerita e sollecita in altri casi, onde scongiurare il protrarsi di uno scempio che offende l'arte e la cultura e depaupera Canosa di importanti reperti della sua storia e di un interessante richiamo di correnti turistiche. (int. scr. - 6164)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in qual modo il Governo voglia rendersi interprete dei sentimenti di solidarietà manifestati domenica scorsa, 10 ottobre 1971, dai cattolici italiani, i quali, rispondendo all'appello rivolto da Paolo VI a tutto il mondo a favore delle popolazioni del Pakistan orientale, hanno risposto generosamente dando al Governo un valido motivo per affermare il dovere di tutti i popoli di liberare le infinite schiere di quegli sventurati dai primari bisogni nei quali versano. (int. scr. - 6165)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento:

ai fatti avvenuti in Milano, il giorno 11 ottobre 1971, dinanzi all'Università cattolica, ed al successivo episodio verificatosi al vicino liceo « Manzoni », all'aggressione, cioè, di studenti universitari che distribuivano un giornale culturale;

al minore De Amici che è stato selvaggiamente percosso e gravemente ferito;

agli studenti assediati nel liceo « Manzoni », sottratti alla violenza dei cento contro uno dall'intervento della forza pubblica;

a numerosi altri episodi di violenza e lesioni gravi, come quello del giovane Giuseppe Novellis, percosso selvaggiamente alla testa, lo stesso giorno, da 5 elementi del Movimento studentesco in Piazza S. Stefano,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per riportare l'ordine pubblico alla normalità e se dai « vertici » sull'ordine pubblico sia scaturita, per quanto concerne l'Università di Milano, la giolittiana consegna di non intervento. (int. scr. - 6166)

ALBANESE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza:

a) che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha all'esame una serie di provvedimenti riguardanti una revisione del prontuario terapeutico tendenti a diminuire il numero delle specialità medicinali attualmente ammesse alla prescrizio-

ne per conto dell'Istituto stesso e ad aumentare il numero e l'entità delle quote di partecipazione alla spesa poste a carico dell'assicurato per i medicinali loro concessi;

b) dei criteri in base ai quali si intendono conseguire tali presupposti;

c) dei metodi adottati per i provvedimenti di esclusione o depennamento di specialità medicinali dal prontuario terapeutico;

d) della prassi seguita nell'esame di merito dei ricorsi inoltrati dalle ditte produttrici di farmaci avverso le decisioni adottate dagli organi deliberanti dell'Istituto, su proposta delle apposite commissioni tecniche;

e) della struttura, qualificazione e competenza degli organismi che sono incaricati di esprimere i pareri e le valutazioni circa le qualità terapeutiche ed i prezzi delle specialità ammesse alla prescrizione per conto dell'INAM, pareri e valutazioni che si sovrappongono a quelli delle competenti autorità governative;

f) della natura giuridica dei limiti attualmente applicati dall'INAM nella materia di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere, infine, se i Ministri interrogati non giudichino urgente e necessario un controllo degli interventi e dei provvedimenti dell'INAM nel settore farmaceutico. (int. scr. - 6167)

ABENANTE, PAPA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per porre fine alla situazione determinatasi a Boscotrecase (Napoli), in via Tenente L. Rossi, dove, al n. 33, si è abusivamente installata una fabbrica di pellami la cui attività provoca esalazioni che inquinano l'ambiente e rendono impossibile la vita ai cittadini della zona. (int. scr. - 6168)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia notizia dello stato di abbandono e fatiscenza nel quale versano la chiesa di S. Egidio e, vicino ad essa, la chiesa del Collegio e l'attiguo convento, in Mazara del Vallo.

L'interrogante sottolinea che trattasi di edifici di notevolissimo valore monumentale, nel centro storico di Mazara del Vallo, centro che, del resto, va tutto salvaguardato, non solo in funzione del rispetto della civiltà, ma anche in funzione del moderno turismo, italiano ed internazionale, che anche nella Sicilia occidentale è in promettente sviluppo. (int. scr. - 6169)

BLOISE. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ed in qual modo si sia provveduto alla nomina del primario del Centro di profilassi sociale, di dismetabolismi e disendocrinopatie da parte del consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti « Civico e F. Melacrino » di Reggio Calabria;

se non ritengano di dover intervenire perchè sia bandito il concorso per coprire il posto di « primario » presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

se non ritengano di dover intervenire affinchè siano adottati provvedimenti volti ad assicurare l'efficienza dei servizi, restando il cumulo di incarichi da parte del personale sanitario dei predetti ospedali, e, in particolare, affinchè non si verificino casi di persone che, oltre all'attività presso i predetti ospedali ed all'esercizio della libera professione, svolgano altre attività retribuite presso altri enti pubblici. (int. scr. - 6170)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 15 ottobre 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 15 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Svolgimento delle interpellanze nn. 402, 411, 421, 436, 489, 495, 502, e delle interrogazioni nn. 2168, 2477, 2480, 2483, 2487, 2488, 2502, 2550, concernenti la salvaguardia della città di Venezia.

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PREMOLI. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere se risulti a verità la sconcertante notizia secondo la quale da circa un anno il Governo degli Stati Uniti avrebbe messo a disposizione del nostro Consiglio nazionale delle ricerche strumenti scientifici modernissimi, valutati a circa otto milioni di dollari, per lo studio dei problemi geofisici e dell'inquinamento dell'aria del comprensorio lagunare di Venezia.

Detti strumenti avrebbero dovuto essere messi a disposizione del laboratorio che il CNR ha insediato a Venezia con lodevole impegno di lavoro e di ricerca, per cui si chiede di sapere se la mancata consegna degli strumenti debba ricercarsi nell'assurdo, incredibile rifiuto del Ministero delle finanze di sgravare da dazi doganali la rimessa degli stessi e per quale motivo, dopo le lunghe trattative condotte, anche d'accordo con l'UNESCO, per inserire il dono nell'opera di concorso alla salvaguardia di Venezia, non sarebbe stato trovato il modo di superare tali assurde barriere che vanificano un'opera così importante per la salvezza della prestigiosa città di Venezia.

L'interpellante chiede, ancora, di conoscere se risulti a verità che l'assurdo rifiuto ad accogliere il dono verrebbe superato con la temporanea importazione degli strumenti, che resterebbero così di proprietà degli Stati Uniti, il che finirebbe per obbligare il CNR alla loro restituzione ed all'eventuale risarcimento per il prevedibile deterioramento. (interp. - 402)

PREMOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — La situazione edilizia del centro storico di Venezia e delle isole versa da anni in condizioni preoccupanti per lo stato di degrado statico ed igienico, il cui risanamento conservativo e rivivificatore è totalmente impedito da una legislazione urbanistica mortificatrice del potere autonomo locale ed i cui vincoli amministrativi e burocratici sono tali da scoraggiare qualsiasi iniziativa pubblica e privata.

L'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, numero 526 — in assenza di piani particolareggiati, per la configurazione stessa della città, di difficile se non utopistica attuazione — demanda ad un organo burocratico dello Stato, qual è la sezione urbanistica regionale del Magistrato alle acque, ogni definitiva decisione sul rilascio di licenze edilizie che abbiano ottenuto l'approvazione comunale per garantire che non venga compromesso il futuro assetto della città secondo le previsioni del piano regolatore generale. La norma di legge toglie così alla naturale competenza amministrativa comunale il giudizio di conformità con il piano stesso.

L'interpretazione restrittiva data dal Magistrato alle acque dopo l'approvazione dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 161, è tale che qualsiasi variazione (perfino un foro di porta interno in muro maestro o l'abbattimento di un tratto di muratura cadente o impregnato di umidità) è soggetta al nulla osta del Magistrato alle acque.

I dirigenti della Direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, ingegner Di Gioia e avvocato Martuscelli, avrebbero ordinato, con evidente eccesso ed abuso di potere, alla sezione regionale urbanistica la sospensione del rilascio di qualsiasi nulla osta in attesa del loro preventivo esame e beneplacito, talchè da molti mesi ristagnano centinaia di progetti, impedendo così ogni attività nel campo edilizio.

Nell'ufficio urbanistico regionale, e di riflesso nell'ufficio edilizio comunale, si è instaurata una tale psicosi di paura che, a seguito degli inopportuni ed illegittimi interventi dell'organo superiore, nessun lavoro è più possibile a Venezia, dove invece urge un immediato restauro del tessuto edilizio minore per rendere più civili le abitazioni e frenare l'esodo della popolazione verso la terraferma.

Ciò premesso, l'interpellante chiede di conoscere se — anche indipendentemente dal ripristino della normale ed autonoma competenza del comune di Venezia in materia edilizia — il Ministro non intenda rimuovere gli illeciti ostacoli che, ad opera degli organi centrali e periferici del suo Dicastero, paralizzano l'attività edilizia a Venezia. (interp. - 421)

PREMOLI, DINDO, MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che il Consiglio d'Europa e la sua Assemblea consultiva hanno a lungo studiato e recentissimamente riproposto il problema del salvataggio di Venezia come questione d'interesse europeo e mondiale e che tale interesse è stato, durante la scorsa sessione di ottobre 1971, espresso in modo ancora più solenne da detta organizzazione attraverso una conferenza tenuta a Strasburgo dall'accademico di Francia René Huyghe, dal titolo « Venise en péril de mort », sotto gli auspici del Consiglio d'Europa e con la presenza e la partecipazione dello stesso presidente dell'Assemblea consultiva, Olivier Reverdin, gli interpellanti:

chiedono che il Governo prenda il solenne impegno, ansiosamente atteso non solo dall'Italia, ma dall'Europa e da tutto il mondo civile, di presentare alle Camere, entro e non oltre l'anno in corso, la legge speciale su Venezia;

fanno voti perchè, in tal modo, le prime opere siano iniziate senza ulteriori indugi, con prioritaria urgenza per le dighe mobili, in ordine alla costruzione delle quali non esistono nè eccezioni sulla competenza statale nè dubbi sulla validità tecnica.

Con l'occasione, ed anche in riferimento al grande interesse suscitato in Europa e nel mondo — interesse del quale è ultima testimonianza, in ordine di tempo, la citata conferenza dell'illustre accademico francese — dall'idea di una rianimazione sociale di Venezia, attraverso, tra l'altro, lo sviluppo nella città di centri europei ed internazionali di alti studi, gli interpellanti prospettano l'esigenza che Venezia non solo venga proposta come sede di un istituto mondiale di studi marittimi e della dinamica delle acque, ma venga altresì suggerita come sede dell'Università europea, e ciò anche in considerazione del fatto che, proponendo come nuova sede Venezia, l'idea dell'Università europea troverà certamente, negli altri Paesi della Comunità, sostenitori meno tiepidi e più convinti.

Venezia sembra particolarmente indicata per accogliere la gioventù studiosa, poichè

l'esperienza sfortunata di Nanterre, in Francia, prova, *a contrario*, quanto la scelta di un ambiente calmo, armonioso, propizio al raccoglimento ed allo studio, sia favorevole alla formazione di giovani personalità: la vecchia tradizione delle università inglesi ed americane lo ha dimostrato da molto tempo. (interp. - 502)

GIANQUINTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e della marina mercantile.* — Premesso che la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante norme relative alla polizia della laguna di Venezia, prevede tra l'altro:

a) che al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare (articolo 3);

b) che è vietato scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna; che entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscono in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque; che chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione, secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'autorità sanitaria; che per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'autorità marittima (articolo 10);

c) che, qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime (articolo 9),

l'interpellante chiede conto al Governo della mancata totale applicazione di tale legge, la cui osservanza avrebbe, invece, in gran parte evitato l'avvelenamento della laguna che raggiunge ora un tasso altissimo e pericoloso.

Se si nega la denunciata mancata applicazione della legge suddetta a tutto vantaggio dei monopoli di Porto Marghera, e a danno di Venezia, il Governo dovrà indicare in dettaglio nei confronti di quali industrie, come e quando siano stati applicati quanto meno gli articoli 3 e 10.

L'interpellante chiede pertanto di conoscere gli intendimenti del Governo per l'applicazione rigorosa e integrale di tutte le norme relative alla polizia della laguna di Venezia, ivi compreso l'articolo 9 riferito alle valli-riserve di caccia e pesca che sottraggono, con i loro sbarramenti, oltre 10.000 ettari di laguna alla libera espansione della marea. (interp. - 411)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere con quali intendimenti e con quali criteri il Governo procede all'elaborazione della nuova legge speciale per Venezia.

La stampa nazionale ha già fornito alcuni dati e sono state registrate anche dichiarazioni del sindaco di Venezia, il quale, con il presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, ha discusso in merito alla nuova legge con esponenti del Governo.

Sembra all'interpellante che sia quanto mai opportuno e necessario che il Senato — che più volte ha dedicato intere sedute ai problemi veneziani — sia reso edotto dello stato di elaborazione della nuova legge che deve affrontare e risolvere, in modo radicale e complessivo, i problemi della sicurezza, del risanamento dell'edilizia abitativa e della rinascita socio-economica di Venezia. (interp. - 436)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei lavori del Comitato per la salvaguardia di Venezia e quando essi saranno conclusi.

Il predetto Comitato da tempo non dà più segni di vita. Nulla si conosce, poi, delle elaborazioni, delle ricerche e dei risultati conseguiti da parte degli organismi del Consiglio nazionale delle ricerche che hanno sede in Venezia.

Ancora una volta sono stati fatti cadere i problemi della salvaguardia e della sicurezza, che hanno invece carattere prioritario; ancora una volta prevale la tendenza a programmare lavori in laguna relativi alla terza zona senza che prima siano stati responsabilmente risolti i problemi della sicurezza e della salvaguardia idrogeologica lagunare. Continua, cioè, la delittuosa tendenza del fatto compiuto, rinviando alla scienza il rimedio ai guasti provocati, e ciò è possibile per le colpevoli inerzie e reticenze del « Comitato ». Anche la nuova legge per Venezia dovrebbe partire dalla risoluzione dei prioritari problemi della sicurezza.

Chi giudica se la metropolitana sia o no in contrasto con la salvaguardia di Venezia? Non certamente il gruppo che si mostra deciso a compiere l'opera! A che punto sono il modello fisico ed il modello matematico della laguna? Perché si persiste a non approfondire l'ultimo tratto (1.800 metri) del canale dei petroli? Quali sono le ragioni che inducono a non accogliere le pressochè unanimi richieste di approfondimento del predetto tratto?

Venezia e tutto il Paese hanno diritto di sapere se si tratta di sospensione per motivi cautelari oppure se vi sia una situazione di pericolo concreto. In tale ultimo caso, bisogna spiegare perchè è pericoloso approfondire l'ultimo tratto del canale e non sia stato pericoloso avere squarciato il fondo della laguna, dall'imboccatura del porto di Malamocco sino a Fusina.

Venezia ed il Paese hanno diritto di conoscere, una buona volta ed in modo definitivo, il rapporto tra la colmata della terza zona e la salvaguardia della laguna e della città stessa; hanno diritto di sapere a che punto è la progettazione delle chiusure mobili delle tre bocche di porto (Chioggia, Malamocco, Lido) e se le predette chiusure vogliono significare via libera alle colmate interne della laguna o se invece fanno permanere il divieto di nuovi interrimenti. In quest'ultimo caso, l'attuale sospensione di ulteriori lavori deve essere trasformata in permanente divieto.

Perchè il « Comitatore » non risponde a tutti questi pressanti quesiti?

L'interpellante chiede, pertanto, di conoscere perchè, nonostante gli impegni assunti dal Governo durante l'ultimo dibattito parlamentare (20 ottobre 1970), non sia ancora stata riformata la struttura del Comitato, e quali sono gli intendimenti del Governo perchè la soluzione dei problemi della sicurezza di Venezia, dopo tanti anni di dispute, sia infine responsabilmente definita e tradotta in opere concrete. (interp. - 489)

VERONESI, BERGAMASCO, PREMOLI, CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga ormai doveroso prendere, con assoluta urgenza, provvedimenti straordinari per bloccare quel processo di deterioramento che sta annientando Venezia, città che tutto il mondo ha dimostrato concretamente di considerare come parte essenziale ed irrinunciabile del patrimonio culturale di tutta l'umanità.

Quanto sopra si chiede con particolare riferimento alla necessità di immediatamente utilizzare il finanziamento di 250 miliardi di lire che Paesi esteri hanno assicurato per avviare a soluzione i problemi di Venezia. (interp. - 495)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GIANQUINTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se non intendano intervenire con estrema urgenza e ferma decisione per disporre la ripresa della normale manutenzione dei canali di navigazione marittima all'interno della laguna di Venezia, senza di che si arriverà alla paralisi del porto.

La sospensione della manutenzione è una decisione assurda e quasi incredibile delle autorità preposte. Essa muove dal pretesto che i materiali di risulta degli scavi manutentori non possono essere versati nelle casse di colmata della terza zona industriale di Porto Marghera, per effetto della sospensione dei

lavori in laguna in attesa delle sperimentazioni sulla salvaguardia di Venezia. I materiali ricavati dagli scavi vanno invece scaricati in mare: e se non fosse stata progettata la terza zona, dove sarebbero stati trasportati?

Comunque, poichè non è possibile sospendere la manutenzione dei canali navigabili e non è possibile, per le ragioni di sicurezza dianzi dette, scaricare i materiali nelle casse di colmata della terza zona, il Governo avrebbe dovuto tempestivamente disporre ed imporre il trasporto in mare aperto.

L'inammissibile sospensione della manutenzione dei canali di navigazione si risolve oggettivamente in un ricatto diretto ad imporre la continuazione della colmata della terza zona. (int. or. - 2168)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché non vada disperso l'aiuto internazionale per la salvezza di Venezia promosso dall'UNESCO nella sua altissima sensibilità per così grande problema, interessante non solo l'Italia, ma la civiltà mondiale.

Ogni ulteriore indugio, invero, nell'approvazione del disegno di legge che si sa essere stato predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, risulta ormai assurdo, anzi irresponsabile e colpevole. Sia esso dovuto a discordie sul piano locale, ad enfasi regionalistica, a cetività particolaristiche o ad interessi accaparratori, certo è che il Governo deve superare al più presto tale situazione, con responsabile energia. Ricadranno altrimenti sull'Italia il danno di Venezia in rovina ed il disdoro per lo sdegnato abbandono da parte dell'UNESCO, in presenza dell'inqualificabile incomprensione dei propri storici doveri da parte dello Stato italiano. (int. or. - 2477)

PENNACCHIO, BISORI, BRUSASCA, COPPOLA, TIBERI, SCHIAVONE, CASSIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritengono di informare con sollecitudine il Parlamento circa la disputa sulla gestione di

250 miliardi di lire, frutto di un prestito contratto all'estero e destinato alla salvaguardia di Venezia, ed in particolare circa le cosiddette pretese dell'Amministrazione comunale di quella città che rivendicherebbe, secondo quanto informa la stampa, una indebita ingerenza nell'impiego e nella destinazione del danaro.

Attesa la preoccupata e pesante denuncia che è stata mossa e la legittima reazione che ne è seguita da parte del comune, si sollecita il Governo a prendere tutte le opportune iniziative onde evitare il rischio di conflitti e di ritardi che possono ancora colpire Venezia e screditare il nostro Paese all'estero. (int. or. - 2480)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Con riferimento:

al telegramma inviato dal direttore generale dell'UNESCO René Maheu, al Ministro degli affari esteri, in cui si chiede, con termini garbati ma ultimativi, quali siano le intenzioni del Governo italiano in merito al metodo di utilizzazione legislativamente garantita delle somme raccolte dall'UNESCO a favore della città di Venezia (250 miliardi di lire);

all'evidente imbarazzo del Governo circa l'adempimento degli impegni presi con l'UNESCO;

al pericolo di perdere un prezioso contributo, ma soprattutto di fare l'ennesima brutta figura di fronte al mondo in una questione di estrema delicatezza,

gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza quali siano le decisioni del Governo in merito. (int. or. - 2483)

FERRONI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non intendano assicurare l'opinione pubblica (ancora una volta messa in allarme da imprecise informazioni provenienti da varie

fonti) circa presunte resistenze delle autorità di Governo italiane all'entrata in Italia di strumenti di alto valore scientifico richiesti dal CNR, e particolarmente dal Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, con sede a Venezia, strumenti messi a disposizione dal Governo degli Stati Uniti per interessamento dell'UNESCO al fine preciso di giovare di dette apparecchiature, con l'impiego di nuove tecniche, per lo studio di fenomeni atmosferici e marini, la cui approfondita conoscenza potrà in seguito notevolmente contribuire all'attuazione di provvedimenti meno approssimativi ed empirici per la difesa di Venezia.

In particolare, l'interrogante si richiama alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, relativamente al permesso di temporanea importazione che l'apposito Comitato consultivo, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1943, n. 247, potrà autorizzare per il tempo necessario allo sviluppo delle ricerche previste, e soprattutto si richiama all'articolo 6 del già citato decreto n. 1133, che consente al Ministro delle finanze l'esonero dal versamento cauzionale per diritti doganali di eventuale mancata riesportazione, la cui entità, rapportata al valore degli strumenti succitati, costituirebbe un peso insostenibile per il CNR e, pertanto, probabile motivo di rinuncia all'impiego di tali preziose attrezzature, con conseguente incalcolabile danno per la scienza italiana e, nel caso in oggetto, per la città di Venezia. (int. or. - 2487)

FERRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — L'interrogante, mentre doverosamente esprime vivo apprezzamento per l'operazione di finanziamento di 250 miliardi di lire, su prestito di Paesi stranieri, per l'attuazione di fondamentali opere di salvaguardia della città di Venezia e l'avvio di quell'opera di risanamento, non più differibile, delle strutture edilizie e sanitarie della città (operazione per la quale ritiene, peraltro, di dover sollecitare più precise ed au-

torevoli notizie in ordine agli aspetti giuridici e finanziari della stessa), manifesta l'esigenza di conoscere con urgenza, prima cioè della definitiva approvazione da parte del Governo di un nuovo testo di legge per Venezia, sostitutivo o integrativo di quello reso pubblico nell'aprile 1971 dal Ministro del tesoro, se, nel nuovo predetto testo, siano state accolte, ed in quale misura, le legittime esigenze di partecipazione attiva e responsabile, e non marginale e formale, degli Enti locali (comune di Venezia anzitutto) e dell'Ente Regione, ciascuno per la parte di competenza istituzionale.

L'interrogante confida in una risposta positiva che valga a fugare il sospetto di una volontà accentratrice degli organi dello Stato, lesiva dei diritti democratici delle Amministrazioni locali, sulla cui valutazione non può e non deve influire certa campagna scandalistica in atto, sostanzialmente qualunque, che chiaramente rivela, pur nel dichiarato sconfinato amore per Venezia, una sostanziale sfiducia in uomini ed istituzioni del nostro Paese.

L'elaborazione di un testo di legge che armonizzi le esigenze, doverose ed irrinunciabili, di intervento dello Stato con quelle, non meno doverose ed irrinunciabili, degli Enti locali varrà a dimostrare come, al di sopra di valutazioni più o meno obiettive su singoli amministratori che passano, resti la sostanziale fiducia nelle istituzioni democratiche locali, che debbono restare ed operare nella loro sfera di competenza. (int. or. - 2488)

DI PRISCO, ALBARELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che fanno ritardare la presentazione della nuova legge per garantire la sicurezza e la rinascita socio-economica di Venezia.

La sempre più marcata urgenza di soluzione che occorre dare ai problemi di Venezia deriva dalla necessità improrogabile di non allargare più oltre la serie dei guasti già inflitti alla città ed alla sua laguna. (int. or. - 2502)

TOLLOY. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali siano le previsioni sui tempi di attuazione del piano globale relativo alla rinascita di Venezia, facendo presente ancora una volta che qualsiasi provvidenza e spesa per la salvaguardia ed il ripristino fisico di Venezia storica sarebbero inutili, e potrebbero essere anche oggetto di speculazione, qualora non fosse risolto il problema socio-economico della città, secondo schemi moderni che, del resto, la stessa istituzione delle Regioni e l'erezione di Venezia a capoluogo di quella veneta mettono in chiara evidenza, e che tale problema socio-economico è risolvibile soltanto programmando moderne soluzioni metropolitane dei trasporti, come ha sostenuto di recente anche il grande urbanista Kahn in visita a Venezia;

quale impiego abbia fatto il Ministero dei lavori pubblici dello studio preliminare di fattibilità (predisposto con modestissimi mezzi finanziari, ma con l'impiego di tecnici di prim'ordine) nella metropolitana veneta, del cui Comitato l'interrogante è presidente, studio fiduciosamente consegnato al Ministero stesso nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ingegner Antonio Franco;

a quale punto sia l'ulteriore approfondimento di tale studio di fattibilità, per il quale esistono fondi stanziati da una legge di cui l'interrogante è stato ispiratore essendo per primo convinto che Venezia storica è cosa troppo preziosa per risolvere incautamente i suoi problemi, contemporaneamente osservando, peraltro, che sarebbe imperdonabile non utilizzare per tale scopo gli strumenti messi a disposizione dalla tecnica moderna, e soprattutto di non farlo nei tempi dovuti, che sono ormai oltremodo ristretti. (int. or. - 2550)

La seduta è tolta (ore 22,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari